

GLI ARCHIVI ITALIANI

RIVISTA TRIMESTRALE

DI ARCHIVISTICA E DI DISCIPLINE AUSILIARI

FONDATA DA *EUGENIO CASANOVA*

E

PUBBLICATA COLLA COLLABORAZIONE DEGLI ARCHIVISTI ITALIANI

Anno III. Fasc. 3: Luglio-Settembre
1916



DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : ROMA, Corso Vittorio Emanuele, 287

SIENA - STAB. ARTI GRAFICHE LAZZERI, 1916

Anno III: Fascicolo 3 - Luglio-Settembre 1916

INDICE DEL FASCICOLO

- E. LOEVINSON. La costituzione di papa Benedetto XIII
sugli archivi ecclesiastici: un papa archivista. (Con-
tributo alla archivistica dei secoli 16.^o - 18.^o) . . . p. 159-206
- P. PECCHIAI. Gli archivi degli antichi ospedali milanesi * 207-241
- C. BERNARDINI. Concentrazione nell' Archivio di Stato
degli uffici notarili di proprietà privata esistenti in
Roma * 242-246
- A. D' AMIA. L' insegnamento della Paleografia e gli Ar-
chivi di Stato * 247-255
- Necrologia: G. PANTANELLI. *Emilio Orioli* * 256-258
- Bibliografie: (E. CASANOVA), *Annuario del R. Archivio
di Stato in Milano, 1916* * 259-261
- E. C. Annunzi bibliografici di pubblicazioni dei sigg. E.
*Donati Valentini, Garaffa, Ippoliti, Sorbelli, Cimo-
relli, Marocco, Ricciardi, Re, Rivari, Cametti, Mo-
linaro Del Chiaro, Pecchiai, Dallari, Tommasi.* * 262-265
- Notizie: Personale - Scarti di atti di amministrazioni go-
vernative - Studiosi degli archivi italiani - Corso di
archivistica - Archivio provinciale di Messina - Ar-
chivio ex-delegatizio di Ancona - Archivi notarili
- Archivi ecclesiastici - Gli archivi, le biblioteche
e la guerra - Araldica - Carta e inchiostro di guerra
- Furto di codici - Un leggìo di sicurezza . . . * 265-282
- Pubblicazioni pervenute in cambio o in dono:
- a) periodici * 282
- b) pubblicazioni varie * 282-284



La costituzione di papa Benedetto XIII sugli archivi ecclesiastici: un papa archivista.

Contributo alla archivistica dei secoli 16.^o - 18.^o

I. PRIMA DEL CONCILIO DI TRENTO

Chiunque abbia fatto studi in archivi ecclesiastici, avrà potuto constatare l'esistenza di ordinamenti intieri o, per lo meno, tracce di ordinamenti avvenuti in essi fra i secoli 16.^o e 18.^o. E siccome lo studioso generalmente bada più alla ricerca di documenti che lo possano interessare, e al contenuto di essi, che non al sistema ordinatore, ideato e applicato secoli or sono, che in molti casi oggi ancora lo metta in grado di servirsi utilmente del materiale prezioso, o non penserà affatto all'origine di detto ordinamento, oppure tutt'al più lo crederà conseguenza delle deliberazioni del concilio di Trento. In quanto sia fondato tale concetto giustamente diffuso, risulterà dalla esposizione seguente.

Fin dal medio evo la formazione di archivi ecclesiastici e la loro inventariazione sono intimamente legate ai dettami canonici di fare inventari dei beni della chiesa per conservarne intatta la proprietà. Fra i tanti esempi siano citati qua per il periodo anteriore al concilio di Trento il titolo del concilio pro-

vinciale di Padova, del 1350, « Quod de bonis monasteriorum et ecclesiarum parochialium inventaria fiant » ⁽¹⁾ e il capitolo del concilio di Firenze, del 1517, « Ut fiant inventaria de omnibus bonis ecclesiasticis » ⁽²⁾.

Ad integrare l'opera della conservazione delle scritture attinenti alla Chiesa, questa servivasi delle comminatorie spirituali contro chi ne avesse sottratto o disperso :

Concilio provinciale V di Benevento, del 1331 ⁽³⁾.

CAP. XXVII.

Acta ad episcopales curias pertinentia, ne subtrahantur.

Item statuimus et praesenti constitutione sancimus, quod si quis ausu sacrilego praesumpserit aliqua instrumenta vel scripturas, et specialiter de actis, quae in nostra curia ac suffraganeorum nostrorum et aliorum ordinariorum provinciae Beneventanae ventilentur, furtive vel malitiose subtraxerit, vel doloso modo rapuerit, tanquam sacrilegus ecclesiae rerum subtractor eo ipso sit excommunicationis vinculo innodatus.

Concilio provinciale VI di Benevento, del 1374 ⁽⁴⁾.

TITULUS XII.

CAP. XXI.

Et quia nonnulli dudum terras, prata, terras (*sic*), molendina, silvas, nemora, domos, apothecas, census, instrumenta, acta, regesta, privilegia, et alia bona ad nos et Beneventanam ecclesiam et eius capitulum et alias ecclesias civitatis, diocesis et provinciae Beneventanae pleno iure spectantia detinuerunt occupata, seu alias indebite quovis modo, et ea solvere et restituere neglexerunt in eorum periculum animarum, in provinciali concilio moniti fuerunt ad excommunicationis poenam, ut infra mensem deberent reddere et restituere, et revelare detentores non restituentes; alias sen-

⁽¹⁾ Sanctorum conciliorum et decretorum collectio nova, ed. Mansi, Lucae, 1749 III, 1410-1411.

⁽²⁾ Ivi, V, 499.

⁽³⁾ Synodicon S. Beneventanensis Ecclesiae, continens XXI concilia, Romae, 1724, p. 33-34.

⁽⁴⁾ Ivi, p. 189-190.

tentiam excommunicationis incurrerent. Nos itaque confirmantes praemissa, omnes tales detentores non restituentes et non revelantes, eorumque participes excommunicatos auctoritate praesentis provincialis concilii nunciamus et declaramus.

Concilio provinciale VII di Benevento, del 1378 (1).

CAP. XXVII.

Item statuimus et praesenti constitutione sancimus, quod si quis ausu sacrilego praesumpserit aliqua instrumenta vel scripturas, et specialiter de actis, quae in nostra curia aut suffraganeorum nostrorum et aliorum ordinariorum provinciae Beneventanae ventilantur, furtive vel malitiose subtrahere vel doloso modo rapuerit, tanquam sacrilegus et ecclesiasticae rei suttractor, eo ipso sit excommunicationis sententiae incidatur.

Concilio provinciale IX di Benevento, del 1545 (2).

CAP. XXVI.

Scripturae metropolitanae aut provincialium curiarum ne subducantur, anathemate cavetur.

Sonno ipso facto excommunicati tucte quelle persuni de zoche gradu et dignità se siano, che furassero o vero permettessero furare acti, scripture, o vero instrumenti de la corte archiepiscopale, et de li ordinarii in diocesi et provintia dolosamente e fraudolosamente.

II. IL CONCILIO DI TRENTO, CARLO BORROMEIO.

Il concilio di Trento, se non credò, prescrisse come obbligatoria ancora un' altra specie di scritte ecclesiastiche, intendiamo i libri parrocchiali :

Habeat parochus librum, in quo coniugum et testium nomina, diemque et locum contracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat (3).

Parochus, antequam ad baptismum conferendum accedat, diligenter ab eis, ad quos spectabit, sciscitetur, quem vel quos ele-

(1) Ivi, p. 250.

(2) Ivi, p. 267.

(3) Concilii Tridentini canones et decreta, sessio 24, caput 1, nov. 1563.

gerint, ut baptizatum de sacro fonte suscipiant, et eum vel eos tantum ad illum suscipiendum admittant, et in libro eorum nomina describat (1).

Quanto alla *conservazione* di tali libri parrocchiali, non furono allora prescritte norme speciali. Il gran concilio, occupato e preoccupato della definizione di questioni vitali per la Chiesa romana, non trovò tempo di formulare appositi decreti in proposito e neppure in difesa delle altre scritture ecclesiastiche. Sol tanto durante la stessa 24.^a sessione dichiarò responsabili i capitoli diocesani della *conservazione* delle carte durante la vacanza delle sedi vescovili :

Quid muneris incumbat capitulo sede vacante.

Eidem quoque episcopo (ad ecclesiam vacantem promoti) teneatur capitulum de scripturis ad ecclesiam pertinentibus, si quae ad capitulum pervenerunt, rationem reddere.

Come si vede, pochi sono i decreti del concilio di Trento determinanti un essenziale perfezionamento del sistema di conservare le scritture ecclesiastiche. Tuttavia contenevano i germi per miglioramenti ulteriori che dovevano crearsi a mezzo dei sinodi provinciali da tenersi ogni tre anni, e di quelli diocesani annuali (2).

È da rilevarsi che la bolla memoriale « *Benedictus Deus* », emanata da Pio IV il 26 gennaio 1564 (3), con cui non solo vengono confermati i decreti del concilio, ma è anche prescritta a tutti i prelati la loro osservanza, trovasi firmata, fra gli altri 26 cardinali, pure da Carlo Borromeo. Fu egli, com'è noto, colui che per primo dei prelati d'Italia mise ad effetto le riforme stabilite teoricamente a Trento. E ciò vale pure quanto agli archivi della Chiesa, materia approfondita da lui nei sinodi della sua diocesi, come necessaria alla *conservazione* della proprietà, al mantenimento della disciplina e alla regolare amministrazione della chiesa, dunque parte integrante dell'ampio programma della riforma cattolica.

(1) Ivi, caput 2.

(2) Sessio IV, decretum de reformatione, caput 2.

(3) Bullarum Romanorum Pontificum collectio, tomus IV, pars II, Romae, 1745, p. 168-169.

Frattanto il summentovato Pio IV fissò, il 18 luglio 1564, colla costituzione « Ad perpetuam rei memoriam. Sicut ad sacrorum » (1), la data della obbligatorietà dei decreti del concilio dal 1.º maggio 1564, con cui, a mo' d'esempio, avrebbe dovuto cominciare dappertutto il funzionamento dei libri parrocchiali. Questi, ove versati più tardi agli archivi vescovili, ne formano una parte importante.

Riassumendo brevemente i capisaldi dei decreti riflettenti gli archivi ecclesiastici, emanati da cinque diversi sinodi della diocesi di Milano sotto la presidenza del cardinale Carlo Borromeo fra gli anni 1565 e 1579 (2), li vogliamo considerare qui come un insieme organico; poichè come tale formano la base di altri decreti di tal natura, emanati più tardi da papi e vescovi.

Il vescovo curerà l'istituzione di *archivi* in quelle chiese cattedrali o collegiate che ne siano ancora sprovviste (3). Non solo ogni chiesa urbana, ma anche ogni pieve avrà il suo archivio (4).

Tutte le chiese e istituti pii faranno due copie legalmente autenticate degl' *inventari dei loro beni e diritti*: l'una sarà consegnata al vescovo, l'altra all'arcivescovo. Le chiese collegiate terranno una delle due copie con sè nell'archivio proprio (5).

Ove vi sia archivio vescovile e capitolare in comune, esso sarà chiuso a due *chiavi*, una delle quali sarà custodita dal vescovo, rispettivamente prefetto di collegiata, l'altra dal capitolo (6). In caso invece di archivio capitolare speciale, due canonici ne terranno ciascuno una chiave, l'una differente dall'altra, cosicchè possano entrarvi solo di comune accordo (7). Morto il vescovo, delle due chiavi una sarà conservata dal vicario, l'altra da uno dei capitolari, per essere poi consegnate ambedue al vescovo

(1) Ivi, p. 178.

(2) Acta Ecclesiae Mediolanensis a Carolo cardinali S. Praxedis archiepiscopo condita, Federici card. Borromaei archiepiscopi Mediolani iussu collecta et edita, Mediolani, 1599.

(3) Ivi, p. 37, 467.

(4) Ivi, p. 665.

(5) Ivi, p. 36-37.

(6) Ivi, p. 37.

(7) Ivi, p. 100.

nuovo, verso cui saranno responsabili della buona custodia degli atti i due conservatori temporanei delle chiavi (1).

Fra le scritture da conservarsi nell'*archivio vescovile*, sulle quali sono date istruzioni molto particolareggiate (2), rilevansi:

Un libro contenente le bolle pontificie; altri per gl'istrumenti delle proprietà ecclesiastiche (3), per le consacrazioni delle chiese, degli altari, cimiteri e le benedizioni delle campane (4), per indicazioni sommarie e atti delle collazioni e provvisioni di benefici ecclesiastici (5), per le pene e multe inflitte dalla chiesa vescovile (6), per gl'istrumenti notarili attestanti i voti fatti dai fedeli (7), per i battesimi, cresime, matrimoni, stato d'anime, da versarsi annualmente dai parroci (8). Un luogo appartato dell'*archivio vescovile*, chiuso a due chiavi, una delle quali da conservarsi dal vescovo, l'altra dal suo cancelliere, resterà destinato agli atti della curia vescovile, dai quali si potranno estrarre copie a pagamento (9).

Nell'*archivio capitolare* saranno conservati gli atti relativi alle prebende dei canonici. Copie di tali atti non si potranno estrarre che col consenso del capitolo (10). Nell'*archivio di ciascun vicariato foraneo* saranno conservate le scritture riguardanti i benefici e luoghi pii del vicariato medesimo; nell'*archivio di ciascun seminario*, quelle relative ai diritti e beni di esso seminario (11).

Quanto agli *inventari*, in un armadio speciale dell'*archivio vescovile* ne sarà conservato uno comprendente i privilegi e diritti delle rispettiva chiesa (12). Inoltre ve ne saranno tali delle reliquie e immagini sacre, delle concessioni d'indulgenza, dei diritti e oneri

(1) Ivi, p. 73.

(2) Ivi, p. 690-714.

(3) Ivi, p. 61, 72, 190.

(4) Ivi, p. 127.

(5) Ivi, p. 147.

(6) Ivi, p. 189.

(7) Ivi, p. 215.

(8) Ivi, p. 243, 467, 985, 986.

(9) Ivi, p. 105.

(10) Ivi, p. 100, 985.

(11) Ivi, p. 798, 952.

(12) Ivi, p. 190.

di ciascun altare di tutte le chiese della diocesi ⁽¹⁾. Degl'inventari dei beni, diritti e degli oneri dei luoghi pii si faranno tre copie, una per l'amministratore, una per il rettore ecclesiastico e una per l'archivio vescovile; ciò vale specialmente per gl'inventari dei monasteri femminili, allo scopo di prevenire frodi nel numero delle monache ⁽²⁾. Nelle sacre visite si faranno inventari, in tre copie, degli archivi, anche di ciascuna pieve: una per il rettore della chiesa, la seconda per l'archivista diocesano, la terza da consegnarsi alla cancelleria vescovile per inserirla negli atti della sacra visita. Ogni diocesi infatti avrà il proprio archivista notaio, autorizzato a riscuotere una tassa per la riassunzione di documenti ⁽³⁾.

III. PIO V, SISTO V.

Fu di somma importanza per la disciplina, come pure per la conservazione della proprietà ecclesiastica, e di conseguenza per gli archivi della Chiesa, il breve memoriale di Pio V « Inter omnes », del 6 giugno 1566 ⁽⁴⁾. Con questo il papa non solo conferma i decreti del primo sinodo provinciale di Milano tenuto l'anno avanti dal cardinale Carlo Borromeo, ma li estende anche a tutte le chiese e monasteri, ordinando ai rispettivi superiori di metterli in esecuzione. Nella enumerazione di tali decreti si fa espressamente parola degli « archivaria et alia ad scripturarum, iurium et aliorum bonorum ecclesiasticorum conservationem, nec non fructuum, reddituum et proventuum ecclesiasticorum dispensationem pertinentia ». Se il papa qui parla soltanto del primo sinodo milanese, se formalmente ai decreti di questo solo rimaneva ristretta l'estensione alle altre chiese, si sottintendevano tuttavia tacitamente anche le deliberazioni degli altri sinodi da tenersi in avvenire dal Cardinale. Concludendo si può affermare che i decreti del concilio di Trento formano appena appena la base dell'ordinamento degli archivi ecclesiastici, mentre la costruzione ed

(1) Ivi, p. 115-119, 124, 127.

(2) Ivi, p. 194, 196, 924.

(3) Ivi, p. 665.

(4) Bullarum Romanorum Pontificum collectio, tomus IV, pars II, Romae, 1745, p. 299-301.

elaborazione particolareggiata del sistema risale a Carlo Borromeo. A Pio V poi se ne deve la estensione a tutte le chiese; almeno in teoria.

Di quest'ultimo papa havvi ancora un decreto che, a prima vista, potrebbe sembrare d'importanza soltanto temporanea, ma che la doveva avere invece duratura, siccome provocato da mali assai radicati nel regno di Napoli. Ivi accadeva spesso che vicari capitolari, poco scrupolosi nell'adempimento delle proprie funzioni, per rendere vana l'opera della giustizia, distruggessero atti criminali appartenenti alla curia vescovile. Ad ovviare a simile inconveniente gravissimo, papa Pio V, con bolla memoriale del 1.^o marzo 1571, « *Muneris nostri* », prescrisse ai vescovi del Regno di tenere presso di sè un inventario, autenticato debitamente dal notaio, delle cause criminali pendenti davanti il foro loro, di consegnarlo sigillato, prima della morte, al proprio confessore, dalle cui mani passerebbe poi al priore di un convento di regolari della sede vescovile, per esservi custodito fino all'arrivo del vescovo nuovo (1).

Come all'amministrazione interna in genere il gran pontefice Sisto V seppe imprimere, malgrado la brevità del suo pontificato, la nota caratteristica personale, così in ispecie a tutto quello che ha relazione cogli archivi, l'interesse per i quali era stato svegliato in lui da Cesare Baronio (2). Ma per apprezzare di più l'opera sua per gli archivi *ecclesiastici*, sarà necessario accennare almeno ai provvedimenti di lui e di due dei suoi antecessori per gli archivi dello Stato *temporale*, il quale, quasi per riflesso, risentiva anch'esso delle riforme materiate nel gran concilio.

Nella bolla di Pio IV, del 6 ottobre 1564, « *applicationis notariatum causarum civilium Camerae Apostolicae*, per tesaurarium generalem personis idoneis conferendorum » leggonsi istruzioni per la migliore conservazione degli atti notarili (3). Sotto il pontificato di Pio V, un monitorio di Alessandro Riario, proto-

(1) *Pii Papae V constitutiones, literae et decreta, eius mandato edita, Romae, 1573, p. 203.*

(2) T. O. RADLACH. *Realencyklopädie für protestantische Theologie*, Leipzig, 1896, I, 793.

(3) *Stampa a parte, Romae, 1564.*

notario apostolico e uditore generale della Camera Apostolica, del 12 febbraio 1566, ordina a tutti i notai della curia romana e ai parenti dei notai defunti di riportare all'archivio della curia medesima tutti gl'istrumenti e atti giudiziari (1). Il papa medesimo, con motu proprio del 19 agosto 1568, « Cum de literis », incarica Carlo Grassi, vescovo di Montefiascone, chierico della Camera Apostolica, e Onofrio Camaiani, preside della Camera, di redigere compendi, inventari e indici di tutte le scritture relative alla Chiesa Romana e alla Camera Apostolica (2).

Sulle orme dei precedenti muovonsi ancora i due motu propri di Sisto V sulla conservazione e sul ricupero delle scritture della Camera Apostolica, il primo « Ad excelsum » del 12 ottobre 1586 (3), il secondo « Non sine maxima », pubblicato il 27 aprile 1587 (4). In ambedue sono comminate pene contro chi detenga scritture della Camera Apostolica o non ne riveli l'esistenza. E come se ciò non bastasse, Sisto V fa pubblicare nuovamente, insieme al motu proprio del 27 aprile 1587, quello summentovato di Pio V « Cum de literis », del 19 agosto 1568 (5). Ma dove Sisto V si prova nel mettere in effetto delle idee nuove, quasi moderne, è nella creazione, al palazzo apostolico, di un archivio ecclesiastico generale, diretto da un archivista generale per cui scelse Giulio Cesare Moriconda, vescovo di Trivento. In tale archivio dovevano esser raccolti gl'inventari di tutti i beni, diritti e scritture di tutte le chiese e altri luoghi pii d'Italia: idea grandiosa, ma non attuabile in quei tempi! Essa rammenta, seppure da lontano, quella addirittura megalomane di Napoleone I, di concentrare a Parigi gli archivi di gran parte degli Stati di Europa.

Del resto, ben presto la mente aperta del papa, riconosciute giustificate le difficoltà incontrate, si ricredette, e con motu pro-

(1) Pii Papae V constitutiones, literae et decreta, Romae, 1573, p. 6.

(2) Ivi, p. 87-89. Ristampato in Bullarum Romanorum Pontificum ecc. Romae, 1746, tomus IV, pars III, p. 30-31.

(3) Ivi, 1747, tomus IV, pars IV, p. 259-263.

(4) Ivi, p. 300.

(5) Ivi p. 300-301.

prio « Provida Romani », del 29 aprile 1587 ⁽¹⁾, volle revocare l'ordine dato poco prima, mirando tuttavia nello stesso tempo ad una mèta raggiungibile. Prescrisse difatti a tutte le chiese e altri luoghi pii d'Italia la confezione d'inventari dei loro beni e diritti, come pure la conservazione di essi inventari in siti sicuri. Tale decreto, con breve memoriale « Regularium personarum », del 20 luglio 1588 ⁽²⁾, fu specificato nel senso che gl'inventari delle congregazioni monastiche del Laterano, di Cassino, dei Certosini, Camaldolesi, Olivetani, di S. Pietro in Vincoli, dei Crociferi, di S. Salvatore in Lauro e di S. Gervasio in Alga fossero custoditi nei rispettivi monasteri di Roma. A tale proposito merita di essere messo in rilievo, come ciascuna delle congregazioni cardinalizie fra cui, colla riorganizzazione politico amministrativa di Sisto V, fu diviso il trattamento degli affari ecclesiastici e civili, ebbe il suo proprio archivio ⁽³⁾.

Fattosi, nel modo esposto, riformatore della conservazione degli archivi ecclesiastici, non indugiò le riforme di quelli civili: Con bolla memoriale « Sollicitudo pastoralis », del 1.º agosto 1588, furono istituiti da Sisto V archivi notarili in tutte le città e paesi dello Stato Pontificio, dove non ce ne fossero ancora, eccettuate Roma, Bologna e la contea di questa ⁽⁴⁾. A integrare tale provvedimento credè con bolla memoriale « Sollicitudo ministerii », del 31 ottobre dell'anno medesimo, l'ufficio di reggente generale degli archivi notarili con giurisdizione propria ⁽⁵⁾. Soltanto a volo possiamo qui accennare, come un motu proprio di Gregorio XIV, del giugno 1591, sopprime l'ufficio di reggente generale degli archivi notarili per unirlo alla Camera Apostolica, un chierico della quale, da sorteggiarsi ogni anno, lo doveva reggere col titolo di presidente o prefetto degli archivi ⁽⁶⁾.

(1) Concilium Romanum in Basilica Lateranensi celebratum anno universalis iubilaei 1725 a Benedicto papa XIII, Romae, 1725, p. 241-245.

(2) Bullarum Romanorum Pontificum collectio, Romae, 1751, tomus V, pars I, p. 13-15.

(3) BROM GISBERT, Guide aux archives du Vatican, Romae, 1910, p. 17.

(4) Bullarum ecc. p. 15-17.

(5) Ivi, p. 17-19.

(6) VECCHI PIER ANDREA, Collectio constitutionum pro bono regimine universitatum, Romae, 1732, I, 74-76.

Conflitti di competenza fra gli archivi ecclesiastici e secolari non potevano mancare. La Congregazione del Concilio, in una causa fra il vescovo e la comunità di Città di Castello sulla conservazione delle scritture del foro episcopale, opinò, con lettera al vicario generale di Perugia, del 19 settembre 1625, doversi conservare tutte le scritture rogate dal cancelliere del foro vescovile in questa cancelleria e *non* nell'archivio comunale. Per di più un decreto della suddetta Congregazione, del 9 dicembre dell'anno medesimo, specificò in tutti i particolari le scritture spettanti al foro vescovile da conservarsi in questa cancelleria ⁽¹⁾. Per un'altra ragione, non sappiamo quale, dalla Congregazione del Concilio fu impartita, nel 1626, al vescovo di Como una istruzione sulle scritture da conservarsi negli archivi vescovili. Questo « Catalogo delle scritture che devonsi conservare negli archivi delle curie vescovili », si divide nei seguenti quattro paragrafi:

§ I. Delle scritture in ordine alle persone ecclesiastiche, suddiviso in 12 capi.

§ II. Delle scritture in ordine a' luoghi sagri o ecclesiastici, suddiviso in 5 capi.

§ III. Delle scritture in ordine a cose sagre o ecclesiastiche, suddiviso in 9 capi.

§ IV. Delle altre scritture in cause civili e criminali ⁽²⁾.

IV. VINCENZO MARIA ORSINI PRIMA DELLA SUA NOMINA AD ARCIVESCOVO DI BENEVENTO.

Com'è stato esposto sopra, papa Pio V, con breve memoriale del 6 giugno 1566, rese obbligatoria l'estensione dei decreti borromei a tutte le altre chiese. E che molte li adottassero, almeno teoricamente, si può provare con numerosi esempi, perfino esteri. Fra gli altri, nella riforma della chiesa d'Inghilterra, proposta dal cardinale Reginaldo Pole, legato apostolico, abbiamo « *Decretum X. De rebus ecclesiae non alienandis et*

⁽¹⁾ Ivi, 1734, II, 51-52.

⁽²⁾ Conosciamo questo « Catalogo » soltanto dalla menzione che ne è fatta nel succitato *Concilium Romanum, Romae, 1725*, p. 25, e dalla sua pubblicazione, ivi, 262.

bonorum inventario conficiendo etc. » (1). Nel 1581 il concilio di Rouen decretò d'istituire archivi laddove non ve ne fossero ancora (2). Fra i decreti del sinodo provinciale di Ravenna, tenuto nel 1568, havvi un titolo speciale, diviso in 5 capitoli che tratta degli archivi (3). La loro istituzione, rispettivamente la compilazione d'inventari dei beni ecclesiastici, viene pure decretata dai concili di Napoli nel 1576 (4), di Cosenza nel 1579 (5), di Amalfi (6) e di Santa Severina (7) nel 1597.

Se da una parte molte diocesi seguivano più o meno rigorosamente l'esempio di Milano, dal canto suo la Curia Romana contribuì all'osservanza di quelle prescrizioni, colla pubblicazione del proprio rituale, dove trovansi le norme seguenti per la tenuta dei libri parrocchiali:

De iis, quae in sacramentorum administratione generaliter servanda sunt.

Postremo quisquis sacramenta administrare tenetur, habeat libros necessarios ad officium suum pertinentes, eosque praesertim, in quibus variarum parochialium functionum notae ad futuram rei memoriam describuntur, ut ad finem huius ritualis habetur (8).

Formulae scribendae in libris habendis apud parochos, ut infra notatur etc. (9).

Vincenzo Maria Orsini nacque nel 1649 e prese gli ordini religiosi giovanissimo. Apparteneva dunque ad una generazione la cui istruzione e educazione erano perfettamente compenetrata dai decreti e dallo spirito del concilio di Trento. Vi erano tuttavia alcuni lati dell'amministrazione e della disciplina ecclesia-

(1) Concilium Tridentinum etc. Quibus accessit Reginaldi Poli, cardinalis etc. liber unus, Lovanii, 1567, p. 553.

(2) LICHTENBERGER, Encyclopédie des sciences religieuses, Paris, 1877, I, 555.

(3) Sanctorum conciliorum et decretorum collectio nova, ed. Mansi, Lucae, 1751, V, 799.

(4) Ivi, p. 1031-1032.

(5) Ivi, p. 1149-1150.

(6) Ivi, p. 1324-1325.

(7) Ivi, p. 1245-1248.

(8) Rituale Romanum Pauli V, pontificis maximi, iussu editum. Antverpiae, 1617, p. 4.

(9) Ivi, p. 347.

stica, dove l'esecuzione dei severi dettami dei padri di Trento e specialmente di Carlo Borromeo, lasciava ancora a desiderare. A riparare a tale difetto sentivasi portato l'Orsini, il quale, mentre era ancora semplice frate domenicano, palesava già una spiccata tendenza allo studio della storia della chiesa. Raccontavasi aver egli letto gli annali ecclesiastici del Baronio ventiquattro volte dal principio alla fine ⁽¹⁾. Dunque se un giorno doveva essere scelto lui a reggere una diocesi, non solo la cura per la conservazione e l'accrescimento del patrimonio ecclesiastico, ma anche l'apprezzamento della storia della chiesa doveva fare di lui un ordinatore assennato e custode vigile degli archivi sottopostigli. Infatti della sua operosità per gli archivi della chiesa l'Orsini lasciò tracce larghe nell'arcidiocesi di Siponto (Manfredonia), quantunque non la reggesse per più di cinque anni, cioè dal 1675 al 1680. Non era cosa da poco che dell'intero patrimonio ecclesiastico della diocesi facesse redigere in forma legale un inventario generale e ne consegnasse copia autentica ad ogni luogo pio della diocesi. Non contento di ciò, volle ricostituire, con documenti fino allora dispersi e in cattivo stato di conservazione, l'archivio arcivescovile di Siponto. Ordinò inoltre la formazione di un archivio per ogni parrocchia, e per gli altri luoghi più almeno un armadio, chiuso a chiave per la conservazione delle rispettive carte. Prescrisse ancora la consegna d'inventari di ciascuno di questi archivi e archivietti all'archivio vescovile ⁽²⁾. Emanò pure un « Metodo per far gl'inventarii de' beni ecclesiastici » ⁽³⁾, e una « Formola per i cinque libri parrocchiali » ⁽⁴⁾.

(1) MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venezia, 1840, V, 8.

(2) SARNELLI POMPEO, Cronologia de' vescovi et arcivescovi sipontini, Manfredonia, 1680, p. 420; GUARNACCI MARIO, Vitae et res gestae pontificum Romanorum, Romae, 1751, I, 43. Ma fonte principale sono gli Acta Synodi Diaecesanae S. Ecclesiae Sipontinae a fr. Vincentio Ursino, Romano, ord. praed. celebratae diebus 30, 31 maii et prima iunii 1678, Maceratae 1678, I, 308-309, 313-315. Per il gentile interessamento dei professori comm. Eugenio Casanova e cav. uff. Nicola Barone abbiamo potuto consultare a Roma l'esemplare di quest'opera regalato nel 1679 dallo stesso card. Orsini alla congregazione dell'Oratorio di Napoli.

(3) Ivi, II, 358-369.

(4) Ivi, II, 392-395.

V. VINCENZO MARIA ORSINI QUALE ARCIVESCOVO DI BENEVENTO.

Dopo aver retto la diocesi di Cesena dal 1680 al 1686, trovò in quella di Benevento un campo vastissimo per il suddescritto genere di attività. È vero che buone *disposizioni* per la conservazione degli atti della chiesa non vi mancassero. Anzi, ubbidienti agli ordini di Pio V, i diversi arcivescovi di Benevento, fra gli anni 1567 e 1656, non trascurarono nei concili provinciali di raccomandare l'applicazione dei decreti borromei cosicchè all'arrivo dell'Orsini, nel 1686, vi erano in vigore, almeno teoricamente, le norme seguenti:

Tutti i vescovi dell'arcidiocesi istituiranno nel sito più sicuro del vescovado archivi che saranno provveduti d'inventari (1). Un esemplare del catasto dei beni ecclesiastici sarà conservato nell'archivio vescovile, l'altro in quello capitolare (2). Nel primo si conserveranno pure le scritture dei luoghi pii (3). Dei due esemplari degl'inventari dei beni dei luoghi pii uno sarà conservato nell'archivio vescovile, l'altro dal rettore dello stesso luogo pio (4). Inoltre un esemplare dell'inventario generale di tutti i beni, benefici e diritti ecclesiastici di ciascuna diocesi sarà conservato nell'archivio vescovile della medesima, e un altro nell'archivio metropolitano (5). All'archivio della curia vescovile che avrà la sede sua nel vescovado medesimo, saranno tenute separate le carte civili da quelle criminali (6).

I capitoli delle cattedrali e collegiate, qualora non avranno archivi propri separati, dovranno per lo meno tenere un armadio speciale nell'archivio vescovile (7). Il bibliotecario della cattedrale conserverà le scritture del capitolo (8). Nell'archivio vescovile saranno conservati libri contenenti i nomi dei carcerati dalla cu-

(1) Synodicon S. Beneventanae Ecclesiae, Romae, 1724, p. 311-312.

(2) Ivi, p. 312.

(3) Ivi, p. 320.

(4) Ivi, p. 352.

(5) Ivi, p. 497-498.

(6) Ivi, p. 505.

(7) Ivi, p. 312, 505.

(8) Ivi, p. 309.

ria vescovile, i benefici ecclesiastici, le promozioni del personale ecclesiastico, le bolle pontificie, editti, legati pii, copie dei libri parrocchiali di battesimi, matrimoni, cresime, morti, stato delle anime, confessi, scomunicati (1).

Tutti gli archivi ecclesiastici saranno chiusi a due chiavi. Delle due chiavi dell'archivio vescovile una sarà conservata dal notaio della curia vescovile, l'altra da persona di fiducia del vescovo. Durante la vacanza di sede, una sarà conservata dal vicario capitolare, l'altra dall'arcidiacono, quale primo dignitario della cattedrale (2). Nelle chiese cattedrali una delle chiavi sarà custodita dal vescovo, l'altra dal capitolo; nelle collegiate una dal prefetto, l'altra dal capitolo (3).

Appena insediatosi a Benevento, il cardinale Vincenzo Maria Orsini, in data 1.º giugno 1686, volle emanare un editto « intorno alla confezione de' nuovi libri parrocchiali e al regolato ed uniforme registramento delle cose a' medesimi libri appartenenti »: Ogni parroco della città e diocesi di Benevento doveva impiantare, come da moduli allegati, 5 libri parrocchiali, cioè per i battezzati, cresimati, matrimoni, lo stato delle anime e i defunti (4). A questi i decreti del 4.º sinodo diocesano, tenutosi nel 1689, aggiunsero come sesto libro parrocchiale quello dei decimi, per cui fu dettato formulario apposito due anni più tardi (5). Ma fin dal 1690 l'arcivescovo aveva rivolto domanda formale ad ogni parroco, se portasse con sè al sinodo diocesano la nota dei parrocchiani non confessi o non comunicati, se avessero compilato nuovamente lo stato delle anime, e consegnato la nota dei bestemmiatori e altri passibili di pene ecclesiastiche, e la statistica dei battezzati, matrimoni e i libri parrocchiali (6).

Come per questi così per gl'*inventari* dei beni della chiesa Vincenzo Maria Orsini volle provvedere fin dal primo sinodo

(1) Ivi, p. 303, 344, 352, 365, 366, 404, 493, 504-505.

(2) Ivi, p. 505.

(3) Ivi, p. 498.

(4) Prima Dioeclesana Synodus S. Beneventanae Ecclesiae a fr. Vincentio Maria, archiepiscopo, celebrata die 24 augusti anno 1686, Beneventi 1695, p. 29-33.

(5) Sexta Dioeclesana Synodus celebrata anno 1691, Beneventi, 1698, p. 14.

(6) Quinta Dioeclesana Synodus, celebrata anno 1690, Beneventi 1697, p. 41-42.

tenuto da lui a Benevento. Prescrisse infatti che delle due copie dell'inventario da comporsi a tenore della costituzione di Sisto V « Provvida », del 29 aprile 1587, una rimanesse presso il possessore o l'amministratore dei beni, e l'altra fosse consegnata all'archivio arcivescovile ⁽¹⁾. Dettò pure istruzioni per il regolare impianto degli inventari ⁽²⁾ e constatò nel 5.º sinodo, se fossero terminati ⁽³⁾. Più importante ancora è l'istituzione di archivi per ogni e qualsiasi chiesa dell'arcidiocesi, disposta nel sinodo del 1691 come appresso :

CAPUT X ⁽¹⁾.

De bonis ecclesiasticis, inventario et archivo.

I. Cum bona ecclesiarum, praetia peccatorum, deposita pietatis et patrimonium Christi sint, earum rectores cum omni diligentia et bona fide, quae Deo debetur, qui omnia providet, gubernare debent et custodire. Quamvis autem nos pro pastorali nostra sollicitudine in archivo nostro archiepiscopali omnium ecclesiasticorum bonorum tam civitatis quam diocesis inventaria, uno et viginti ingentibus voluminibus comprehensa, reposuerimus, convenit tamen, ut inaquaeque nostrae diocesis ecclesia sive collegiata, sive conventualis et receptitia, sive parochialis suum habeat archivum, quod infra mensem post hanc publicatam constitutionem conficiatur.

In eo documenta omnia hactenus dispersa infra tres menses collecta reponantur, et inventarii nobis traditi duplicatum habeatur, ac quae deinceps conficiuntur instrumenta, serventur. Archivi clavis, ubi communitas est, ab archivista ad id a communitate electo custodiatur, qui documentorum inventarium habeat, quod singulis annis successori archivistae, et tunc pariter authenticum eius duplicatum curiae nostrae omnino tradet. Ubi solus ecclesiae rector, ibi ipse sit custos, et si non archivum, armarium saltem bene compactum, tutum et clavi munitum sibi construat. Quorum si qui-

⁽¹⁾ Prima Dioecesisana Synodus ecc., p. 14.

⁽²⁾ Ivi, p. 54-64.

⁽³⁾ Quinta Dioecesisana Synodus ecc., p. 42.

⁽⁴⁾ Sexta Dioecesisana Synodus S. Beneventanae Ecclesiae a fr. Vincentio Maria archiepiscopo celebrata die 24 augusti anno 1691, Beneventi 1698, p. 9.

spiam neglector fuerit, pro quavis transgressione decem ducatorum poenas dabit.

Dunque fin d' allora nell' archivio metropolitano il solerte arcivescovo aveva raccolto in ben 21 ampi volumi gl' inventari dei beni spettanti alle chiese e ad altri luoghi pii della diocesi. Ribadì e sintetizzò le già date disposizioni nel 14.º concilio provinciale di Benevento, del 1693, dove fin dal 1656 non si era tenuto altro.

Ecco il

TIT. XV (¹).

DE FIDE INSTRUMENTORUM.

CAP. I.

Archiva ab episcopis instituantur. Capitula vel armarium in episcopali constituant.

Archivum, in quo acta omnia ecclesiarum recondantur, episcopi quamprimum instituendum curent, et scripturas omnes tam ad ipsos, quam ad rationes et iura ecclesiarum spectantes, quoad fieri potest, collectas, in eo servent. Capitula vero cathedralium aliarumque insignium collegiatarum, nisi proprii archivi instituendi vires habeant, ne scripturae disperdantur, in episcopali suum speciale armarium constituant.

CAP. II.

Episcopi intra sex menses inventaria bonorum ecclesiasticorum nondum peracta, conficiant. Archivum metropoliticum commendatur.

Cum sanctae sedis decreto in *Beneventana* die 19 maii 1597 nostrae provinciae episcopis demandatum fuerit, ut ante provinciale concilium omnium bonorum ecclesiarum et locorum piorum inventaria conficiant, idque superioribus provincialibus synodis, sub clarae memoriae archiepiscopis Maximiliano de Palumbaria, anno 1599, et Joanne Baptista Foppa, anno 1656, inculcatum reperitur, haec sancta synodus mandat episcopis omnibus, ut Sixtinae

(¹) Synodicon S. Beneventanensis Ecclesiae, continens concilia XXI summorum pontificum sex, archiepiscoporum quindecim collecta, cura fr. Vincentii Mariae Ursini, archiepiscopi, nunc Benedicti XIII, pontificis maximi, Romae, 1724, p. 525-526.

quoque constitutioni, quae incipit: *Provida*, emanatae anno 1587, die 9 iunii, morem gerentes, inventaria bonorum ecclesiarum suarum, piorumque locorum infra sex menses, si qui adhuc conficienda non curaverint, conficiant, in quibus annuos census ac redditus, bona mobilia, credita, ac immobilia, locorum finibus appositis, ac cetera huiusmodi describant.

Inventariorum autem duo erunt exempla, publici notarii manu roborata, quorum alterum penes se ii, quorum interest, retinebunt: alterum, in episcopali reponendum archivo, consignabunt. Currentibus addet calcaria exemplum metropolitae nostri praesidis, quo instante eadem sancta synodus tres delegit commissarios, suos videlicet coepiscopos . . . , ut quod in archiepiscopio idem metropolita instituit archivum, visitarent; qui, visitatione peracta, sanctissimis patribus retulerunt, esse illud prope admirabile, cum in eo praeter vastae dioecesis et amplissimae provinciae scripturas, antea dispersas et ferme dissipatas, non solum collegerit, sed etiam miro ordine digesserit, et inter cetera inventarium omnium bonorum ecclesiarum, locorumque piorum civitatis et dioecesis in 22 ingentia volumina summo labore et sumptu distributum, pastorallem eius sollicitudinem mirifice commendet.

CAP. III.

Eorum, quae in archivo servanda sunt, catalogus indicatur.

Cuncta vero, quae in episcopali servanda sunt archivo, sacra congregatio concilii litteris datis die 18 decembris 1626 ad episcopum Comensem enumeravit ⁽¹⁾, eorumque catalogus in fine appositus dabitur.

Catalogo delle scritture che si devono conservare nell' archivio della corte vescovile ⁽²⁾.

§ I. Delle scritture in ordine alle persone ecclesiastiche. (Seguono 13 capi).

§ II. Delle scritture in ordine a' luoghi sagri o ecclesiastici. (Seguono 5 capi).

⁽¹⁾ Vedi sopra, p. 169.

⁽²⁾ Synodicon, p. 567-568. Questo « Catalogo » essendo meno ampio e ordinato della « Istruzione » che fu annessa più tardi da Benedetto XIII alla sua « Costituzione », non lo riproduciamo.

§ III. Delle scritture in ordine a cose sagre o ecclesiastiche.
(Seguono 17 capi).

CAP. IV ⁽¹⁾.

Episcopi inventarium authenticum omnium suae curiae actorum penes se habeant. Si vero longi itineris vel mortis casus occurrerit, quid agendum sit, praescribitur. Poenae in actorum temeratores recensentur.

Ut autem archivum perpetuo integrum custodiat, sancta synodus in memoriam revocat constitutionem Pii papae V (Const. 121), quae incipit: *Muneris nostri* ⁽²⁾. (Segue il testo di tale costituzione).

Nel 1702 l'immane lavoro dell'inventariazione dei beni ecclesiastici era terminato. Ma dovendosi rinnovare, a tenore della citata costituzione di Pio V, ogni dieci anni, l'Orsini, nel 1712, pubblicò l'elenco di 62 paesi dell'arcidiocesi, in cui gl'inventari dei beni ecclesiastici erano stati rinnovati ⁽³⁾.

Continuandosi sempre il lavoro della nuova inventariazione, l'arcivescovo man mano fece pubblicare elenchi suppletivi ⁽⁴⁾. Le conseguenze, anche materiali di tale impegno non si fecero aspettare. Difatti le rendite dei beni ecclesiastici aumentarono sensibilmente. L'originale di ciascun inventario era riposto nell'archivio arcivescovile da cui si estraevano poi le copie autentiche per conservarle nell'archivio del rispettivo paese.

Parte di essi inventari conservavansi nella biblioteca del capitolo della cattedrale ⁽⁵⁾.

Del resto, per l'ufficio di bibliotecario capitolare, fin dal 1695 l'arcivescovo aveva dettato le norme seguenti, che furono poi approvate dal concilio provinciale del 1698 ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Ivi, p. 526.

⁽²⁾ Vedi sopra p. 166.

⁽³⁾ *Vigesima septima Dioecesis Synodus S. Beneventanae Ecclesiae, Beneventi, 1712, p. 13-15.*

⁽⁴⁾ Vedi le relative relazioni sui sinodi diocesani.

⁽⁵⁾ *Trigesima quinta Dioecesis Synodus S. Beneventanae Ecclesiae, Beneventi, 1720, p. 17-20.*

⁽⁶⁾ *Synodicon Dioecesis S. Beneventanae Ecclesiae, pars I, Beneventi, 1723, p. 11-12.*

CAPITOLARE IX.

Dell' ufficio del bibliotecario.

8. Appartiene al medesimo haver diligente custodia delle scritture pubbliche e degli strumenti del capitolo; essendo gran preggio della nostra chiesa, dopo tante rovine della città, havere antichissimi documenti originali di bolle, strumenti e scritture memorabili.

9. Non è lecito al bibliotecario permettere che dalla biblioteca siano estratti libri o scritture. E perchè in altri tempi non se n'è tenuta la sollecita cura che si doveva, essendo hoggi colla diligenza del moderno bibliotecario ordinata esattamente, vietamo sotto pena di scomunica *latae sententiae*, riservata all'arcivescovo, che in avvenire indi non si estragga cosa spettante al capitolo senza il consenso del medesimo capitolo, e con registrarsi la scrittura che si dee estrarre, ed il nome di chi la riceve, in un libro col giorno ed anno, nel quale si estrae; nè cosa spettante alla nostra chiesa, senza nostro ordine espresso, e colle cautele accennate.

10. Sarà cura del bibliotecario, essendo l'arcivescovo gravemente infermo, di riverentemente avvisarlo, o farlo avvisare dal confessore, che faccia consegnare l'inventario delle scritture, a tenore della costituzione CXXI del beato Pio V, che comincia: *Muneris nostri*, la cui osservanza è inculcata nel nostro concilio provinciale del 1693, al cap. 4. tit. XV.

11. Seguita la morte dell'arcivescovo, se fuori della città; subito havutane la notizia, se in città; immediatamente il bibliotecario con due testimoni suggellerà col proprio suggello le scritture esistenti presso l'arcivescovo e suoi ministri, e le metterà in archivio. Lo stesso farà delle scritture della cancelleria, che suggellerà col suo suggello e con quello del cancelliere, e metterà nel medesimo archivio. Finalmente coll'archivista in presenza di detti due testimoni suggellerà l'archivio sopraddetto con tre suggelli, cioè con quello del capitolo, col proprio e con quello dell'archivista. Fatto il vicario capitolare, si farà la consegna di tutto coll'inventario, assistendo l'archivista per l'archivio e il cancel-

liere per la cancelleria. Delle scritture che erano presso l'arcivescovo, si farà l'inventario, e suggellate con tre suggelli del capitolo, del bibliotecario e dell'archivista, si serberanno per lo arcivescovo successore.

12. Ed acciocchè il bibliotecario possa adempire puntualmente quanto si è detto, gli concediamo facoltà di poter procedere colle censure, ed il capitolo dovrà somministrargli il braccio, eziandio della famiglia armata per farlo ubbidire; e ricusando il capitolo di dargli il braccio, l'arcivescovo successore procederà contro di esso capitolo, a cagione che per sua colpa non sono state assicurate le scritture.

13. In caso di assenza del bibliotecario, purchè ella non sia affettata, ed in caso di vacanza del bibliotecariato, il capitolo deputerà un canonico habile per l'adempimento delle cose suddette.

14. Ed affinchè le scritture medesime in niuna maniera possano essere dissipate o distratte, oltre alle pene stabilite nella suddetta costituzione CXXI del beato Pio V, chi contravverrà, incorra nella pena della scomunica *latae sententiae* riservata allo arcivescovo successore.

CONSTITUTIONES (1).

TIT. I. CAP. II.

Pianae constitutionis contra episcopalis archivi, sede vacante, violatores observantia inculcatur.

Eiusmodi est, quod non sine acerbissimo doloris sensu s. synodus accepit, nulla videlicet constitutionis b. Pii V CXXI, quae incipit: *Muneris nostri*, quamque superiore concilio tit. XV *De fide instrumentorum*, cap. IV, serio inculcavit, rationem habitam fuisse, sed in hoc quinquennii interstitio non defuisse, qui, cathedrali suo viduata pastore, in episcopale archivum, conniventibus qui custodire tenebantur, manus iniectis; et ne delictorum cognitio vel vindicta uspiam consequatur; processus surripuisse et occultasse: proinde omnibus mandat episcopis, ut contra huiusmodi violatores eorumque fautores et notarium inquirant, et poenis

(1) Ivi, pars II, p. 48.

in praefata constitutione inflictis pro exemplo coerceant, ut nefarium hoc facinus e nostra provincia omnimodis eliminetur.

Quello che l'arcivescovo Vincenzo Maria Orsini fece personalmente per la conservazione delle numerosissime pergamene, fu descritto da lui come segue :

Intorno alle scritture, particolarmente in carta pergamena (1).
Ex append. XXIV synodi n. I.

I.

DECRETI

della s. visita per lo buon regolamento delle scritture della biblioteca della s. chiesa metropolitana.

Fr. Vincenzo Maria ecc.

I. Dipendendo non meno dalla notizia delle antiche scritture, che dalla regolata conservazione delle medesime il bene delle repubbliche e delle private famiglie, abbiamo stimato nostro debito indispensabile verso la nostra chiesa metropolitana :

I. Di leggere tutte le numerose scritture da' nostri maggiori providamente raccolte e fin' hora conservate nella biblioteca di essa, secondo il sentimento di Tullio : *Videtur, quidquid literis mandatur, id commendari omnium lectione decere.*

II. Di ordinarle distinguendole in varie materie e classi.

III. Di sommarle e catalogarle co' proprii indici.

IV. Di formarne distinti 453 volumi, senza i due tomi degl' indici generali.

V. E d' inserire in detti volumi 3869 fogli in pergamene sotto i proprii luoghi, dopo di avergli fatti bene purgare dalle immondezze, e ristorare con incamiciargli nelle parti rose dal tempo.

2. Fatica che ci ha costato ed indefessa applicazione di mente in quattro interi mesi, e danaio fino alla somma di ducati 352.75.6. Tutto però assai poco a riguardo della preziosità di sì nobile suppellettile inapprezzabile per l' antichità, giusta il detto di un erudito : *Sicut unguentis et vinis, ita et scripturis pretium addit antiquitas.* Tali appariscono tra le altre scritture, benefiche e per

(1) Ivi, pars II, p. 134-143.

onore e per utilità della nostra chiesa, gli originali diplomi del nostro antico principe Radelchi I, segnato nell'anno 839, e della venerabile bolla apostolica di papa Leone IX, spedita nel 1053.

3. Acciocchè per l'avvenire queste nostre fatica e spesa non riescano di solo ornamento e venustà agli occhi de' nostri canonici, rimirando solo la fabbrica della stanza che già inalzammo per uso di questa nostra biblioteca dopo il primo tremuoto del 1688, e gli armari dipinti, le coverte degli accennati 453 volumi, o il finto organetto de' XXI tubi, che senza sonare cantano i pregi della nostra chiesa, proponiamo alla loro seria considerazione la poderosa similitudine di Trivero, che così la espresse ne' suoi apoftegmi: *Qui divite gaudent librorum suppellectile atque illorum magis fruuntur spectaculo, quam studio, similes pueris, quibus totas noctes lampades ardent, sed parum advigilant.* Così rileggendo e zelando questi monumenti, ne trarranno nelle bisogne della loro comune madre gli opportuni e pronti soccorsi ed aiuti.

4. Tanto per ciò si è da noi operato fin oggi; ma affinchè si continui ne' vengenti tempi il dato regolamento alle future scritture, ordiniamo strettamente le cose seguenti.

§ I.

Delle nuove scritture.

§ II.

Di nuovi strumenti e platee.

§ III.

De' bastardelli.

§ IV.

Delle scritture appartenenti alla giurisdizione di S. Lupo.

§ V.

Dell' inventario delle scritture.

1. Giova sommamente alla conservazione delle scritture l'aversi di esse un esatto inventario; per tanto ordiniamo al bibliotecario che per l'imminente sinodo debba consegnare al nostro archivista in due tomi in carta imperiale ben trascritti tutti gl'indici, che noi abbiamo premessi a tutti i precalendati 453 volumi, sotto la pena statuita nel nostro sinodo VI, cap. X, numero I. Ed esortiamo il nostro capitolo a ricavarne una consimile copia da serbarsi continuamente nella biblioteca.

2. Item successivamente a' nuovi volumi doverà il bibliotecario pro tempore non solo compilare ed annettere in ciascun tomo il proprio indice, ma riportarlo nell'inventario generale, e consimile duplicato consegnare nell'archivio metropolitano.

§ VI.

Della custodia delle scritture.

Ricalchiamo il divieto di estraersi qualsiasi scrittura dalla biblioteca che pubblicammo nel cap. IX, num. 9 de' capitolari, ed insieme la pena della scomunica di lata sentenza, riservata a noi nel caso che senza licenza, *ut ibi*, o senza la debita ricevuta da registrarsi in un libro, si estraesse dalla biblioteca un qualche foglio, o non ancora allegato in tomi, o il volume ove quello già fosse inserito.

§ VII.

Delle scritture in pergamene di 15 altre chiese urbane.

1. Avendo noi osservato nel maneggiare le 3869 pergamene della biblioteca, l'estremo bisogno che avevano, di essere purgate, spianate ed incamiciate, ci siamo accinti alla stessa opera per le altre pergamene in numero 6513, che si conservano negli archivi particolari delle seguenti 15 chiese di questa nostra città.

2. Con orrore le abbiamo rivedute, massime le 39 della parrocchiale di S. Stefano, per averle ritrovate in parte marcite, ed in parte enormissimamente bucate da sorci, quasi che solo nel precetto di materialmente far riporre le scritture negli armari, la costituzione sinodale intorno agli archivi fosse ristretta.

3. Onde con incessante fatica, e nostra e di parecchi altri, e colla spesa di ducati 338, si sono finalmente le medesime pergamene spianate e ripurgate, incamiciate, sommariate e legate in 189 volumi, col premettere nel principio di cadauno il suo peculiare indice.

4. Per provvedere nell'avvenire a tanto disordine, ordiniamo agli archivisti delle medesime chiese, soggette alla nostra giurisdizione arcivescovile, di osservare rispettivamente quanto abbiamo prescritto per le scritture della biblioteca, cioè

5. Le 15 chiese nominate in questo § sono le seguenti.

(Seguono i nomi di 15 chiese col numero delle relative pergamene e volumi che ascendono a)	. pergamene	6513 in vol. 189
Della biblioteca	«	3869 « 453
Tutte le pergamene sommano		10382 in vol. 642

CONCLUSIONE

La presente nostra visita delle narrate scritture, dirizzata alla perpetua conservazione di monumenti sì ubertosi al nostro capitolo ed alle altre mentovate nostre chiese, perchè rimanga *quasi signum in manu et quasi monumentum ante oculos*, non meno de' custodi che degl'interessati, per esattamente osservarla, concludiamo con un poderoso detto di Tullio: *Maior haereditas venit unicumque nostrum a legibus, quam ab iis, a quibus illa bona relicta sunt: nam ut perveniat ad nos fundus, testamento alicuius fieri potest; ut retineamus, quod nostrum factum est, sine lege non potest.*

Letti e pubblicati a' dì 7 giugno 1709, e di nuovo confermati nel consesso sinodale canonicamente ragunato nella nostra chiesa metropolitana a' 24 di agosto dello stesso anno 1709.

Fr. Vinc. Maria Card. Arc.

F. A. Primicerio Finy Segr. del Sin.

Ex appendice XXV synodi, n. I et XV.

II.

Notificazione con cui si pubblica il calcolo delle pergamene urbane e diocesane, e della spesa per la ordinazione delle medesime, terminata agli 11 di agosto 1710 dopo il sinodo diocesano de' 24 agosto 1709.

Fr. Vincenzo Maria ecc.

Benchè nell'appendice del nostro sinodo 24 diocesano fossero state registrate le pergamene tanto della biblioteca della nostra metropolitana quanto di 15 altre chiese urbane, in numero di 10382 ordinate, sommariate, ed inserite in 642 volumi, pure proseguendosi la revisione delle pergamene di 7 altri luoghi più

urbani, oltre a quelle della comunità, se ne sono tra queste ritrovate confuse n. 32 appartenenti alla stessa biblioteca e ad altre 8 chiese delle 15 già registrate nel suddetto sinodo, e sono

Di più si sono ordinate e sommariate altre scritture in carta papiracea nella suddetta comunità in volumi 140, colla spesa di duc. 90, oltre a duc. 10, spese per la composizione delle 174 pergamene, come dalla seguente ricevuta de' signori consoli.

Attestiamo noi infrascritti consoli di questa città di Benevento, come essendosi da' signori consoli nostri predecessori osservata ed ammirata la grande opera della ordinazione di tutte le scritture della biblioteca di questo illustriss. capitolo metropolitano e degli archivi ecclesiastici urbani e diocesani, fatta nell'anno scorso dalla conosciuta sollecitudine pastorale, ed ammirabile zelo del nostro eminentissimo sig. cardinale Orsini, arcivescovo, furono da' medesimi signori consoli portate humilissime suppliche ed istanze fervorosissime all' E. S., perchè si fosse compiaciuta di prendersi l' incomodo di riconoscere ed ordinare nella stessa maniera le scritture del nostro archivio, le quali da anni ed anni restavano in deplorabile confusione. Essendosi quindi contentata l' E. S. di assumersi una tanta fatica, furono immediatamente consegnate alla di lei incorrotta fedeltà tutte le scritture medesime, così in carta pergamena come in carta papiracea, le quali già riconosciute, divise, sommariate, ordinate co' suoi titoli, e ben composte, colla spesa di proprio danaio di S. E. in somma di ducati 100, riceviamo hoggi per mano del reverendissimo signor canonico Troysi in centoquarantaquattro volumi, cioè quattro che contengono 174 documenti in pergamena, e 140 le altre scritture in carta papiracea, come nel retroscritto indicolo delle medesime.

Onde a perpetua memoria ed a grato riconoscimento di un tanto beneficio ricevuto dalla nostra comunità, ne confessiamo alla benignità ed al paterno affetto dell' E. S. le nostre comuni e particolari obbligazioni. Ed in fede ecc.

Dato dal palazzo magistrale questo dì 12 agosto 1710.

(Seguono le firme del capoconsole, dei consoli e del segretario).

Sicchè tutta la spesa si calcola a duc. 1012. 12. 6; cioè:

I. Per la biblioteca,	ducati	410. 25. 6
II. Per la inserzione delle 32 pergamene,	«	1. 25.
III. Per li luoghi pii urbani in n. 22,	«	388.
IV. Per la comunità,	«	100.
V. Per le 92 terre della diocesi, perchè le altre non ne hanno,	«	112. 62.
Sommano ducati		<u>1012. 12. 6</u>

Dato nel consesso sinodale canonicamente ragunato nella nostra metropolitana a' 24 agosto 1710.

Fr. Vincenzo Maria Card. Arc.

F. A. Primicerio Finy, segretario del sinodo.

III.

Essendosi nelle appendici delli sinodi 26, num. III; 27, numero I; 28, num. II; e 31, num. III, notificata la ordinazione e disposizione fatta di altre pergamene nuovamente presentate, risulta dalle medesime la seguente

COLLETTIVA GENERALE

Sono adunque in tutto 13837 ⁽¹⁾ pergamene in 908 volumi.

A questo racconto del cardinale Orsini non sarà fuori proposito aggiungere che dal dotto frate Casimiro Grajewsky, chiamato appositamente a Benevento dal convento di S. Amando in Pabula presso Tournay in Belgio (oggi Francia, dipartimento Nord) fece trascrivere n. 123 delle più importanti pergamene ⁽²⁾ e che della biblioteca capitolare fece fare un indice molto esatto ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Che questo fosse lo stato delle cose nel 1716, risulta dalla notificazione in: Trigesimaprima Synodus S. Beneventanae Ecclesiae a fr. Vincentio Maria cardinali Ursino, archiepiscopo, celebrata die 24 augusti, anno 1716. Beneventi, 1716, p. 26.

Dalle informazioni prese gentilmente nel giugno 1916 a Benevento dal commendatore Eugenio Casanova risulta che questa ricca collezione tuttora vi esiste. Dunque i provvedimenti dell' arcivescovo hanno portato il loro frutto, non avendo subito la ricca collezione deterioramento o dispersione nei tempi napoleonici o più tardi.

⁽²⁾ DE VITA GIOVANNI, Thesaurus antiquitatum Beneventanarum Romae, 1764, II, 413. BORGIA STEFANO, Memorie storiche di Benevento, III, Romae, 1769, p. XXII.

⁽³⁾ BORGIA, l. c. I., Romae, 1763, p. XXII-XXIII.

Altra prova del suo affetto per le carte antiche è questa. Nella relazione che fece pubblicare a Napoli verso la fine del giugno 1688 sul proprio salvamento dal terremoto di Benevento del 5 giugno, stimò meritevole rilevare, come di tutti gli edifici della città fossero rimasti risparmiati, quasi per miracolo, l'archivio arcivescovile, la cancelleria, le stanze del vicario con gran quantità di scritture, nonchè la biblioteca del capitolo metropolitano, ove si trovavano le scritture più importanti della chiesa (1). Naturalmente, dettando le norme per la sacra visita della sua arcidiocesi non potè dimenticare gli archivi. Difatti troviamo nel « *Brevis methodus sacrae visitationis localis, realis et personalis, ad usum S. Beneventanae Ecclesiae* » (2) :

VISITATIO PERSONALIS

PARS SECUNDA

§ III.

De capitulo e collegiis.

.....
 Officiales capituli qui? Praecipue de archivista et secretario.

.....
 Acta: an in archivo?

De statu oeconomico.

.....
 Inventarium bonorum, et an in archivo?

DE SEMINARII VISITATIONE (3).

PARS TERTIA

§ I.

Visitatio localis.

.....
 Archivum.

(1) PITTONI GIO. BATT., Vita del sommo pontefice Benedetto XIII, Venezia, 1730, p. 19-20.

(2) BENEDETTO XIII, *Opere*, Ravenna, 1728, tomo III, Opuscula varia, pagina 183.

(3) Ivi, p. 188.

§ X.

De statu oeconomico (1).

.....
Instrumenta et scripturae locationum et contractuum, ordinata in fasciculis, et in archivo asservata.

VI. VINCENZO MARIA ORSINI QUALE PAPA BENEDETTO XIII.

Dati i precedenti dell'Orsini quale arcivescovo, egli, appena assunto al pontificato, doveva rivolgere ancora più intensamente le sue cure agli archivi ecclesiastici, specialmente quando si tiene presente che i pontefici del secolo XVII in cui egli era cresciuto, avevano dimostrato coi fatti il loro interessamento per gli archivi della Chiesa. Per citarne alcuni esempi, gli archivi di Castel S. Angelo furono organizzati da Clemente VIII, e la maggior parte dei loro inventari risale al secolo suddetto (2); Paolo V facendo riunire nel 1611 in un deposito centrale diversi fondi archivistici molto importanti, si può considerare fondatore degli archivi vaticani, nella loro forma attuale (3); e nel 1625 furono istituiti da Urbano VIII gli archivi della Congregazione Concistoriale (4).

Nessuna meraviglia dunque che nel concilio provinciale tenuto da Benedetto XIII a Roma nell'anno dopo la sua elezione, cioè nel 1725, concilio competente per le diocesi situate fra Capua e Pisa, furono prese le seguenti decisioni che trovano il loro riscontro nei decreti emanati dall'Orsini antecedentemente nei sinodi di Siponto e Benevento.

Il titolo XII « De fide instrumentorum » (5), si divide in sei capitoli :

Capitolo I. Entro un anno saranno confezionati in forma legale e secondo uno schema composto di 28 paragrafi, inventari dei beni ecclesiastici da approvarsi dai rispettivi vescovi.

(1) Ivi, p. 189.

(2) BROM GISBERT, Guide aux archives du Vatican, Rome, 1910, p. 51-52.

(3) Ivi, p. 1.

(4) Ivi, p. 62.

(5) Concilium Romanum in Basilica Lateranensi celebratum anno universalis iubilaei 1725 a Benedicto papa XIII, Romae, 1725, p. 48-54.

Capitolo II. Una delle copie autentiche dell'inventario sarà conservata nell'archivio vescovile, l'altra in quello del rispettivo pio luogo.

Capitolo III. Ogni sede vescovile avrà il proprio archivio, ordinato secondo l'istruzione data nel 1626 dalla Congregazione del Concilio al vescovo di Como ⁽¹⁾. I vescovi, in esecuzione della bolla di Pio V « Muneris » ⁽²⁾, custodiranno presso di sè l'inventario autentico del loro archivio.

Capitolo IV. Disposizioni per la custodia dell'inventario dell'archivio vescovile in caso di morte o viaggio del vescovo.

Capitolo V. Comminatoria contro chi sottragga, violi o distrugga documenti di archivi ecclesiastici.

Capitolo VI. Possibilmente ogni chiesa e luogo pio avrà il suo archivio, dotato d'inventario autentico.

Dei risultati delle norme che aveva dettate per la conservazione e buona amministrazione degli archivi dell'arcidiocesi di Benevento, Benedetto XIII, senza dubbio, avrà voluto prendere cognizione durante il primo viaggio che da papa fece nella sua antica sede, di cui, del resto, rimase titolare durante tutto il suo pontificato, facendola reggere da persona di sua fiducia. Tale viaggio durò dal 29 marzo al 21 maggio 1727 ⁽³⁾, mentre la sua costituzione sulla erezione degli archivi ecclesiastici in Italia « Maxima vigilantia » porta la data del 14 giugno dell'anno medesimo. Sarà dunque lecito arguire non essere stata estranea alla sua emanazione la buona prova dei decreti analoghi di Benevento.

Ecco il titolo della Costituzione « Maxima vigilantia »:

Sanctissimi in Christo patris et domini nostri Benedicti XIII Pont. Max. Constitutio de archivis in Italia erigendis pro custodia iurium et scripturarum ad quascumque ecclesias, cathedrales, collegiatas et non collegiatas pertinentium; ad seminaria etiam, ad monasteria utriusque sexus, ad collegia, congregationes, confraternitates, hospitalia, et quaelibet loca pia et regularia instituta.

(1) Vedi sopra, p. 169.

(2) Vedi sopra, p. 166.

(3) PITTONI, l. c., p. 64-65.

Accedit Italica instructio de scripturis, quae in iisdem archivis reponi debent.

Romae 1727. Ex typographia Rev. Camerae Apostolicae (1).

La Costituzione si compone di 34 capi in latino seguiti dalla « Istruzione » in italiano, divisa in 7 capi.

I capisaldi della Costituzione sono questi :

Capi 3-5. Erezione di archivi ecclesiastici nei luoghi pii, dove non esistano ancora.

Capi 6-10, 16. Confezione d' inventari.

Capi 11-15. Chiusura e apertura degli archivi a mezzo di chiavi.

Capi 17-19. Ispezione degli archivi.

Capi 20-21. Ufficiali d' archivio.

Capi 22-23. Raccolta e ricupero del materiale d' archivio da parte dei superiori.

Capi 24-26. Tutela degli archivi in caso di morte o di viaggio dei superiori.

Capo 27. Prestito del materiale d' archivio.

Capo 28. Norme speciali per facilitare il ritrovamento degli atti processuali.

Capo 29. Conservazione del materiale d' archivio nei luoghi pii non retti da un collegio.

Data la esposizione particolareggiata fatta da noi dei precedenti della Costituzione, nella quale ritrovansi tutti gli elementi dei medesimi, sarà sufficiente il seguente sommario di essa, mentre delle istruzioni ripubblicheremo il testo intiero.

Capo 1. « Benedictus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Maxima vigilantia . . . ». Cura dei pontefici per la conservazione dei documenti del passato. Nei tempi recenti il beato Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, stabilì norme per la erezione di archivi nelle sedi vescovili della sua arcidiocesi, e Benedetto XIII in un concilio provinciale di Be-

(1) Ristampa nel Bullarium Romanum, tomus XII, Romae, 1736, p. 221-225.

La numerazione dei capi non è una e la stessa in ambedue le edizioni: Nella originale la Costituzione è divisa in 34 capi, nel Bullarium in 29, e non vi è seguita dall' « Istruzione ».

nevento seguì le orme degli antecessori, i quali avevano ordinato l'erezione di archivi in tutte le città dello Stato Pontificio.

Capo 2. Avendo tuttavia saputo che in molte sedi vescovili e chiese tali prescrizioni sono trascurate con grave danno pubblico e privato, e veduta la costituzione del papa Pio V sugli archivi delle sedi vescovili nel regno delle Due Sicilie, e le frodi e sottrazioni di scritture in tempi di sede vacante, il papa ha creduto necessario di emanare alcuni altri ordini in proposito.

Capo 3. Tutti i patriarchi, metropolitani, arcivescovi, vescovi e prelati esercenti giurisdizione vescovile in Italia e nelle isole attigue, che non abbiano nel loro palazzo vescovile un luogo sicuro per la conservazione delle scritture appartenenti alla loro curia, saranno tenuti a creare un archivio in un luogo non umido entro 6 mesi e secondo le norme prescritte nell'istruzione italiana.

Capo 4. Nello stesso termine di 6 mesi tanto i capitoli quanto le cattedrali e collegiate avranno da crearsi, secondo le norme medesime, archivi speciali e ben distinti, in modo che sempre una iscrizione esteriore indichi l'appartenenza alla rispettiva cattedrale o al capitolo.

Capo 5. Lo stesso si prescrive a tutti gli abbati, priori e superiori di qualsiasi ordine religioso, compreso quello di Gesù, agli ospedali, alle abbadesse e priore dei conventi e simili istituti femminili, ai collegi, seminari, convitti, congregazioni, confraternite, monti di pietà ed altri luoghi pii.

Capo 6. Tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e superiori di regolari di ambedue i sessi faranno fare con ogni sollecitudine un catalogo, inventario e sommario delle scritture chiuse in archivio. I vescovi e gli ordinari faranno comporre il catalogo e l'inventario dal notaio o cancelliere della curia vescovile o ordinaria, e lo faranno sottoscrivere pagina per pagina da lui, e l'opera intiera sarà firmata in fine dal prelato stesso. Nei seminari vescovili lo inventario dell'archivio sarà composto da un notaio pubblico che non sia però il cancelliere della curia vescovile, e sarà firmato dal vicario generale o altra persona che sia stata presente alla composizione.

Capo 7. Il catalogo e l'inventario dei capitoli delle cattedre-

drali e collegiate sarà composto dall'archivista davanti a due canonici esperti, e firmato nel modo indicato. Invece l'inventario e il catalogo dell'archivio delle cattedrali e delle collegiate, distinto da quello del capitolo, saranno composti da persona deputata dal vescovo o ordinario, davanti al vicario generale e un canonico anziano e poi firmato da essi. Gli inventari e i cataloghi dei monasteri e luoghi regolari saranno composti dall'archivista regolare del monastero davanti l'abate o superiore, e un anziano dei frati o regolari. Questo abate o superiore dovrà apporre ad essi la propria firma.

Capo 8. Nei monasteri femminili e nei conservatori l'inventario e il catalogo saranno composti e firmati da persona deputata dal vescovo o ordinario, davanti al confessore e l'abbadessa, priora, superiora e vicaria del monastero.

Capo 9. Nelle chiese conventuali, collegi, seminari, convitti, congregazioni, confraternite, ospedali, monti di pietà e altri luoghi pii l'inventario e il catalogo saranno composti, davanti al primo ufficiale o camerlingo, colla loro firma dall'archivista o, in sua mancanza, da persona adatta e deputata dall'amministratore del luogo.

Capo 10. Degli inventari e dei cataloghi composti in questo modo e in due copie uguali una sarà conservata nell'archivio vescovile o nel rispettivo suo, l'altro presso il relativo prelado diocesano, canonico, abate o superiore, abadessa, priora o superiora, rettore o primo ufficiale, in modo però che al termine del di lui o di lei ufficio sia consegnato ai successori.

Capo 11. Gli archivi saranno aperti con due chiavi diverse fra loro, una delle quali, quanto agli archivi dei vescovi o ordinari, sarà conservata dal prelado o ordinario, l'altra dal cancelliere o notaio della curia vescovile o ordinaria. Quanto agli archivi dei seminari vescovili, una chiave sarà custodita dal vescovo o ordinario, l'altra dal prefetto d'archivio, da eleggersi dal vescovo o ordinario col consiglio dei deputati degli stessi seminari. Dell'archivio del capitolo della cattedrale o collegiata sarà conservata una chiave dal prefetto dell'archivio medesimo, l'altra dal canonico anziano.

Capo 12. Dove vige la consuetudine che i beneficiati della

cattedrale o collegiata tengano il loro archivio distinto da quello capitolare, una delle chiavi sarà conservata dal beneficiato anziano, l'altra dal beneficiato preposto all'archivio oppure dall'archivista. Dove invece per consuetudine l'archivio dei beneficiati è unito a quello capitolare, le chiavi di esso saranno conservate secondo la stessa consuetudine; e se per consuetudine sono conservate da uno dei beneficiati, si osservi ugualmente tale consuetudine. Ma se i beneficiati mancano di archivio separato e distinto, e non conservano neppure nell'archivio capitolare le scritture relative ai propri diritti, per tale caso viene prescritto ai patriarchi, agli arcivescovi, ai vescovi e agli ordinari di curare la creazione, nel modo suesposto, di un archivio con armadi distinti. Quanto all'archivio particolare della cattedrale e collegiata stessa, una delle chiavi sarà conservata da un canonico della medesima cattedrale o collegiata, da deputarsi dal vescovo o ordinario, l'altra invece dal vescovo o ordinario.

Capo 13. Nei monasteri dei regolari una delle chiavi d'archivio sarà conservata dal superiore, l'altra dall'archivista.

Capo 14. Nei monasteri femminili e nei conservatori una delle chiavi sarà conservata dall'abadessa o dalla priora o superiora locale, l'altra dal confessore del luogo pio.

Capo 15. Negli altri luoghi summentovati una chiave d'archivio sarà conservata dal rettore o primo ufficiale, l'altra dallo archivista.

Capo 16. Nel gennaio di ogni anno saranno aggiunte allo inventario o catalogo le scritture composte nell'anno precedente o omesse fino allora.

Capo 17. I vescovi e gli ordinari nel tempo della visita da effettuarsi secondo la prescrizione del concilio di Trento, visiteranno attentamente l'archivio vescovile o ordinario. Ugualmente visiteranno l'archivio della cattedrale o collegiata, specialmente gli armadi in cui si custodiscono i titoli giuridici della cattedrale o collegiata, esaminandone le scritture e i titoli giuridici in presenza di due canonici anziani e esperti del capitolo. Parimenti visiteranno l'archivio delle scritture che si riferiscono soltanto allo stato e ai diritti del capitolo della cattedrale, per costatare, se le scritture siano ben disposte secondo l'istruzione annessa a que-

sta costituzione, e ciò faranno insieme a due canonici anziani; tuttavia il vescovo o l'ordinario non potrà compulsare le scritture relative al capitolo medesimo. Inoltre il vescovo o l'ordinario visiterà l'archivio dei beneficiati insieme a due anziani di essi, per vedere se siano eseguiti gli ordini della presente costituzione. Dove però l'archivio dei beneficiati è comune con quello capitolare, egli si aggiungerà nella visita due beneficiati oltre i due canonici anziani.

Capo 18. I vescovi e gli ordinari, quanto agli archivi delle chiese e degli altri luoghi, agiranno ugualmente a tenore della presente costituzione; e precisamente in quei luoghi in cui possono effettuare la visita con diritto ordinario, visiteranno i predetti archivi collo stesso diritto ordinario, mentre nei luoghi in cui la possono effettuare con diritto delegato potranno ispezionare i detti archivi e promuovere l'esecuzione di quello che prescrive la presente costituzione, anche con diritto delegato; nella relazione poi da farsi al tempo della visita « *sacrorum liminum* », riferiranno separatamente sullo stato degli archivi: ma i prelati « *nullius* » che non fanno la visita « *sacrorum liminum* », informeranno sempre alla fine di ogni triennio la congregazione dei cardinali del concilio di Trento sullo stato dell'archivio e sulla osservanza della presente costituzione. Il cardinale prefetto, se mai ne sia bisogno, li costringerà a dare tale informazione.

Capo 19. Ugualmente i generali, i provinciali e i visitatori di qualsiasi ordine e istituto regolare, nelle visite che faranno ai singoli monasteri di regolari e monache, domanderanno in via speciale se le singole prescrizioni della presente costituzione siano osservate esattamente, costringendo con le sanzioni penali i disubbidienti all'osservanza. Gli stessi visitatori nella relazione di visita riferiranno ai propri superiori sullo stato degli archivi dei detti monasteri e dimostreranno di aver vigilato diligentemente all'esecuzione della presente costituzione, esecuzione per cui in caso di bisogno non ometteranno d'invocare l'appoggio dell'autorità superiore. Anzi nei capitoli provinciali e generali i superiori dei monasteri e delle provincie chiederanno ragione dell'osservanza della presente costituzione sulla creazione e conservazione di archivi nei monasteri.

Capo 20. Nei singoli capitoli delle cattedrali e collegiate ogni anno fra gli altri ufficiali sarà eletto archivista uno del capitolo. Parimenti sarà praticato intorno ad un monaco o religioso nei monasteri dei regolari, dove gli altri ufficiali sono eletti dai conventuali o dai superiori aventi facoltà di eleggere gli ufficiali dei conventi medesimi.

Capo 21. Negli altri luoghi pii o confraternite sumentovate, dove esiste un collegio, sarà eletto fra gli altri ufficiali soliti ad essere eletti da esso, un archivista. Dove invece ordinariamente non si eleggono ufficiali, oppure manca un collegio che li elegga, e persona capace di tale ufficio, in tali casi il rettore del luogo custodirà l'archivio oppure deputerà una persona onesta e fidata per la sua custodia.

Capo 22. I prelati e i superiori di ambo i sessi cureranno la deposizione in archivio delle scritture della propria chiesa secondo la istruzione in appresso.

Capo 23. Gli ordinari prima di curare la redazione dell'inventario d'archivio, diligentemente faranno ricerca delle carte e scritture usurpate da altri, distratte e disperse, cosa che accade principalmente durante la sede vacante, applicando qualsiasi rimedio necessario per la restituzione delle relative scritture all'archivio, oppure alla scoperta del luogo dove si trovino nascoste. Quelli che non sono ordinari, agiranno davanti agli ordinari prestanti aiuto giudiciario, pel ricupero delle scritture e del loro trasporto in archivio.

Capo 24. I vescovi, prelati e ordinari che stanno per decedere oppure debbono lasciare per molto tempo la diocesi, saranno tenuti a consegnare al proprio confessore l'inventario d'archivio, sigillato col sigillo loro, per essere rimesso ad un superiore regolare della stessa città dietro ricevuta, secondo la mentovata costituzione di Pio V. Ma questo superiore al nuovo vescovo o ordinario eletto, o all'antico quando ritorna, consegnerà lo stesso inventario dietro restituzione della ricevuta. Se peraltro il decesso del suddetto confessore o superiore avviene prima della elezione o del ritorno del nuovo vescovo o ordinario, allora l'inventario e la detta ricevuta saranno consegnati ai rispettivi loro confessori, affidandosi ad essi l'esecuzione di ciò che quelli per la morte intervenuta non avranno potuto compiere.

Capo 25. Alla morte di un prelato, il capitolo, prima di procedere alla elezione del vicario capitolare, indagherà diligentemente, se l'inventario delle scritture dell'archivio vescovile che il prelato doveva conservare presso di sè, si ritrovi, costatando se la disposizione predetta della consegna dell'inventario al confessore e poi al superiore regolare sia stata messa ad effetto. Ritrovandosi l'inventario, il capitolo sarà tenuto a consegnarlo al superiore regolare da custodire da lui gelosamente fino alla elezione del nuovo prelato. Ma se l'inventario non si ritrovi affatto e non consti la sua consegna nel modo prescritto, allora due canonici anziani dovranno prendere con sè le chiavi d'archivio e munire esteriormente coi propri sigilli, davanti a due preti non capitolari come testimoni, lo stesso archivio in modo che non possa per nulla essere riaperto a chiave. Il capitolo o il vicario capitolare non si azzarderanno e non potranno rompere o aprire i sigilli d'archivio, se gli stessi due canonici anziani, dopo rotti i sigilli e aperto l'archivio davanti a due preti non capitolari, non abbiano collazionato le scritture coll'inventario autentico che secondo la disposizione della presente costituzione bisogna conservarsi nell'archivio stesso. Se pertanto l'inventario non si ritrovi affatto in archivio, i suddetti due canonici saranno tenuti a comporre accuratamente, per mano di notaio pubblico, l'inventario delle scritture d'archivio in due copie, una delle quali sarà conservata in archivio, l'altra sarà consegnata al superiore regolare. Avvenendo per altro trasgressioni della presente costituzione e disposizione, e la riapertura dell'archivio, tanto il capitolo quanto il vicario capitolare, oltre le pene generali di cui sotto, saranno responsabili di qualsiasi danno che ad una parte e al fisco possa nascere dalla sottrazione di scritture dall'archivio; in più saranno soggetti ad altre pene ad arbitrio del successore del vescovo o dell'ordinario.

Capo 26. Morto il vescovo le chiavi d'archivio rimarranno presso due canonici da deputarsi dal capitolo, e non saranno ad alcun patto consegnate al commissario apostolico sede vacante; sarà permesso soltanto ch'egli insieme ai canonici deputati possa esaminare in archivio qualche scrittura occorrente al suo incarico; ma non ne trasferirà di là alcuna, poichè il nuovo vescovo, se-

condo il concilio di Trento, sessione 24, capitolo 16, « de reformatione », deve chiedere ragione al capitolo delle scritture trasferite dall'archivio vescovile e di tutte appartenenti alla chiesa oppure alla mensa vescovile.

Capo 27. Non sarà permesso di portar via dagli archivi scritture senza la facoltà del prelato o superiore di copiarle e di restituirle dopo tre giorni al loro posto, dove la ricevuta limitata al termine di tre giorni sarà collocata. Chi riceve delle scritture, avrà da firmare di mano propria tale ricevuta su di un registro da tenersi apposta nell'archivio medesimo; tuttavia agli ordinari sarà riservata la facoltà di proroga, da concedersi con moderazione.

Capo 28. Per trovare facilmente i processi in qualsiasi occasione, i notai, tabellioni e attuari nello spazio di un mese dopo la spedizione delle cause consegneranno all'archivista qualsiasi processo criminale, civile e contenente qualsiasi affare sia ecclesiastico che secolare, da depositarsi da lui in archivio per la conservazione. Egli elencherà uno per uno tali processi nell'inventario, sotto pena di perdita del suo ufficio e d'invalidità di occuparlo in avvenire, oltre le altre pene sancite nella presente costituzione. Qualora occorra cambiare gli archivisti e i custodi delle scritture, essi consegneranno ai loro successori con pubblico istrumento tutte le scritture; altrimenti essi come i loro successori renderanno ragione delle scritture mancanti.

Capo 29. Finalmente per provvedere alla conservazione delle scritture appartenenti a chiese, parrocchie, cappellanie, altari, luoghi e tutti gli enti pii retti e amministrati, dietro collazione o nomina oppure presentazione canonica, da un ecclesiastico o secolare, ma non da un collegio, e dove perciò è più difficile costituire un archivio secondo la suddetta istruzione, gli ordinari provvederanno nelle loro visite a loro arbitrio e colla loro saviezza alla conservazione di tali scritture, ordinando la erezione dell'archivio, e prescrivendo le regole più adatte a tale scopo, in conformità alla istruzione appresso.

Capo 30. La esecuzione di tutte e le singole norme esposte è ingiunta, sotto il precetto della santa ubbidienza, a tutte le persone suddette; e in modo speciale ai patriarchi, metropolitani,

arcivescovi, vescovi e agli altri ordinari aventi l'uso dei pontificali, sotto pena della sospensione del loro uso, ad arbitrio del sommo pontefice; ai capitoli delle chiese cattedrali e collegiate sotto pena dell'interdetto; agli altri ecclesiastici secolari costituiti nelle cose sacre sotto pena di sospensione a divinis; ai regolari di ambedue i sessi sotto pena di sospensione dall'ufficio e privazione della voce attiva e passiva; ai secolari sotto pena della scomunica maggiore. L'assoluzione da tali censure e pene e la loro remissione saranno riserbate al pontefice romano.

Capo 31. Perciò tutti i prelati suddetti e superiori regolari cureranno l'osservanza in ogni suo punto della presente costituzione per prevenire il grave pregiudizio che possa minacciare le chiese dall'occultamento dei diritti, per la custodia e conservazione dei quali essi sono tenuti a lavorare a tutta lena, in virtù dell'onere assunto fin dal momento in cui ricevertero la loro dignità ecclesiastica; e in conseguenza non solo costringeranno i disubbidienti coi mezzi legali dell'osservanza di quello che la presente costituzione prescrive, ma non tralasceranno di punire chi manchi del suo ufficio.

Capo 32. Validità perpetua della presente costituzione anche davanti gli uditori del palazzo apostolico, i chierici di camera e i cardinali.

Capo 33. Clausole derogatorie.

Capo 34. Sanzione spirituale.

Dato a Roma presso S. Pietro, il 14 giugno 1727.

P. Card. Prodatarius

F. Card. Oliverius.

Visa

De Curia I. Archiepiscopus Ancyranus

Lucas Martinettus.

Registrata in Secretaria Brevium.

ISTRUZIONE PER LE SCRITTURE DA RIPORSI NEGLI ARCHIVI.

I.

Le scritture da riporsi e conservarsi in tutti gli archivi tanto de' vescovi e di altri ordinari, quanto de' capitoli delle chiese

cattedrali, collegiate e recettizie, de' collegi, seminari, convitti, congregazioni, confraternite, spedali, monasteri de' regolari dell' uno e dell' altro sesso, e di altri luoghi pii.

1. Le fondazioni de' vescovadi, delle chiese, monasteri, e altri luoghi accennati rispettivamente, le quali si ritrovano o si possono ritrovare originalmente o in autentica.

2. I privilegi e le concessioni originali, o copie pubbliche, intorno allo spirituale o al temporale per indulto de' sommi pontefici o de' prencipi secolari.

3. Gli strumenti, testamenti, codicilli, donazioni, enfiteusi, locazioni, transazioni, contratti e i mandati di procura, fatti per li negozi nella curia de' vescovi o altrove, che riguardano i suddetti luoghi e cause pie, mense, beni, rendite, ragioni e azioni rispettivamente. Di tali atti si conservino sempre negli archivi gli originali o le copie autentiche.

4. Si conservi pure un libro chiamato *Platea*, di tutti i beni stabili, rendite, ragioni e azioni delle chiese e de' luoghi e cause pie, nel quale si faccia descrizione distinta circa l'acquisto, tempo, notaro, confini e piante de' medesimi stabili con ogn' altra particolarità e circostanza per le più chiare notizie. Così ancora nel detto archivio dovranno riporsi e serbarsi le *platee* antiche e altri libri che riguardano i beni e le rendite, ragioni e azioni delle medesime chiese, luoghi e cause pie suddette rispettivamente.

5. Similmente un altro libro, nel quale siano registrate le notizie delle fondazioni, concessioni, privilegi e prerogative delle chiese, luoghi e cause pie suddette rispettivamente.

6. L' inventario de' mobili, utensili, drappi, biancherie, e di tutte le altre cose, tanto sagre quanto profane, che spettano alle dette chiese, luoghi e cause pie rispettivamente. Questo inventario dovrà rinnovarsi ogni dieci anni con aggiungervi e levare tutto ciò che sarà consumato e di nuovo acquistato e provveduto.

7. Le autentiche e nota di tutte le indulgenze concesdute e delle sante reliquie che vi si conservano.

8. Le copie di sentenze e atti giudiciali, le notizie delle cause, controversie e liti che sono state in qualsisia tribunale ecclesiastico o secolare circa la dignità, giurisdizione, beni, rendite,

ragioni e azioni delle chiese, luoghi e cause pie, e loro mense rispettivamente.

II.

Scritture particolari, da riporsi e conservarsi in tutti gli archivi de' vescovi e degli altri ordinari nullius, e che hanno giurisdizione quasi episcopale oltre alle sopradette del § 1.

1. Tutte le visite e i decreti di esse intorno a tutte le chiese e luoghi visitati dall' ordinario.

2. Le copie di tutte le relazioni che l' ordinario avrà fatte alla sagra Congregazione del Concilio nella visita de' sagri limini.

3. Tutte le delegazioni o assoluzioni e attestazioni che avesse ricevute il vescovo dalla suddetta Congregazione del Concilio circa la visita de' sagri limini.

4. Tutte le risposte della medesima Congregazione alle relazioni fatte dal vescovo.

5. Le scritture che riguardano le materie della santa Inquisizione o santo Ufficio, si ritengano in un armario dell' archivio a parte, serrato con chiave particolare, e con la soprascritta « Scritture del santo Ufficio »: e la chiave del medesimo armario si ritenga dal vescovo sive ordinario del luogo, o appresso chi destinerà detto ordinario, il quale abbia dal medesimo il segreto del santo Ufficio: ed occorrendo di riconoscere qualche scrittura in detto armario, si debba fare da detto ordinario o dal suo deputato come sopra.

6. Tutte le scritture o atti intorno alle beatificazioni e canonizzazioni, e circa il culto o non culto de' servi di Dio, secondo le istruzioni della sagra Congregazione de' Riti.

7. Tutte le scritture delle ordinazioni o collazioni degli ordini, tanto maggiori quanto minori, a qualunque persona.

8. Tutte le scritture delle collazioni o istituzioni de' benefici, de' concorsi fatti, delle rinunzie o permutazioni seguite, e di tutti gl' altri atti beneficiali.

9. Le scritture della professione della santa fede, che si fa dalle dignità, canonici e altri, secondo il concilio di Trento.

10. Tutte le bolle e gli strumenti delle possessioni, date a beneficiati di qualunque ordine o grado, e in qualunque modo.

11. Tutte le scritture delle approvazioni de' confessori e curati, anco regolari.

12. Il registro delle patenti date di predicare nella quaresima e nell'avvento, e dell'altre licenze di predicare fra l'anno, tanto a' regolari quanto ad ecclesiastici secolari.

13. Delle licenze date a' parrochi o canonici, preti e chierici di poter partire dalla diocesi con lettere testimoniali.

14. Delle dimissorie o lettere testimoniali e commendatizie.

15. Delle licenze date per andare a parlare o entrare ne' monasteri di monache.

16. Tutte le scritture dell'esplorazioni delle volontà per le novizie. Gli strumenti delle doti delle monache, siccome delle licenze loro date di far professione, e dell'altre cose attenenti alle monache.

17. Tutti i decreti e interposizioni di autorità per le rinuncie che fanno i novizi e le novizie avanti la professione.

18. I decreti interposti nelle cause di alienazioni de' beni ecclesiastici con autorità ordinaria o apostolica.

19. Tutti i precetti e decreti di qualsivoglia maniera, fatti a persone ecclesiastiche o secolari in cause spirituali, o spettanti al foro ecclesiastico.

20. Tutti gli statuti, le regole e le ordinazioni di qualunque chiesa nelle città e diocesi.

21. Le scritture concernenti fondazioni di chiese, luoghi pii, altari, e gli strumenti di tali fondazioni.

22. Le scritture delle consacrazioni delle medesime chiese, degli altari, de' cimiteri e delle campane col registro in libro.

23. Le scritture sopra la concessione dell'indulgenze e circa l'esecuzione data a' brevi apostolici per le medesime indulgenze.

24. Le scritture dell'erezione del fonte battesimale e delle fondazioni, unioni e suppressioni delle parrocchie, benefici o capellanie.

25. Tutte le scritture spettanti a' sacri seminari.

26. Gli atti di tutti i sinodi.

27. Le scritture concernenti la celebrazione de' matrimoni, delle dispense dalle denuncie matrimoniali, e gli atti degli stati liberi.

28. Le scritture concernenti materie di divorzio o di altre cause matrimoniali.

29. Le scritture concernenti l' esecuzioni delle dispense matrimoniali e altre lettere apostoliche.

30. Tutti i registri delle bolle ordinarie e apostoliche dirizzate alla corte de' vescovi.

31. Tutte le lettere monitoriali, *ad finem relevationis*, e gli atti di esse.

32. Le scritture degl' inventari de' beni stabili, mobili, semoventi ecc. *in forma, saltem generice*: di tutte le chiese e di tutti i luoghi pii della città e diocesi.

33. Tutti gli editti, fatti in qualunque modo e in qualsisia materia, col registro di essi in un libro.

34. Tutti i processi e atti civili, criminali e misti del foro de' vescovi.

35. Tutte le sentenze fatte nelle suddette cause e le composizioni seguite co' rei e inquisiti nella corte de' vescovi.

36. Tutte le scritture delle multe e pene col registro di esse in un libro.

37. Le scritture delle supplicazioni e assoluzioni.

38. Tutte le scritture rogate dal notaro o sia cancelliere della corte del vescovo, come cancelliere di detta corte.

III.

Scritture particolari da riporsi e conservarsi in tutti gli archivi de' capitoli delle chiese, cattedrali e collegiate, oltre alle sopradette nel § 1.

1. Gli statuti particolari di detti capitoli e la conferma ottenuta dalla Santa Sede o dall' ordinario. E per le chiese collegiate, lo strumento dell' erezione apostolica.

2. Libro di atti capitolari.

IV.

Scritture particolari da riporsi e conservarsi nelle chiese parrocchiali oltre alle sudette nel § 1.

1. L' erezioni in parrocchie.

2. I libri de' battezzati e confermati, de' matrimoni e de'

morti: ne' quali si debbono fare da' parrochi le descrizioni fedelmente e nel modo dovuto.

3. Gli stati dell' anime della parrocchia.

4. Il registro della riscossione delle annuali decime, affinchè apparisca sempre la continuazione o mutazione.

V.

Scritture particolari da riporsi e conservarsi in tutti gli archivi de' monasteri e conventi regolari oltre alle sudette nel § 1.

1. L' erezione e fondazione del monastero o convento, e la facoltà apostolica ottenuta.

2. Il libro dove si registri il giorno, il mese e l' anno dell' ingresso de' novizi e la loro professione ne' monasteri e conventi, ove si ricevono novizi e si fanno le professioni.

3. Il libro dove si notano le filiazioni e trasfiliazioni de' regolari, conventi e monasteri, ne' quali si fanno le dette filiazioni e trasfiliazioni.

VI.

Scritture particolari da riporsi e conservarsi in tutti gl' archivi de' monasteri di monache e de' conservatori, oltre alle sudette nel § 1.

1. La fondazione del monastero e il decreto della Sagra Congregazione, o breve apostolico per la clausura.

2. L' esemplare delle regole e statuti di esso monastero.

3. Lo stato del monastero e la prefessione del numero delle monache e converse, fatto dall' ordinario secondo il sacro concilio di Trento, con la dote delle monache numerarie.

4. Un libro nel quale si registri l' ingresso delle novizie e le professioni delle medesime.

5. Le professioni originali delle monache da conservarsi diligentemente.

6. Un libro delle risoluzioni capitolari.

VII.

Scritture particolari da riporsi e conservarsi negl' archivi delle confraternite, oltre alle sudette del § 1.

1. L' erezione e approvazione delle confraternite.

2. L'aggregazione, se vi è fatta, all'archiconfraternite di Roma.

3. Li statuti particolari di esse confraternite, e l'approvazione della Santa Sede e dell'ordinario se vi è.

4. L'indulgenze ottenute da dette confraternite.

5. Il libro delle congregazioni e risoluzioni che si prendono nelle medesime.

6. Le sudette intitolazioni si notino in tutte queste scritture nella scansia e nella parte esteriore delle medesime per potersi trovare con ogni prestezza.

OSSERVAZIONI FINALI

Notevole nella Costituzione il grave contrasto che — precisamente come ai tempi del concilio di Trento, di Carlo Borromeo e di Pio V — parla dai capi 17, 23 e 26, intendiamo la diffidenza fra vescovo e capitolo. Per prevenire gl'inconvenienti che dovevano nascere da tale stato di cose per la conservazione delle carte e, in conseguenza, per la proprietà della Chiesa, Benedetto XIII rinnovò i provvedimenti dei suoi antecessori.

Invano cerchiamo nella sua Costituzione un ordine che prescriva versamenti periodici delle carte dei piccoli archivi, p. e. parrocchiali, nei grandi, p. e. vescovili.

Evidentemente il papa era fautore dello sviluppo e della conservazione dei piccoli nel sito stesso, dove le carte erano nate ⁽¹⁾. In questo punto il suo sistema archivistico ci pare difettoso, perchè l'esperienza dimostra come cosa quasi normale, il deperimento di archivi piccoli le cui condizioni sono intimamente legate alle vicende locali e personali. Aveva errato in questa materia anche il suo antecessore Carlo Borromeo come lo ammette un giudice non sospetto, Aristide Sala, suo biografo ⁽²⁾.

« S. Carlo ebbe anche specialissima premura a che ogni capo pieve avesse un proprio archivio, contenente in completo tutte le scritture concernenti le parrocchie di quel distretto ec-

(1) Vedi capo 29.

(2) SALA ARISTIDE, Documenti circa la vita e le gesta di s. Carlo Borromeo, Milano, 1857, vol. I, p. IX.

clesiastico A mio giudizio quest'idea del nostro Santo è un'altra causa delle molte lacune che si hanno nell'archivio arcivescovile, lacune irreparabili, poichè gli archivi plebani, abbandonati alla cura de' singoli prevosti d'uno in altro succedentisi, hanno finito a deperire quasi intieramente ».

A queste considerazioni sarà lecito aggiungerne alcune sui così detti piccoli archivi in genere. Essi, siano ecclesiastici, siano secolari, secondo la nostra opinione, sono destinati al completo deperimento, a meno che non si estirpi il male dalla radice, cioè col loro concentramento in archivi grandi, esistenti in centri di una certa importanza. Ivi non solo havvi possibilità ma anche agio di applicare rigorosamente misure adatte contro i pericoli d'incendio, di furto, di dispersione e di deperimento. Perfino nei casi di asportazione nemica havvi più speranza — come si è visto nell'epoca napoleonica — che ritornino alla loro sede naturale i tesori artistici, letterari e archivistici conservati in pochi centri grandi che in innumerevoli piccoli. Dell'importante argomento si è occupata ai tempi nostri l'autorità ecclesiastica, e precisamente la Segreteria di Stato, coll'emanazione, nel 1902, della « Forma di regolamento per la custodia e l'uso degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche », nonchè colla circolare in data 12 dicembre 1907, ispirata da Umberto Benigni. Questi nei suoi appunti pratici « Per il clero, custode di monumenti e documenti », Roma 1907, aveva propugnato la creazione di commissariati diocesani per i documenti e monumenti custoditi dal clero, ancora prima che non fossero ordinati colla circolare. Ma notoriamente, tali buone disposizioni sono rimaste in gran parte lettera morta ⁽¹⁾.

Non volendo e non potendo trattare in questa occasione il complesso argomento, accenniamo tuttavia alla esagerata importanza che si attribuisce comunemente alla esistenza d'inventari, anche esattissimi, per il salvamento degli archivi. Nessuno negherà la somma utilità di questo mezzo ausiliario per l'archivista. Ma esso diventerà un magrissimo succedaneo, quando l'archivio stesso è

(1) Per i così detti piccoli archivi lo riconosce FERRETTI FRANCESCO ANNIBALE, *I piccoli archivi ecclesiastici, condizione e suggerimenti*, Roma, 1914.

sparito. Non vediamo dileguarsi oggetti d' arte benissimo catalogati e inventariati? Anzi, se si trovano in questa condizione privilegiata, va crescendo tanto per essi quanto per scritture preziose il pericolo di richiamare su di loro l' attenzione di amatori, negozianti e peggio! Da ciò ne segue che provvedimento più urgente per la grandissima maggioranza di archivi ecclesiastici e secolari è il loro concentramento e custodia in luoghi, pochi di numero ma sicuri.

Nè come arcivescovo, nè come papa, Vincenzo Maria Orsini mostrò genialità innovatrice nei decreti che volle emanare sugli archivi ecclesiastici. Pur tuttavia gli resta il merito della iniziativa personale in siffatta materia, trascurata ingiustamente da tanti altri dignitari ecclesiastici; e di avere approfondito, ampliato e rinnovato le prescrizioni già state dettate dal cardinale Carlo Borromeo, nonchè dai papi Pio V e Sisto V. Se non andiamo errati, nella lunga serie di pontefici Benedetto XIII è l'unico cui la storia potrebbe concedere il titolo di « papa archivista », soprannome onorifico, quando si tiene presente che il diritto canonico vuole il mantenimento della disciplina del clero e la conservazione della proprietà ecclesiastica, ambedue imprescindibili dalla esistenza di archivi ben tenuti.

Del resto le fatiche di Benedetto XIII non dovevano rimanere senza effetto benefico. Più di un archivio ecclesiastico d' Italia fu riordinato e inventariato. A parlare della sola Roma, l' inventario sommario sì, ma assai esatto di quel fondo pregevolissimo degli archivi vaticani che s'intitola « Archivio Segreto », fu composto da Pietro Donnino De Pretis sotto il pontificato di Benedetto XIII ⁽¹⁾.

Inoltre, una nota del secolo 18° contenente concessioni fatte alla Congregazione dell' Oratorio ⁽²⁾, comincia colle parole seguenti :

(1) BROM, l. c., p. 7.

(2) *R. Archivio di Stato in Roma*, Corporazioni Religiose, Congregazione dell' Oratorio, vol. 244, (busta nuova 169), Miscellanea.

« Con l'occasione che ultimamente in esecuzione della costituzione di Benedetto XIII sopra gli archivi fu fatto l'inventario delle scritture del nostro archivio, furono ritrovate alcune sustituzioni in favore della nostra congregazione, alcune delle quali già sono purificate et hanno avuto il loro effetto, come si ricava dal medesimo archivio, e di queste non se ne parla; altre si notano in questo foglio, o perchè di queste non se ne ha notizia, se siano purificate, o perchè apparisca la loro insussistenza e mancanza ».

ERMANNO LOEVINSON.



Gli archivi degli antichi ospedali milanesi

L' Ospedale Maggiore di Milano venne fondato nel 1456, ma la sua amministrazione, che fu il risultato del concentramento di tutte le preesistenti amministrazioni spedaliere cittadine, si collega direttamente all'attività di quelli antichi ospedali che già da secoli funzionavano in Milano, alcuni de' quali, come quello di S. Celso (fondato da Landolfo Carcano nel 996) e quello di S. Dionigi (fondato dal grande Ariberto nel 1023) erano venerandi superstiti dell' era gloriosa degli Arcivescovi-principi creatori del massimo Comune lombardo.

L' archivio del nuovo Ospedale sforzesco s' iniziò quindi col nucleo degli antichi archivi ospitalieri, che anc' oggi rimangono tra i suoi fondi più importanti e più ricchi, sotto il I Titolo (*Origine e Dotazione*), 2 Classe (*Aggregazioni*).

La mala amministrazione monastica, cui furono assoggettati gli ospedali di Milano sul cadere del medio evo, così severamente e sinceramente lamentata dall' Arcivescovo Rampini, si riflettè anche su gli archivi di essi, che pervennero nel maggior nosocomio incompleti e confusi. Non si ha notizia che fossero inventariati; a inventarli pensò la nuova amministrazione spedaliere sul finire del secolo XVI per mezzo de' suoi amanuensi.

Questi inventarii ci sono utili per ricostruire la ossatura originaria dei varii fondi archivistici spedaliere e ricomporli con quei materiali che anc' oggi si possono ritrovare sparsi nell' archivio, perchè nell' ordinamento peroniano di questo, tutti quei fondi vennero smembrati, lasciandone solo una traccia nelle fondiarie unite a poche altre carte, che rimasero nella Classe *Aggregazioni*, sotto i nomi degli antichi ospedali.

Tali inventarii non vennero però compilati rigorosamente, fondo per fondo, ma essendo i fondi divisi tra varii *guarnerii*, o

scaffali, ove stavano anche altre scritture, s' inventariarono così come si trovavano, avendo solo cura, per fortuna, di distinguere, in ogni guarnerio, le carte di un fondo da quelle di un altro.

I *guarnerii* (detti anche *carnerii*) contenenti le scritture inventariate erano cinque, così distinti: 8, 17, 18, 19, 22; a ciascuno venne dedicato un volume. I numeri citati lasciano comprendere che v' erano anche altri *guarnerii*, ma pur troppo se anche le scritture in essi collocate vennero inventariate, gl' inventarii dovettero andare smarriti, poi che non ci fu dato trovarli.

Il registro del *guarnerio* 8.^o, segnato « Liber P. columna 19 », contiene: *Inventarium Scripturarum Hospitalis S.ti Simpliciani pro Investituris, et alijs. F.º I.* e *Hospitalis S.ti Spiritus Columbettae nuncupati. F.º 32.* La numerazione delle pagine cessa al n. 60.

Il registro del *guarnerio* 17.^o, segnato « CC » contiene: *scripturae haereditatis quondam D.ni Jo. Petri Missaliae, 1580; f.º I.* — *Hereditatis q. m.ci D. Jo. ambrosij homodei f.º 33.* — *D. Thome de platis f.º 59.* — *Pro reiectis s.ti Lazari f.º 94.* — *Pro titulis s.ti Ambrosij f.º 106.* Numerato sino alla pagina 115.

Il registro del *guarnerio* 18.^o, segnato « Liber Z columna 30 », contiene: *Inventarium Scripturarum — Hospitalis Brolij pro Investituris finitis fol.º 1.* — *Item pro Titulis fol.º 46.* — *Hospitalis Novi pro Investituris fol.º 69.* — *Haereditatis D. Andreae Ruschae fol.º 77.* — *Haereditatis D. Scaramutiae de Andreottis fol.º 84.* — *Hospitalis S.ti Dionysij pro quibusdam scripturis quae reperiebantur penes Franciscum Arcisatum de Varisio negotiorum gestorem (¹) d.i Hospitalis fol.º 89.* Numerato fino alla pag. 94.

Il registro del *guarnerio* 19.^o, segnato « G », contiene: *pro investituris temporalibus Hospitalis s.ti Ambrosij Mediolani f.º 1.* — *Pro investituris temporalibus Hospitalis s.ti Simpliciani*

(¹) Come la economia interna dell' Ospedale Maggiore veniva raccomandata ad un funzionario chiamato *Siscalco* o *Sintiscalco* o *Maestro di casa*, parimente l' economia dei vecchi ospedali, gestiti quali filiali del primo, era affidata ad un *negotiorum gestor* o *fattore*.

Mediolani in f.º 48 a t.º. — *Hereditatis D. Bernardi rabie in f.º 85* — *Hereditatis Laure de pésentis f.º 92*. Numerato sino alla pag. 133.

Il registro del *guarnerio* 22.º segnato « L », contiene le scritture: *Hospitalis s.ti Simpliciani pro reiectis f.º 1*. — *Pro titulis Hospitalis s. Simpliciani f.º 24 a t.º*. — *D. Marcij Antonij Rezzonici f.º 35 a t.º* — *Haereditatis D. Iois. Glussiani f.º 109* — *Scripturas et libri qui erant penes R. Architrclinum* ⁽¹⁾ *Ven.di Hospitalis Magni, f.º 89*. Numerato sino alla pag. 113.

Tutte le eredità, di cui son citate le carte degli inventarii, sono anteriori al 1590. Di quest'epoca, press' a poco, debbono essere stati compilati anche gl' inventarii medesimi.

Come si è visto, non si ha un solo inventario per ogni fondo; taluno ha persino quattro inventarii (fondo di s. Simpliciano), altri ne hanno due (fondi del Brolo e di s. Ambrogio).

Essendo quelli citati gli inventarii più antichi degli archivi dei vecchi ospedali milanesi, è lecito supporre che ci conservino una sagoma almeno generale della loro struttura originaria. La loro manifesta incompiutezza ci dice però che già a quell'epoca gli archivi aggregati erano stati assai scomposti e malmenati.

Dagl' inventarii stessi risulta come nel collocare ed inventariare non fosse osservato metodo alcuno: infatti nè il metodo cronologico nè quello delle materie trattate dalle carte fu seguito: i titoli stessi dei diversi inventarii non corrispondono ad un logico raggruppamento dei documenti.

I.

Il fondo dell' ospedale di sant' Ambrogio

Nel ricostruire, per quanto è possibile, la compagine degli antichi fondi spedalieri, ci rifaremo, secondo l'ordine di collocazione dell' Archivio, da quello dell' Ospedale di s. Ambrogio, primo nella serie alfabetica degli enti aggregati all' Ospedale Mag-

(1) Voleva dire *Architrclinium*, cioè *Siscalco*, *Maestro di casa*.

giore che ci si presenta negli inventarii cinquecenteschi. Proseguiremo poi con gli ospedali: del Brolo, della Colombetta, di s. Dionigi, di s. Lazzaro, Nuovo e di s. Simpliciano.

L' Ospedale di s. Ambrogio, secondo gli scrittori e i documenti, sarebbe stato fondato nell' 880 non lungi dalla insigne Basilica santambrosiana e sotto la diretta dipendenza del monastero a quella unito. Affidato poi anch' esso ai monaci ospitalieri, della sua origine serbò solo il titolo. Aggregato nel 1458, insieme con gli altri ospedali cittadini, al maggior nosocomio fondato dallo Sforza, continuò ad esistere come succursale, ricoverando, per solito, i tisici, gl' idropici e gl' incurabili, tra cui gli infermi per senilità. Secondo una relazione del sec. XVII, il suo patrimonio, al momento dell' aggregazione, consisteva: in dieci sedimini in porta Vercellina, dov' era la sua sede; mille e centosettanta pertiche di terra nel territorio di Corneliano; tremila quattrocentoventi in quello di s. Giacomo Rostacane: un mulino con duecento pertiche nel luogo di Torteggio; duemila centosettantotto pertiche nei territori di Saronno, Caronno, Cantù, Fossato di Boffalora e Cassine dei Bolgaroni; seicentocinquanta in quel di Monticello su l'Adda e duecentodieci in quel di Casalpusterlengo. Totale settemila ottocentoventotto pertiche di terreno, oltre diversi fitti livellari (1). Era inoltre compartecipe della famosa donazione di Barnabò Visconti fatta nel 1359 ai maggiori ospedali di Milano e consistente in larghe tenute nel lodigiano e specialmente nei grandiosi possessi di Bertonico, che formano anc' oggi il maggior nucleo delle proprietà terriere del massimo nosocomio lombardo. Chiuso verso la metà del sec. XVII, nel 1745 il locale dell' antico Ospedale di s. Ambrogio veniva venduto, dopo essere passato, per circa cento anni, per le mani di vari fittabili. Ai dì nostri è scomparso per far posto al quartiere industriale della Ditta Bocconi, che negli edifici ivi eretti fece immurare le tre edicole gotiche con le statue di s. Ambrogio, s. Protaso e s. Gervasio sovrastanti un tempo alla porta del vetusto nosocomio, di cui rimangono soli ricordi.

(1) Cfr. il mio studio: *Gli albori della Storiografia dell' Ospedale Maggiore di Milano*, in l' *Ospedale Maggiore*, anno I, nn. 8-9 (agosto-settembre 1913).

Secondo l'inventario che diamo (¹), questo archivio sarebbe constato, complessivamente, di duecentottantadue numeri: *I. Quaderni e registri 25, II. Atti di Autorità sovrane e costituite 16, III. Istromenti e atti diversi 241*. Però non tutte le carte inventariate sono oggi reperibili, nè tutte le carte raccolte hanno riscontro negl'inventarii antichi. Non sono reperibili nove quaderni o registri (numeri VI, XII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV) e cinquanta carte (numeri 4, 13, 17, 19, 23, 32, 34, 35, 46, 55, 56, 57, 63, 66, 67, 68, 69, 74, 76, 82, 88, 103, 115, 116, 121, 126, 131, 138, 144, 151, 152, 155, 160, 176, 179, 185, 186, 194, 195, 198, 206, 218, 223, 225, 226, 229, 232, 236, 240, 241). D'altro canto vennero omessi negli inventarii quattro quaderni e registri (numeri II, IV, XIV e XVI) sei atti d'Autorità (numeri 5, 7, 8, 9, 10, e 12) e trentanove istromenti (numeri 5, 15, 28, 44, 51, 61, 65, 70, 71, 75, 90, 91, 100, 109, 110, 112, 114, 124, 130, 134, 142, 164, 165, 167, 172, 173, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 197, 199, 201, 204, 207, 217, 220). Queste omissioni — e che sieno omissioni verificatesi per errore è provato dal fatto che trattasi sempre di documenti strettamente riferentisi all'Ospedale di s. Ambrogio — mostrano che il fondo già nel secolo XVI trovavasi smembrato e in parte disperso.

Vedemmo già come gl'inventarii dell'archivio ospitaliero santambrosiano sieno due: uno, il maggiore, è intitolato *pro investituris temporalibus Hospitalis s. Ambrosij*, e consta di 191 numeri, più 4 replicati (25 bis, 64 bis, fra il 168 e 169, 75 bis, fra il 179 e il 180, 106 bis, fra il 133 e il 134); l'altro, il minore, intitolato *pro titulis*, consta di 39 numeri. Il primo è contenuto nel registro « G », *guarnerio 19*, il secondo nel registro « CC », *guarnerio 17*. Non ostante i titoli diversi, non vi è differenza sostanziale fra i due nuclei di materiali, che sono della stessa natura. Trovandoci però nella necessità di distinguere i numeri dell'uno da quelli dell'altro, abbiamo creduto di citare

(¹) Questo inventario è citato anche dal KEHR. *Regesta Pontificum Romanorum — Italia Pontificia — Vol. VI: Liguria sive provincia mediolanensis. Pars I; Lombardia*. Berlino 1913, p. 105.

da soli i numeri del più lungo inventario e con l'aggiunta « *pro titulis* » quelli del più breve.

I due inventarii portano complessivamente, come si è visto, 234 numeri (191 + 4 + 39): quello che pubblichiamo è di 282 numeri. Fatta ragione delle carte oggi non reperibili, la consistenza reale del materiale di cui qui ci occupiamo si riduce a 223 numeri (1).

Nel ricostituire questo fondo archivistico, andemmo a ricercare in ogni serie dell'archivio dell'Ospedale Maggiore le carte che risultavano spettargli, sostituendole con riferimenti. Data però la vastità dell'archivio, non possiamo garantire che altri dei documenti, oggi segnati come mancanti, potessero un giorno o l'altro scoprirsi dove meno l'avremmo sospettato.

Nella inventariazione abbiamo tenuto il metodo di usare una certa ampiezza nel descrivere i registri e gli Atti di Autorità, riportando anche i titoli originali dei registri o le intitolazioni degl'inventarii cinquecenteschi. Per gl'istromenti, invece, e gli atti diversi usammo la maggior sobrietà. Volevamo, anzi, dare un semplice inventario cronologico dei documenti, aggiungendo soltanto la qualità dello atto; ma poi ci parve che questo non bastasse alla identificazione dei singoli atti, e per ciò aggiungemmo i nomi delle parti e del notaro. Dove son lacune, s'intende che si trovano nelle carte o negli inventarii antichi.

Avvertiamo in fine che, facendo opera d'archivista, tralasciammo tutto quanto poteva essere opera di storico, riservandoci solo di aggiungere qualche nota, come abbiamo fatto, in appendice.

(1) S'intende che questo da noi redatto non è l'inventario di tutto il fondo dell'Ospedale di s. Ambrogio — che contiene, oltre quelle qui registrate, anche molte altre carte riguardanti il funzionamento del detto ospedale dopo la sua aggregazione al maggiore nosocomio —; questo è solamente l'inventario delle carte già inventariate nel sec. XVI, nei due repertorii *pro investituris* e *pro titulis*, cui abbiamo aggiunte quelle in essi tralasciate, ma che evidentemente dovevano far parte dell'antico archivio, prima dell'aggregazione e nei primordii della nuova Amministrazione spedaliera collegiale. Tutto il fondo santambrosiano, qual'è presentemente, avrà la sua completa descrizione nell'inventario generale dell'Archivio ospitaliero, dove, naturalmente, non verranno comprese le carte non più reperibili, che qui invece sono state elencate in serie con le esistenti.

I. QUADERNI E REGISTRI

I. « Liber in quo descripta sunt Bona Hospitalis s.ti Ambrosii, et in membrana script. ». Frammento di un codicetto membranaceo dov' erano descritti gli atti di presa di possesso di beni spettanti all'Ospedale. Rimangono quattro fogli ancora legati inferiormente e contenenti atti dal 1248 al 1390. Si è creduto d'identificarlo con quello citato al n. 105 dell'inventario, di cui si riporta il titolo; manca però ogni certezza.

II. Frammento di codice membranaceo di gran formato contenente atti e ricordi varii d'amministrazione. Sono cinque fogli contenenti registrazioni degli anni 1254-1329. Non si è potuto identificare con alcuno di quelli dell'inventario.

III. Registro di investiture fatte da frate Ricardolo Salvatici procuratore dell'Ospedale di S. Ambrogio dall'anno 1350 al 1377. È frammentario, cartaceo, di cc. 32. Fu per errore, evidentissimo, inventariato fra le carte dell'ospedale del Brolo con questo titolo: « n. 61 — Copia seu Registrum diversorum instrumentorum investiturae finit. Hosp.lis Brolij anno 1368 ».

IV. Registro di atti relativi alla donazione della possessione di Badagio fatta all'Ospedale dall'Arcivescovo Giovanni Visconti nel 1353. Cartaceo, di cc. 24. A c. 11 v'è un'annotazione del 1512. Non è indicato nell'inventario.

V. « Quaternus veteriorum omnium bonorum existentium in loco et territorio de casali pusterlengorum episcopatus Laudae Hospitalis s.ti Ambrosij mediolani, cum omnium perticarum summarum summis, una cum nominibus eorum qui consignaverunt predicta bona suprascripto Hospitali, qui iuraverunt suprascripta bona esse eiusdem Hospitalis vigore cuiusdam donactionis factae per dominum Bernabovem Vicecomitem, ut constat per istrumentum rogatum per d. Albertollum Bolgaronum 1359 die 18 martij ». Quinternetto cartaceo, di cc. 8 posteriore al 1385, ma non al sec. XIV. Chi scrisse equivocò nel leggere la data della donazione di Barnabò, che reca XXIII e non XVIII marzo. Nello inventario ha il n. 144.

VI. « Rubrica Possessionum, Sediminum, Molendinorum, et omnium Redituum Hospitalis s.ti Ambrosij Mediolani, inceptum

per d. fratrem Guilielmum de tonsis, Magistrum, et Rectorem dicti Hospitalis. In quo regimine introivit Anno 1386 die 26 decembris ». N. 104. È smarrito.

VII. « Liber seu Registrum Investiturarum, confessionum, et obligationum. In quo libro in folio XI descriptae sunt plures petiae terrae existentes in Burgo de Vicomercato, quae sunt Hospitalis s.ti Ambrosij. Item certa territoria registrata, et certae domus ». « n. 98, sub signo B ». Anni 1407-1424. Cartaceo di cc. 110.

VIII. « Liber extractionum omnium denariorum receptorum per ven. d. fratrem Franciscum Magistrum et Rectorem Hosp. s.ti Ambrosij per totum annum 1408, una cum expensis eodem anno de die in die in ipso Hospitali confectis ». N. 103. Cartaceo, di cc. 104.

IX. « Locationes et confessiones hospitalis s. Ambrosij mediolani ». Anni 1408-1428. Cartaceo, di cc. 74 : scritte le prime 22. — Nell' inventario, al n. 102, è descritto col titolo erroneo : « Rubrica nonnullorum Instrumentorum locationis, confessionis ac cambij, una cum quibusdam instrumentis varij generis traditis et rogatis per d. Ambrosium de campo, ab. anno 1417, usque ad annum 1428 ».

X. « Testes producti per d. Magistrum fratres et capitulum Hospitalis sancti Ambrosij Mediolani in una causa decimarum de Serono, Contra Ambrosium dictum persum. Anno MCCCC°XVJ ». Inventariato al n. 96. Cartaceo, di cc. 21.

XI. « Liber investiturarum ac certorum aliorum istrumentorum factorum per ven. d. Franc. de Fagnano Mag. et Rect. Hosp. s. Ambrosij Med., ut intus reperitur ». Anno 1417. N. 97. Cartaceo, di cc. 61.

XII. « Testes producti, et examinati contra christophorum Villanum cum eorum attestazione super bonis de Boffalora, et de Mossate, omnes per d. Victorem de Panigadis Not. Mediolani fideliter interrogati, et examinati ». N. 101. — È smarrito.

XIII. « Processus Hospitalis s.ti Ambrosij Mediolani contra christophorum de Vilanis in causa vertente inter ipsum Hospitalis ex una parte et dictum christophorum ex altera, occasione possessionis de Boffalora et domus de mosato. 1417 ». N. 186. Cartaceo, quaderno di cc. 22.

XIV. « Liber Expensarum et receptorom huius hospitalis factarum in anno presenti MCCCC^oXXX ». Cartaceo, di cc. 81. Non è indicato nell'inventario.

XV. « Processus Hospitalis s. Ambrosij mediolani contra Antonium Moronum, et Antonium dalfinum, Raffaellum Regnam et Ioannem Regnam, Ambrosium de Vicecomitibus, ac Franciscum et Antonium fratres de Braschis, et unusquisquam eorum parte sua seu diversis partibus 1431. In causa vertente inter dictum Hospitalis et partes predictas pro decima de serono ». N. 187. Cartaceo, di cc. 197. È diviso in sei quaderni, ciascun de' quali contiene un processo. Il primo (cc. 2) è intitolato: « Processus Hospitalis Sancti Ambrosij Mediolani contra Antonium dictum gatam Moronum et Antonium Dalfinum de bertanis pro decima de serono ». Il secondo (cc. 40): « Processus Hospitalis Sancti Ambrosij Mediolani contra Rafaelem regnam pro decima de serono ». Il terzo (cc. 66): « Processus Hospitalis sancti Ambrosij Mediolani contra Iohannem Regnam pro decima de serono ». Il quarto (cc. 88): « Processus Hospitalis sancti Ambrosij Mediolani contra Ambrosium de Vicecomitibus pro decima de serono ». Il quinto (cc. 122): « Processus Hospitalis sancti Ambrosij Mediolani contra franciscum dictum Michelem et Antonium dictum vegetium fratres de braschis ». Il sesto (cc. 150): « Processus Hospitalis sancti Ambrosij mediolani contra eos de serono pro facto decime ».

XVI. « Quinternetto di amministrazione del Canonicato di S. Donato in Strada 1433-34 ». Cartaceo. Non inventariato.

XVII. « Quinternetum bladorum receptarum per dominum fratrem christophorum de Baldironibus Magistrum Hospitalis s.ti Ambrosij nomine dicti Hospitalis in burgo de serogno et eius territorio pro anno 1438 ». N. 36 pro titulis. È smarrito.

XVIII. « Bona Hospitalis s. Ambrosij mediolani terminata et coherentata et a libris prefati Hospitalis et eius investituris extracta iacentia in burgo et territorio de serono et partibus circum. 1440 ». N. 188. Quaderno cartaceo, di cc. 23 (unitavi un'altra carta sciolta ad esso non appartenente).

XIX. « Testes dominorum Magistri, fratrum, et conventus Hospitalis s. Ambrosij Mediolani, producti contra dominum Tho-

masium dictum Messaliam de Negronibus de Ello in causa vertente inter partes ipsas occasione certorum bonorum, olim per quondam Stephanum dictum Thodescum de Federicis possessorum. 1447 ». N. 189. È smarrito.

XX. « Quaternus super quo descripta sunt bona de casali Pusterlengorum, et quomodo tenentur ipsa bona et per quos iacta, descriptionem factam de anno 1462 a die 19 usque die 22 octobris, per dominos Stephanum de Marliano et Beltramum de sovicho de petia in petiam, et mensurata per Petrum de la malpaga una cum Bassano, Mellono, Iohanne Thodesco et Francisco Bebrio adiuvantibus ». N. 143. È smarrito.

XXI. « Quinternetum debitorum Hospitalis s.ti Ambrosij pro anno 1468 ». N. 38 pro titulis. È smarrito.

XXII. « Descriptio rerum mobilium existentium in Hospitali s.ti Ambrosij consignatarum per ven. virum presbiterum Bartholomeum de Buzijs ac ill. dominos deputatos regimini Hosp. magni Mediolani. 13 septembris 1486 ». N. 37 pro titulis. È smarrito.

XXIII. « Liber nuncupatum Giornale Hospitalis s.ti Ambrosij pro anno 1497 ». N. 39 pro titulis. È smarrito.

XXIV. « Processus factus Laudae ad instantiam Hospitalis s. Ambrosij una cum testium attestazione examinatorum contra Christophorum Villanum, occasione bonorum de Boffolora, et de Mossate ». N. 99. È smarrito.

XXV. « Summarium certarum possessionum et bonorum Hospitalis sancti Ambrosij, cum eorum iuribus, pertinentijs, coherentijs ac terminis in eo assertis, una cum omium possessionum summarium summis et quibusdam fictis libellarijs seu elemosinis, quod prefatum Hospitale multis in locis singulis annis solvere tenetur ». N. 100. È smarrito.

II. ATTI DI AUTORITÀ SOVRANE E COSTITUITE

I. — 1154 gennaio 20. — *Sentenza* del giudice Marchio Calcagnola, console di Milano, in causa vertente fra Giovanni prete di s. Pietro di Seregno da una parte e l'Ospedale di s. Ambrogio, Lanfranco Litta, Arderico e Gerardo Vismara

dall'altra circa decime pretese dal primo. Con firme originali del console e d'altri personaggi. — Nell'inventario è segnato col N. 13 e riassunto col seguente regesto: « Instrumentum sententiae prolatae a Domino Marchilio (*sic*) dicto Calcagnollo iudice, et consule Mediolanense in concordia Alberti de Porta Romana et aliorum eius consortium. Nec non in causa vertente inter Dominum Iohannem Presbiterum ecclesiae s.ti Petri de loco sorogno ex parte ipsius ecclesiae, et ex altera parte Dominum Librandum Longum praelatum Hospitalis s. Ambrosij ex parte eiusdem Hospitalis pro decima de quattuor petijs terrae reiacentis in territorio de suprascritto loco de sorogno etc. Et cum suprascriptus Dominus iudex in iuramento partium sententiam remisisset, suprascripto Praesbitero iuramentum relatum fuit, ratum igitur habentibus partibus finita est causa. Subscriptum a iudicibus causae die 13 mensis Februarij 1154 ». La data è sbagliata per errore di lettura: il testo ha « tertio decimo kalendarum february » ⁽¹⁾.

2. — 1194 febbraio 5. — *Bolla di papa Celestino III* contenente conferma di privilegi a favore dell'Ospedale. « Iustis penitentium ». Con filo di seta e piombo. — Nell'inventario è segnata col N. 34 e riassunta col seguente regesto: « Litterae patentes confirmationis concessae per PP. nostrum coelestinum tertium R. dis Magistris et fratribus Hospitalis quod est prope Aecclesiam s. Ambrosij Mediolani, confirmantes privilegia et concessiones concessae et factae per R. mum Ubertum Archiepiscopum Mediolanensem. Nonis february. Anno tertio eiusdem papae pontificatus » ⁽²⁾.

3. — 1215 agosto 4. — *Diploma di Enrico da Settala Arcivescovo di Milano*, col quale concede a Guifredo maestro ed ai frati dell'Ospedale di riscuotere certe decime, con l'obbligo di pagare all'Arcivescovo una libbra « piperis » annualmente. « Scienter manifeste ». Rimangono le cordule del sigillo. — Verosimilmente questo è il diploma indicato nell'inventario al N. 42 e così riassunto: « Litterae patentes concessae Fratri Guifredo

(1) Su questa sentenza diamo una nota in appendice, aggiungendovi il testo.

(2) Vedasi regesto nel KEHR, *op. cit.* p. cit. Era già stata inserita nei regesti del Jaffé-Loewenfeld.

et fratribus Hospitalis s.ti Ambrosij per R.mum Henricum Mediolanensis aeclesiae electum, quarum substantiam, ob literarum incisionem, vetustatis causa peractam erigere nequimus, devincit attamen praefatus R.mus Archiepiscopus suprascriptos fratres eiusdem Hospitalis ad libram unam piperis in festo s. Martini singulis annis sibi persolvendam ».

4. — 1227 luglio 29. — *Bolla di papa Gregorio IX* confermando i privilegi goduti dall' Ospedale. « Iustis petentium ». Con filo di seta: il piombo è perduto. — Porta nell' inventario il N. 79 ed è riassunta col seguente regesto: « Literae patentes concessae Magistro et fratribus Hospitalis sancti Ambrosij mediolani, a Papa Nostro Gregorio VIII (*sic*) in confirmatione libertatis et immunitatis cuiusdam eidem Hospitali a bonae memoriae H. (*Huberto*) et Ph. (*Philippo*) Archiepiscopis Mediolanensibus, concessae pro ut in ipsorum literis exinde confectis plenius continetur. Datae Anagnie, iiii cal. Augusti Anno primo eiusdem papae pontificatus ». Vi è segnalato il piombo, oggi perduto.

5. — 1276 gennaio 8. — *Diploma dell' « executor » del sussidio di terra santa* col quale esenta dal sussidio stesso l'Ospedale di s. Ambrogio insieme con quelli del Brolo, di s. Dionigi, di s. Simpliciano, di s. Vincenzo, di s. Lazzaro, di s. Nazzaro e di s. Celso. « Dignum est ». — Non è indicato nell' inventario.

6. — 1401 febbraio 22. — *Bolla di papa Bonifacio IX* con la quale ordina che Ambrogio Tosi sia ricevuto per converso nell' Ospedale di s. Ambrogio. « Cum olim ». Con filo di canapa e piombo. — Nell' inventario porta il N. 174 ed è così regestata: « Literae patentes domini nostri papae Bonifatij VIII mandantes R.mo Archiepiscopo Mediolani quatenus Magistrum et fratres Hospitalis s. Ambrosij monere et inducere debeatur ut Ambrosium de Tonsis laicum una cum eis in ipsorum domo recipiant in conversum. Datum Romae apud s. Petrum VIIJ Kl. Martij dicti pp. pontificatus anno duodecimo ».

7. — 1404 agosto 4. — *Diploma di Giovanni Maria Visconti* duca di Milano confermando la esenzione da tasse e gravezze già concessa all' Ospedale dal padre Gian Galeazzo. « Cum bone memorie ». In perg. Rimangono le cordule del sigillo. — Non inventariato.

8. — 1409 aprile 5. — *Diploma c. s.* confermando il precedente. « Informati ad plenum ». Due esemplari autentici. In perg., uno con sigillo pendente fratturato, l'altro con frammento di sigillo pure pendente. — Non inventariato.

9. — 1412 marzo. — *Diploma di Filippo Maria Visconti* duca di Milano confermando i precedenti. « Cum bone memorie ». Con sigillo pendente in cera ben conservato. Una lacerazione impedisce di completare la data. — Non inventariato.

10. — 1413 marzo 5. — *Diploma c. s.* confermando i precedenti. « Supplicato nobis ». In perg. Rimangono le cordule del sigillo. — Non inventariato.

11. — 1415 novembre 21. — *Bolla del Concilio di Costanza* confermando la elezione del rettore dell'Ospedale Francesco Fagnani, non ostanti le eccezioni di nullità opposte da Ludovico Carcano. « Petitio dilecti ». Con filo di canapa e piombo. — Inventariata al n. 81 con prolioso riassunto, che per brevità omettiamo, e con data erronea, essendo stato letto *VI* invece di *XI* delle calende di dicembre.

12. — 1416 agosto 31. — *Diploma di Filippo Maria Visconti* duca di Milano, col quale si permette ai frati dell'Ospedale, e a quelli di altri Ospedali, di potersi recare da Milano a Lodi con le loro comitive armate per visitare i beni di quel territorio, onde si dà ordine agli ufficiali del ducato di non molestarli. « Informati quod ». In perg. Con sigillo aderente. — Non inventariato.

13. — 1427 novembre 21. — *Bolla di papa Martino V* che conferisce un canonicato in s. Stefano d'Appiano a Gasparino di Robbiano milanese. « Dignum arbitramur ». Copia autent. fatta in Milano, 24 luglio 1428. — È inventariata al n. 11 con la data dell'esecuzione della copia.

14. — 1431 febbraio 13. — *Decreto di Antonio Berneri Vicario dell'Arcivescovo di Milano* che permette al chierico Beltrame Foppa di ricevere la prima tonsura da qualsiasi prelado. « Tuis in hac ». In perg., privo di sigillo. — Inventariato al n. 184.

15. — 1438 maggio 30. — *Lettere esecutoriali* a favore dell'Ospedale, contro Cristoforo Villani e fratelli. « Discretus vir ». — Inventariato al n. 33 pro titulis. In perg.

16. — 1502 luglio 16. — *Sentenza* di scomunica emanata dal vescovo di Cesena Pietro da Vicenza uditore apostolico contro Bernardo Spinola debitore di novanta ducati verso Gio. Luigi Cisati. — Inventariato al n. 182.

III. ISTROMENTI E ATTI DIVERSI

1. — 1131 dicembre 14. — *Obbligo* di Anselmo, Pietro e Pagano fratelli detti Ariberti di Milano a favore dell' Ospedale e di Ottone Boldoni detto Bocca. Rog. Arderico. (N. 16) ⁽¹⁾.

2. — 1156 febbraio 10. — *Permuta* fra il monastero di Chiaravalle e la chiesa di s. Donato. Rog. Scoto. Autogr. dell' arciv. Oberto. (15). — (V. Dipl. Arc.).

3. — 1189 febbraio 9. — *Vendita* di Pietro Vismara all' Ospedale. Rog. Giovanni detto Çagalet. (76). — È inventariato con la data erronea 1109.

4. — 1194 aprile 8. — *Investitura* dell' Ospedale in Amizione Casaneae (?) di Nerviano. Rog. Ascanio. (59). — *Manca*

5. — 1196 febbraio 2. — *Vendita* di Ruggero e Marchisio Visconti all' Ospedale. Rog. Girolamo da Cortenova. — Non inventariato.

6. — 1201 febbraio 11. — *Investitura* dell' Ospedale in Giacomo Dente di Lonate. Rog. Gaspare da Cusago. (57).

7. — 1202 novembre 5. — *Permuta* fra l' Ospedale e i coniugi Arderico e Celsa Visconti. Rog. Guglielmo Zanoni. (165).

8. — 1206 maggio 4. — *Vendita* di Maccioco e Castellino Dal Pozzo all' Ospedale. Rog. Dionigi di Gema. (73).

9. — 1207 aprile 28. — *Donazione* dei fratelli Marrone e Giovanni detti Magora di Seregno all' Ospedale. Rog. G. Zanoni. (74). — Inventariato con la data erronea : maggio 4.

(1) Il KEHR (*op. cit.*, p. cit.) dice che le carte dell' Ospedale di s. Ambrogio conservate nell'archivio ospitaliero milanese risalgono al 1123: realmente la carta più antica è questa, del 1131. — Avvertasi che, per brevità, in questo terzo inventario i numeri che richiamano ai registi cinquecenteschi sono posti fra parentesi dopo la indicazione dell' atto.

10. — 1208 gennaio 15. — *Donazione* di Marrone Magora all' Ospedale. Rog. c. s. (32).

11. — 1213 ottobre 19. — *Investitura* dell' Ospedale in Ascanio di Iudica di Lonate. Rog. Guifredo Citer. (50).

12. — 1217 maggio 4. — *Vendita* di Giacomo Bollati milanese all' Ospedale. Rog. Guglielmo Rabia. (6 pro titulis).

13. — 1223 gennaio 4. — *Investitura* dell' Ospedale in Pietro Guidoldi e fratelli. Rog. Mirano da Legnano. (18 pro tit.). — *Manca*.

14. — 1225 dicembre 8. — *Cessione di credito* di Alberto e Beltrame Danna all' Ospedale per L. 8, 11 terz. Rog. Guglielmo Garbagnati. (23 pro tit.).

15. — 1227 dicembre 9. — *Cessione di credito* di Corrado Maineri di Milano all' Ospedale. Rog. Mirano da Legnano. — marzo 13 — Atto comprovante il credito su detto e però unito al precedente. Rog. Niccolò Lignaci. — Non inventariati.

16. — 1227 dicembre 9. — *Cessione di credito* di Pietro e Giovanbello Guidoldi all' Ospedale. Rog. Mirano da Legnano. — 1224 dicembre 1 — Atto comprovante il credito. Rog. Pietro Frasiani. (94).

17. — 1232 gennaio 4. — *Denunzia* dell' Ospedale contro consorti Reina di Seregno. Rog. Guidotto Negri. (25 bis). — *Manca*.

18. — 1232 dicembre 16. — *Quietanza* dell' abbate di s. Ambrogio a favore di Antonio Corbetta mandatario di Beltrame Gualberti di Gallarate. Rog. Rugriedo (?) Cirlina (?). (149). — Inventariato con la data erronea 1382.

19. — 1234 ottobre 16. — *Investitura* dell' Ospedale in Guglielmo Rizzani di Busto. Rog. Giramo Mazore. (52). — *Manca*.

20. — 1234 ottobre 17. — *Investitura* dell' Ospedale in Giacomo Plantania di Lonate. Rog. c. s. (58). — Inventariato con la data erronea: novembre 16.

21. — 1234 ottobre 18. — *Investitura* dell' Ospedale in Giacomo Tamagno di Lonate. Rog. c. s. (53). — Inventariato con la data erronea: novembre 14.

22. — 1234 ottobre 18. — *Investitura* dell' Ospedale in

Ambrogio Guaglindi di Lonate. Rog. c. s. (51). — Inventariato con la data erronea: novembre 15.

23. — 1235 ottobre 16. — *Investitura* dell' Ospedale in Pietro Pesante di Busto. Rog. c. s. (47). — *Manca*.

24. — 1237 settembre 27. — *Investitura* dell' Ospedale in Barieto Garzollo di Lonate. Rog. c. s. (45). — Inventariato con la data erronea: ottobre 4.

25. — 1237 settembre 27. — *Investitura* dell' Ospedale in Guidero e Anselmo Castagna di Lonate. Rog. c. s. (48). — Inventariato c. s.

26. — 1237 settembre 27. — *Investitura* dell' Ospedale in Uberto e Arnoldo « de lignamine ». Rog. c. s. (54). — Inventariato c. s.

27. — 1241 giugno 13. — *Vendita* di Marchesetto Olziani di Seregno all' Ospedale. Rog. c. s. (88).

28. — 1241 ottobre 24. — *Testimonianze* a favore del monastero di s. Vittore al Corpo. Rog. Corrado da Velate. — Non inventariato.

29. — 1241 ottobre 30. — *Investitura* dell' Ospedale in Perallo di Lonate. Rog. Giramio Mazore. (56). — Inventariato con la data erronea: novembre 3.

30. — 1242 marzo 7. — *Vendita* dei fratelli Cerbi di Seregno all' Ospedale. Rog. c. s. (133).

31. — 1242 marzo 21. — *Vendita* di Guglielmo Moroni di Seregno all' Ospedale. Rog. c. s. (173). — Inventariato con la data erronea: aprile 11.

32. — 1246 luglio 25. — *Retrovendita* di Guglielmo Pappia di s. Donato al capitolo di essa chiesa. Rog. Giacomo di Baradello. (64). — *Manca*.

33. — 1247 novembre 25. — *Donazione* di Pietro detto Gallo di Seregno all' Ospedale. Rog. G. Mazore. (4 pro tit.). — Inventariato con la data erronea: ultimo novembre.

34. — 1248 maggio 5. — *Investitura* dell' Ospedale in Stefano Reina di Seregno. Rog. c. s. (23). — *Manca*.

35. — 1251 agosto 2. — *Consegna* di beni fatta da Bernardo Domenegoni e Lanfranco e Beltrame della Grexia alla chiesa di s. Donato. Rog. Giovanni di Dairago. (5). — *Manca*.

36. — 1251 agosto 11. — *Consegna* di beni fatta da Guglielmo e Arnolfo Coti a s. Donato. Rog. c. s. (83).

37. — 1254 luglio 24. — *Permuta* fra l' Ospedale e Guglielmo Del Conte. Rog. G. Mazore. (10). -- Inventariato con la data erronea : agosto 9.

38. — 1256 giugno 27. — *Investitura* dell' Ospedale in Anselmo Bolgaroni della Cascina Bestori. Rog. c. s. (108). — Inventariato con la data erronea : luglio 5.

39. — 1260 febbraio 8. — *Vendita* di Giacomo Lanzoni all' Ospedale. Rog. c. s. (112).

40. — 1260 febbraio 8. — *Vendita* di Stefano d.o Buzetto all' Ospedale. Rog. c. s. (20 pro tit.). — Inventariato con la data erronea : 1360.

41. — 1260 novembre 27. — *Sentenza* del giudice Guido Armerio contro Giovanni Bolgaroni fittabile dell' Ospedale. Rog. Roberto Borri. — Inventariata al N. 115, con la data erronea : novembre 30.

42. — 1260 dicembre 4. — *Vendita* di Airolfo Brasca di Sero no all' Ospedale. Rog. c. s. (170).

43. — 1262 aprile 14. — *Investitura* dell' Ospedale in Beltrame Moroni di Seregno. Rog. c. s. (125).

44. — 1263 giugno 14. — *Constatazione di danni* a favore dell' Ospedale in Seregno. Rog. Prevosto da Marliano. -- Non inventariato.

45. — 1263 settembre 4. — *Vendita* di Zambello Reina di Seregno all' Ospedale. Rog. G. Mazore. (61).

46. — 1263 novembre 5. — *Investitura* dell' Ospedale in Pietro Verasio di Castano. Rog. c. s. (55). — *Manca*.

47. — 1263 ottobre 25. — *Investitura* dell' Ospedale in Bartano Garzallo di Lonate. Rog. c. s. (49). — Inventariato con la data erronea : novembre 7.

48. — 1264 marzo 15. — *Donazione* di Goffredo Rodello all' Ospedale. Rog. c. s. (167).

49. — 1264 luglio 28. — *Investitura* dell' Ospedale in Beltrame Moroni di Seregno. Rog. Prevosto da Marliano. (124). — Inventariato con la data erronea : 1260 agosto 5.

50. — 1264 settembre 29. — *Vendita* di Antonio e Guglielmo Brasca di Sero no all' Ospedale. Rog. c. s. (119).

51. — 1265 marzo 27. — *Vendita* di Zanebono Moroni di Seregno all' Ospedale. Rog. c. s. — Non inventariato.

52. — 1265 ottobre 13. — *Investitura* dell' Ospedale in Filippo Reina. Rog. c. s. (21).

53. — 1267 maggio 14. — *Transazione* fra l' Ospedale e Giacomo Visconti. Rog. Alberto di Pescelago. (21 pro tit.).

54. — 1273 marzo 10. — *Investitura* dell' Ospedale in Castello Moroni. Rog. Mirano della Cesa. (13 pro tit.).

55. — 1277 luglio 17. — *Testamento* di Giacomolo Girardino di Vimercate. Rog. Dolcebono Dolceboni. (24 pro tit.). — *Manca*.

56. — 1278. — *Investitura* dell' Ospedale in Fuzone Marliani. Rog. M. della Cesa. (29). — *Manca*. Il mese e il giorno furono omessi nell' inventario.

57. — 1279 ottobre 4. — *Investitura* dell' Ospedale in Gaspare Lenzoni. Rog. c. s. (26). — *Manca*.

58. — 1279 novembre 11. — *Vendita* di Riccabona ved. Brasca all' Ospedale. Rog. c. s. — dicembre 11. — *Vendita* degli Umiliati di Brera all' Ospedale. Rog. c. s. (123). — Inventariati con la data erronea: 1269.

59. — 1280 dicembre 18. — *Testamento* di Mano della Canale con sostituzione a favore dell' Ospedale Nuovo. Rog. Rodolfo Guerci. (118). — Trovasi nel fondo dell' Ospedale Nuovo, cui si riferisce.

60. — 1281 marzo 28. — *Vendita* di Giovanbello Brasca all' Ospedale. Rog. M. della Cesa. (7 pro tit.).

61. — 1282 gennaio 11. — *Vendita* di Bruna Brasca di Sero all' Ospedale. Rog. Gaspare da Cusago. — Non inventariato.

62. — 1282 agosto 18. — *Vendita* di Tarro Reina di Sero all' Ospedale. Rog. Antonio Brasca. (162).

63. — 1286 novembre 11. — *Vendita* di Ruggero Zanoni di Sero all' Ospedale. Rog. Maestro Pressiano. (71). — *Manca*.

64. — 1287. — *Nota* di biade, legumi, fitti e decime dei beni di Seregno dell' Ospedale. (183).

65. — 1288 gennaio 21. — *Vendita* di Leone Brasca all' Ospedale. Rog. Uberto Bazzaroni. — Non inventariato.

66. — 1288 marzo 18. — *Vendita* di Franzolo e Galvagno Brasca all' Ospedale. Rog. Guglielmo Brasca. (89). — *Manca*.

67. — 1288 maggio 16. — *Investitura* dell' Ospedale in Guglielmo Britanno di Serono. Rog. U. Bazaroni. (25). — *Manca*.

68. — 1288 maggio 21. — *Vendita* di Leone Brasca all' Ospedale. Rog. c. s. (72). — *Manca*.

69. — 1289 ottobre 28. — *Investitura* dell' Ospedale in Arnaldo Codevilla di Serono. Rog. c. s. (40). — *Manca*.

70. — 1289 ottobre 28. — *Vendita* di Arderigo e Rodolfo Salvatici di s. Vittore al cero all' Ospedale. Rog. c. s. — Non inventariato.

71. — 1289 ottobre 30. — *Vendita* di Giacomo Agada di Serono all' Ospedale. Rog. c. s. — Non inventariato.

72. — 1290 marzo 22. — *Vendita* di Graziano Moroni di Serono all' Ospedale. Rog. c. s. (161).

73. — 1290 luglio 28. — *Vendita* di Carlino Zerbi di Serono all' Ospedale. Rog. c. s. (33).

74. — 1290 agosto 2. — *Investitura* dell' Ospedale in Federico Mazoni di Serono. Rog. c. s. (22). — *Manca*.

75. — 1290 dicembre 8. — *Vendita* di Giovanni Uboldi milanese all' Ospedale. Rog. c. s. — Non inventariato.

76. — 1291 febbraio 15. — *Vendita* di Manfredo e Giacomo de Bovis di Serono all' Ospedale. Rog. c. s. (116). — *Manca*.

77. — 1291 giugno 17. — *Investitura* dell' Ospedale in Toscana ved. Reina. Rog. c. s. (77).

78. — 1291 ottobre 29. — *Vendita* di fra Bertaro Brasca di Serono all' Ospedale. Rog. c. s. (31).

79. — 1293 novembre 15. — *Investitura* dell' Ospedale in Novirolo Brasca di Serono. Rog. c. s. (127). — Inventariato con la data erronea: 1296.

80. — 1296 maggio 20. — *Convenzione* fra l' Ospedale e Leone Magora di Serono. Rog. Zanebello Pane. (75).

81. — 1299 agosto 30. — *Investitura* dell' Ospedale in Pietro Cazago di Serono. Rog. Daniolo Passaggi. (114).

82. — 1304 marzo 8. — *Investitura* della chiesa di s. Donato in Strada in Ambrogio Trincheri milanese. Rog. Pietro Reina. (95). — *Manca*.

83. — 1305 maggio 9. — *Investitura* dell'Ospedale in Bernardo e Prandolo di Robiate. Rog. Lantelmo Riva. (63).

84. — 1307 aprile 25. — *Investitura* dell'Ospedale in fra Bertaro Brasca di Sserono. Rog. Pietro di Colognola. (14 pro tit.).

85. — 1307 novembre 19. — *Vendita* dei fratelli De Magistris di Sserono all'Ospedale. Rog. Franzolo Passaggi. (10 pro tit.).

86. — 1309 gennaio 13. — *Permuta* fra la Soprastanza di s. Ambrogio Maggiore e s. Donato in Strada. Rog. Alberto Oldoni. (82).

87. — 1309 gennaio 17. — *Quietanza* di Viviano Rivolta milanese all'Ospedale. Rog. Lantelmo Riva. (168). — Inventariato con la data erronea: maggio.

88. — 1309 dicembre 30. — *Investitura* dell'Ospedale in Venturino di Robiate. Rog. c. s. (28). — *Manca*.

89. — 1311 maggio 9. — *Investitura* dell'Ospedale in Simone da Lonate. Rog. Pietro Bonalana. (46).

90. — 1313 maggio 13. — *Investitura* dell'Ospedale in Fedele Puginati di Sserono. Rog. D. Passaggi. — agosto 15. — *Investitura* c. s. in Bernardo Borri di Sserono. Rog. c. s. — In una sola pergamena. Non inventariati.

91. — 1317 ottobre 2. — *Investitura* dell'Ospedale in Zanebello Misenti di Cinisello. Rog. L. Riva. — Non inventariato.

92. — 1318 marzo 19. — *Investitura* dell'Ospedale in Rolando e Beltrame Marzoni. Rog. Ottobello Riva. (80). — Inventariato con la data erronea 1319.

93. — 1330 luglio 26. — *Atto giudiziario* a favore di Antonio e Guifredo Castelli contro l'Ospedale. Rog. Paolo di Bungo. (172).

94. — 1336 aprile 18. — *Compromesso* di Gabardo Canevesi, fra Grazio Mondella e abbate di s. Vittore da una parte e l'Ospedale dall'altra in Zanfredo Castanea e Folchino Schizzi Vicarii del vescovo di Novara. Rog. Giovannolo Bogia. — mag-

gio 16. — *Lodo arbitrare* dei su detti. Rog. Ubertino Morosini. (190).

95. — 1338 aprile 18. — *Lodo arbitrare* emesso dal maestro dell' Ospedale e da altra persona in causa vertente fra gli Umiliati di Gessate e l' Ospedale Nuovo. Rog. Giorgiolo Brazadello. (22 pro tit.).

96. — 1339 luglio 15. — *Quietanza* del monastero di Clavate a favore dell' Ospedale. Rog. Guglielmo della Scuola. (91).

97. — 1339 ottobre 23. — *Quietanza* c. s. Rog. c. s. (90).

98. — 1340 luglio 24. — *Quietanza* c. s. Rog. Giorgio Appiani. (92).

99. — 1342 dicembre 3. — *Quietanza* c. s. Rog. G. della Scuola. (30).

100. — 1343 giugno 20. — *Obbligo* di Paganolo Brozi a favore dell' Ospedale. Rog. Bellolo Mondella. — Non inventariato.

101. — 1348 giugno 17. — *Investitura* dell' Ospedale in Ettorolo detto Toia Visconti ed altri di Serono. Rog. Giovanni Passaggi. (18).

102. — 1350 marzo 3. — *Procura* del capitolo di s. Donato in Strada nel can. Marzano. Rog. Pasino di Saronò. (86).

103. — 1353 settembre 10. — *Investitura* della chiesa di s. Donato in Giacomolo di Genova. Rog. (44). — *Manca*.

104. — 1354 novembre 20. — *Procura* del capitolo di s. Donato in Strada in due canonici. Rog. Egidiolo Pasino di Serono. (85).

105. — 1354 novembre 29. — *Quietanza* della chiesa di s. Donato in Strada a favore di Galvagnolo e Ottorolo de' Medici. Rog. Galv. de' Medici. (4).

106. — 1357 luglio 26. — *Lodo arbitrare* del preposto della chiesa di s. Nazaro in Brolo in causa vertente fra due canonici di essa chiesa e un beneficiato di s. Maria di Podasco da una e un canonico di s. Donato in Strada dall' altra parte. Rog. Giacomolo Benoldi. (1).

107. — 1357 luglio 26. — *Lodo arbitrare* c. s. Rog. c. s. (2).

108. — 1357 luglio 26. — *Lodo arbitrato* c. s. Rog. c. s. (6). Copia 21 agosto 1485.
109. — 1359 marzo 1. — *Accettazione* preventiva dell'annunciata donazione di Barnabò Visconti da parte dell'Ospedale. Rog. Petrolo Oldani. — Non inventariato.
110. — 1359 marzo 23. — *Donazione* di Barnabò Visconti all'Ospedale e ad altri simili pii luoghi di Milano. Rog. c. s. — Non inventariato.
111. — 1361 agosto 21. — *Testamento* di Antonolo Guastabiada. Rog. Petrolo Albairati. (15 pro tit.).
112. — 1364 marzo 8. — *Consegna* di stabili fatta dallo Ospedale di s. Caterina a quello di s. Ambrogio. Rog. Antonolo Castiglioni. — Non inventariato.
113. — 1365 gennaio 31. — *Quietanza* dell'Ospedale a favore di Filippolo Lampugnani. Rog. c. s. (69).
114. — 1368 maggio 30. — *Investitura* dell'Ospedale in Nicorolo Cavazia e Albertino Oldegardi. Rog. Giovannolo della Chiesa. — Non inventariato.
115. — 1372 gennaio 19. — « *Summarium* diversorum instrumentorum diversi generis occasione bonorum canonicatus s.ti Donati in strata factum et rog. per d. Ioannolum de Alzate ». (8). — *Manca*.
116. — 1379 — « *Acta* diversa agitata coram R.do domino Archiepiscopali Vicario etc », in causa fra l'Ospedale e il comune di Figino. (35 pro tit.). — *Manca*.
117. — 1381 dicembre 4. — *Quietanza* della chiesa di s. Giovanni in Pontirolo a favore dell'Ospedale. Rog. Simonino Ruginelli. (156).
118. — 1382 luglio 25. — *Quietanza* dell'Ospedale a favore di Antonolo Puricelli di Gallarate. Rog. Giovannolo Mascaroni. (27). — Inventariato con la data erronea: luglio 24.
119. — 1383 gennaio 27. — *Investitura* dell'Ospedale in Ambrogio Vignati e Giacomo Lupi di Parma abitanti in Lodi. Rog. Petrolo Albairati. — (62).
120. — 1383 marzo 16. — *Investitura* dell'Ospedale in Antonio Puricelli di Boffalora. Rog. Pagano Ermenzani. (16 pro tit.).

121. — 1385 dicembre 29. — *Consegna* di beni in Casalpusterlengo all' Ospedale da parte di quel comune. Rog. Giovanni Arluni. — idem -- *Presa di possesso* dei detti beni. Rog. c. s. (145). — *Mancano*.

122. — 1389 novembre 23. — *Investitura* dell' Ospedale in Ambrogio e Antonio Vignati. Rog. Ottorino Sommaruga. (39).

123. — 1391 agosto 31. — *Testamento* di Luchina Corio ved. Resta. Rog. Giovannolo Balbo. (12 pro tit.).

124. -- 1391 dicembre 8. — *Investitura* dell' Ospedale in Giovannolo Casati. Rog. Porino Fedeli. — Non inventariato.

125. — 1392 febbraio 23, marzo 6 e 28, aprile 3. maggio 2. — *Atti processuali* civili ed ecclesiastici in causa della decima dovuta da Giovannolo Reina, Francesco e Raimondo Visconti e Giacomolo Moroni per i beni di Serono. Rog. Balzaro Reina e Stefanolo Portalupi. (166, atto mag. 2).

126. — 1395 febbraio 11. — *Investitura* dell' Ospedale in Maffiolo dell' Orto, Rolando Bagatti, Giorgio Cariati di Serono. Rog. Giacomolo Zerbi. (106 bis, dopo il n. 133). — *Manca*.

127. — 1395 giugno 11. — *Investitura* c. s. Rog. c. s. — idem -- *Investitura* dell' Ospedale in Ambrogio Bagatti, Antonio Mezzi, Rotondo fu Mineto, Stefano Sardi e Antonio detto Giapa Zerbi di Serono. Rog. c. s. (106). — Inventariato con la data erronea: gennaio.

128. — 1395 agosto 21 — *Cessione di credito* di Giovanni da Monza ad Onrighino Del Conte. Rog. Arasmino Cairati. (7).

129. — 1398 marzo 28. — *Inventario* dei beni dell' Ospedale. Rog. Stefano Portalupi. (9).

130. — Sec. XIV. — *Certificato* della Camera Ducale concernente i beni dell' Ospedale inclusi nella nuova cittadella di P. Vercellina. Cartaceo. — Non inventariato.

131. — 1401 novembre 14. — *Investitura* dell' Ospedale nel nob. Luigi Vistarini di Lodi. Rog. (181). — *Manca*.

132. — 1402 febbraio 10. — *Investitura* dell' Ospedale in Giovannolo Casati. Rog. Cristoforo Anzani. (5 pro tit.).

133. — 1402 febbraio 11. — *Investitura* dell' Ospedale in Giovannolo di Castelnuovo. Rog. c. s. (27 pro tit.).

134. — 1402 settembre 29. — *Collaudo* dei conti di elemosine fatte per le donazioni di Barnabò Visconti. Rog. Antoniolo Rolandi. — Non inventariato.

135. — 1403 novembre 28. — *Quietanza* della chiesa di s. Giovanni in Pontirolo a favore dell' Ospedale. Rog. Gasparino Ro. (157).

136. — 1404 giugno 9. — *Investitura* dell' Ospedale in Andreolo Reina, Giacomolo Zembi, Ambrosolo Magora, Franciscolo dell' Orto, Giovanni Zambi e Giovanni Berta di Serogno. Rog. Giacomolo Marudo. (66).

137. — 1405 gennaio 8. — *Presa di possesso* dei beni dell' Ospedale da parte del maestro di esso. Rog. Marco Bollati. (32 pro tit.).

138. — 1406 gennaio 1. — *Quietanza* della chiesa di s. Giovanni in Pontirolo a favore dell' Ospedale. Rog. Beltramino Carcano. (158). — *Manca*.

139. — 1406 ottobre 21. — *Investitura* dell' Ospedale in Giovanni di Serono e Guglielmo detto Rovino. Rog. Marco Marliani. (163).

140. — 1406 ottobre 23. — *Quietanza* della chiesa di Pontirolo a favore dell' Ospedale. Rog. B. Carcano. (159).

141. — 1407 luglio 13. — *Investitura* dell' Ospedale in prete Ubaldo beneficiato della chiesa di s. Pietro. Rog. Ludovico Visconti. (20).

142. — 1407 agosto 16. — *Quietanza* del convento di s. Eustorgio all' Ospedale. Rog. Ottorino Cermenati. — Non inventariato.

143. — 1407 ottobre 4. — *Quietanza* della chiesa di Pontirolo all' Ospedale. Rog. M. Marliani. (160).

144. — 1408 gennaio 10. — *Quietanza* del convento delle Vetere all' Ospedale. Rog. Pietro Segni. (28 pro tit.). — *Manca*.

145. — 1408 giugno 17. — *Investitura* dell' Ospedale in Andreolo Reina e consorti. Rog. L. Visconti. (19).

146. — 1408 ottobre 22. — *Quietanza* della chiesa di Pontirolo all' Ospedale. Rog. Ambrogino Campi. (141).

147. — 1409 novembre 9. — *Quietanza* c. s. Rog. M. Marliani. (142).

148. — 1410 giugno 5. — *Investitura* dell' Ospedale in Beltrame Mosconi e consorti. Rog. L. Visconti. (17).
149. — 1412 aprile 7. — *Protesta* del preposto di s. Donato in Strada. Rog. M. Marliani. (35).
150. — 1412 novembre 29. — *Investitura* dell' Ospedale in Cristoforo Appiani. Rog. Gabriele Bolgaroni. (129).
151. — 1419 settembre 9. — *Sentenza* del luogotenente del Vicario di Provvisione in causa Giovannina De Gradi e Antonio Petroni. Rog. Alessandro Mantegazza. (132). — *Manca*.
152. — 1419 ottobre 5. — *Investitura* dell' Ospedale in Giovanni Voltolini di Vidigulfo, Gio. Vignati di Lodi e Gio. Biraghi di Milano. Rog. M. Marliani. (154). — *Manca*.
153. — 1420 febbraio 1. — *Investitura* della chiesa di s. Donato in Strada in Gio. Bogione. Rog. Giovannino Girami. (14).
154. — 1420 marzo 27. — *Sentenza* dell'abbate de ss. Faustino e Giovita di Brescia in causa fra l' Ospedale e i fratelli Faino. Rog. Maffiolo Giochi. (137).
155. — 1422 ottobre 23. — *Investitura* dell' Ospedale in Lanfrandino Vignati. Rog. Ambrogio dal Campo. (126). — *Manca*.
156. — 1425 gennaio 15. — *Investitura* del Capitolo di s. Ambrogio Maggiore in prete Cristoforo Besozzi beneficiato di s. Giovanni alla vipera fuori porta Vercellina. Rog. Maffiolo Giussani. (155).
157. — 1425 giugno 10. — *Investitura* dell' Ospedale in Antonio Rossi e consorti di Sorono. Rog. L. Visconti. (24).
158. — 1426 maggio 24. — *Transazione* fra l' Ospedale e Viscardo, Antonio e Girardo Rinzi. Rog. Nazaro Micheri. (138).
159. — 1429 agosto 23. — *Quietanza* dell' Ospedale a favore di Giorgio Cernuschi. Rog. Ambrogio dal Campo. (139).
160. — 1429 dicembre 15. — *Investitura* dell' Ospedale in Antonio detto Cacciatore, Pietro e Bertolo Rovida di Corsico. Rog. Beltramino Capra. (75 bis, dopo il n. 178). — *Manca*.
161. — 1431 agosto 20 — *Elezione di perito* per la stima di miglioramenti fatti da Giovanni Cestaroni fittabile dell' Ospedale. Perito Camellolo Casati. Rog. Ambrogio dal Campo. —

settembre 17. — *Perizia* del detto perito. Rog. c. s. (131). — È inventar. solo il secondo.

162. — 1432 agosto 16. — *Investitura* dell' Ospedale in Antonio Parrucca di Fagio. Rog. Ambrogio Spanzotta. (122).

163. — 1432 settembre 14. — *Investitura* dell' Ospedale in Lanfrandino Vignati di Lodi. Rog. c. s. (2 pro tit.).

164. — 1432 ottobre 21. — *Verbale* di adunanza del capitolo dell' Ospedale per trattare d'una controversia con quello di s. Vincenzo. Rog. Ambrogio Calvi. — ottobre 22. — *Procura* per l' oggetto di cui s. Rog. c. s. — ottobre 21. — *Verbale* del capitolo dell' Ospedale di s. Vincenzo per lo stesso oggetto. Rog. c. s. — ottobre 22. — *Procura* c. s. Rog. c. s. — 1433 maggio 11. — *Lodo arbitrare* del Vicario dell' Arcivescovo nella detta lite. Rog. c. s. — Non inventariati.

165. — 1433 maggio 30. — *Procura* dell' Ospedale in varii monaci e laici. Rog. Giovanni Scutari. — Non inventariato.

166. — 1434 novembre 6. — *Quietanza* dell' Ospedale a favore di Lanfrandino Vignati. Rog. A. Spanzotta. (117).

167. — 1435 marzo 17. — *Compromesso* dell' Ospedale e di Stefano Pirovano in Giovanni Ferrari, Balzarino Castelli e Antonio Barlassina. Rog. c. s. (26 pro tit.). — aprile 16. — *Lodo arbitrare* dei suddetti. Rog. c. s. — Non inventariati.

168. — 1435 giugno 11. — *Investitura* dell' Ospedale in Giacomo detto Parinca di Taeggio. Rog. c. s. (148).

169. — 1436 maggio 16. — *Investitura* di Caterina Albairati in Pietro Vertua. Rog. Luchino Omati. (136).

170. — 1437 febbraio 5 — *Investitura* di s. Donato in Strada in Petrolino di Montevicchia. Rog. M. Marliani. (12).

171. — 1437 aprile 11. — *Investitura* dell' Ospedale in Guglielmo Dell' Acqua. Rog. A. Spanzotta. (151).

172. — 1438 dicembre 11. — *Sentenza* a favore dell' Ospedale contro i dazieri della grascia in Milano e Lodi. Rog. Guidetto Mezzi. — Non inventariato.

173. — 1439 novembre 14. — *Investitura* dell' Ospedale in Antonio, Pietro e Bertolo Rovida. Rog. Giacomo Bonderi. — Non inventariato.

174. — 1442 gennaio 8. — *Investitura e Perizia* per conto

dell' Ospedale e di Lanfrandino Vignati, Rog. Francesco Spanzotta. (110).

175. — 1442 giugno 19. — *Sequestro* fatto in Casalpusterlengo per conto dell' Ospedale. Rog. Antonino Brugacci. (146).

176. — 1447 novembre 28. — *Quietanza* di s. Donato in Strada a favore di Antonio Salvatici. Rog. Giovanni Bossi. (68). — *Manca*.

177. — 1448 maggio 8. — *Investitura* di s. Donato in Bernardino Fedeli e Marchese Besana. Rog. Giacomino Litta. (65).

178. — 1448 maggio 27. — *Presca di possesso* di un canonico di s. Donato della sua prebenda. Rog. Tomaso Conti. (3).

179. — 1448 luglio 20. — *Quietanza* di s. Donato a favore di Francesco Salvatici. (38). — *Manca*.

180. — 1448 agosto 2. — *Compromesso* nel magistrato di Provvisione dell' Ospedale e degli Umiliati di s. Maria degli Ottazzi in p. Vercellina. Rog. Pietro Marliani. — Non inventariato.

181. — 1448 settembre 14. — *Lodo arbitrato* relativo a quanto sopra. Rog. c. s. — Non inventariato.

182. — 1448 settembre 14. — *Lodo arbitrato* c. s. Rog. c. s. — settembre 20. — *Accettazione* del lodo Rog. c. s. (Copie cartacee). — Non inventariati.

183. — 1448 settembre 20. — *Accettazione* dei lodi su detti. Rog. c. s. (Orig.) — Non inventariato.

184. — 1449 agosto 19. — *Obbligo* di Luchino Toscani milanese a favore dell' Ospedale. Rog. c. s. — Non inventariato.

185. — 1450 aprile 12. — *Investitura* dei XXIV Deputati dei poveri in Romanino e Pietro Baldironi. Rog. Francesco Baliachi. (175). — *Manca*.

186. — 1451 31 — *Approvazione* di collaudo di miglioramenti eseguito da un ingegnere del Comune di Milano. Rog. c. s. (17 pro tit.). — *Manca*.

187. — 1452 gennaio 29. — *Investitura* dell' Ospedale in Filippo Galliani di Casalpusterlengo. Rog. F. Spanzotta. (153).

188. — 1452 maggio . . — *Investitura* dell' Ospedale in Lorenzo e Giovanni Dell' Acqua. Rog. F. Baliachi. — Non inventariato.

189. — 1453 maggio 2. — *Quietanza* di un canonico di s. Donato a favore di F. Salvatici. Rog. Pietro Brena. (37).

190. — 1453 novembre 29. — *Investitura* dell' Ospedale in Ambrogio Pirovano. Rog. F. Spanzotta. (107).

191. — 1454 settembre 12. — *Investitura* dell' Ospedale in Gio. Angelo della Maiola. Rog. F. Spanzotta. (113).

192. — 1455 gennaio 7. — *Investitura* dell' Ospedale in Antonio Turati e Giacomo Viazzolo. Rog. c. s. (121).

193. — 1455 gennaio 25. — *Investitura* dell' Ospedale in Prospero Lampugnani. Rog. c. s. (3 pro tit.). — Inventariato con la data erronea: gennaio 20.

194. — 1456 maggio 5. — *Procura* fra consorti « de Scrivano ». Rog. Marzio Scrivano. (128). — *Manca*.

195. — 1456 maggio . . — *Investitura* dei Deputati Ospitalieri in Lorenzo e Giovanni Dell' Acqua. Rog. F. Baliachi. (19 pro tit.). — *Manca*.

196. — 1457 febbraio 9 — *Investitura* dei deputati Ospitalieri in Antonio e Pietro Castiglioni. Rog. c. s. (31 pro tit.).

197. — 1457 luglio 13. — *Investitura* dell' Ospedale in Romanino Baldironi. Rog. — Non inventariato.

198. — 1457 luglio 13. — *Investitura* dell' Ospedale in Ambrogio Alzati, Giovanni Melzi e Pietro Trivulzio deputati ospitalieri. Rog. (140). — *Manca*.

199. — 1457 luglio 14. — *Investitura* dell' Ospedale in Francesco Capra e Antonio Feruffini. Rog. F. Baliachi. — Non inventariato.

200. — 1457 novembre 23. — *Investitura* dell' Ospedale in Beltrame Novati. Rog. (11 pro tit.).

201. — 1457 novembre 23. — *Investitura* dell' Ospedale in Mapello Mapelli, Rog. — Non inventariato.

202. — 1457 dicembre 10. — *Investitura* dell' Ospedale in Giovanni Viazzolo. Rog. (130).

203. — 1457 dicembre 10. — *Investitura* dell' Ospedale in Barnabino Parazosi. Rog. (147).

204. — 1458 gennaio 31. — *Perizia* di migliorie sui beni tenuti dal fittabile Romanino Baldironi. Rog. Baliachi. — Non inventariato.

205. — 1458 aprile 13. — *Investitura* dell' Ospedale in Prospero Lampugnani. Rog. F. Baliachi. (9 pro tit.).

206. — 1458 dicembre 13. — *Testamento* di Bona di Desio. (150). — *Manca*.
207. — 1459 aprile 12. — *Investitura* dell'Ospedale nei fratelli Baldironi. Rog. F. Baliachi. — Non inventariato.
208. — 1461 settembre 16. — *Verbale* di delibera del capitolo di s. Donato in Strada. Rog. Giacomo Perego. (78).
209. — 1461 settembre 22. — *Investitura* dei Deputati Ospitalieri in Ambrogio Cernuschi. Rog. (169).
210. — 1461 settembre 28. — *Investitura* c. s. in Giovanni Viazzolo. Rog. (171).
211. — 1461 settembre 30. — *Investitura* c. s. nei fratelli Parazzosi. Rog. (134).
212. — 1465 giugno 18. — *Investitura* c. s. in Antonio e Pietro da Castelnovo. Rog. Pietro Omati. (29 pro tit.).
213. — 1465 ottobre 31. — *Investitura* c. s. in Antonio Borsani. Rog. c. s. (28 pro tit.).
214. — 1466 maggio 24. — *Vendita* fra Marliani e Giusani. Rog. c. s. (1 pro tit.).
215. — 1470 gennaio 18. — *Testamento* di Caterina Paganì mar. Marliani. Rog. (109).
216. — 1470 aprile 30. — *Quietanza* di s. Donato a favore di Gio. Ambrogio Trincheri. Rog. Giorgio Appiani. (93).
217. — 1473 aprile 12. — *Vendita* dei fratelli Vignati all'Ospedale. Rog. Onofrio delle Brache. — Non inventariato.
218. — 1473 agosto 13. — *Sentenza* del Magistrato delle Entrate in causa fra l'Ospedale Maggiore e la Camera Ducale. Rog. Ant. Castiglioni, (30 pro tit.). *Manca*.
219. — 1475 febbraio 24. — *Investitura* dei Deputati Ospitalieri nei fratelli Cattaneo. Rog. (8 pro tit.).
220. — 1475 aprile 5. — *Protesta* di Antonio Faruffini circa il possesso di beni dell'Ospedale. Rog. Giacomo Rozza. — idem. — *Protesta* c. s. di Alberto da Baggio. Rog. c. s. — Non inventariati.
221. — 1477 maggio 9. — *Investitura* dei Deputati Ospitalieri in Martino e Gio. Pietro Baldironi. Rog. G. Rozzi. (177).
222. — 1477 agosto 26. — *Fideiussione* prestata da Marco Malingegni a Lorenzo Sannazzari. Rog. Taddeo Elli. (43).

223. — 1477 settembre 27. — *Investitura* dei Deputati Ospitalieri in Bertolo e Leone di Demmezio. Rog. (164). — *Manca*.

224. — 1478 febbraio 10. — *Investitura* di s. Donato in Boniforte Trivulzio. Rog. Filippo Comi. (84).

225. — 1478 maggio 13. — *Perizia* di miglioramenti per conto dei Deputati Ospitalieri sui beni dei fittabili Baldironi. — 1477 aprile 9. — *Livello* concesso dai suddetti Deputati ai medesimi fittabili. Rog. ambi gli atti Paolo di Rapano. (176). — *Mancano*.

226. — 1478 settembre 18. — *Livello perpetuo* concesso c. s. a Filippo di Seregno. Rog. (152). — *Manca*.

227. — 1479 aprile 7. — *Protesta* di Ambrogio Grueri circa la propria paternità. Rog. (135).

228. — 1481 maggio 29. — *Investitura* dei Deputati Ospitalieri in Stefano Guaitamacchi. Rog. Giacomo Rozza. (67).

229. — 1481 c. — *Scritture legali* relative a cause fra l' Ospedale Maggiore e fittabili di quello di s. Ambrogio. (180). — *Mancano*.

230. — 1483 dicembre 30. — *Investitura* dei Deputati Ospitalieri in Pezino d' Arona. Rog. Giacomo Rozza. (111).

231. — 1485 gennaio 28. — *Investitura* c. s. in Antonio Taeggi e Pietro Negri. Rog. (120).

232. — 1489 febbraio 27. — *Procura* del monastero di Chiaravalle in Giovanni Rovida. Rog. Gio. Ant. Scaravazzi. (60). — *Manca*.

233. — 1489 dicembre 11. — *Quietanza* del monastero del Bocchetto a favore dei fratelli Vimercati. Rog. c. s. (36).

234. — 1490 dicembre 14. — *Quietanza* c. s. Rog. s. (87).

235. — (Sec. XV ex. - XVI ineun.) — *Supplica* dei Deputati Ospitalieri al Duca di Milano per i beni di Casalpusterlengo. (41).

236. — 1503 settembre 8. — *Quietanza* di s. Ambrogio Maggiore a favore di Paolo Zaneno. Rog. Gio. Simone Oldeni. (70). — *Manca*.

237. — 1525 giugno 14. — « *Descriptio bonorum etc.* » dell' Ospedale di s. Ambrogio (185).

238. — 1546 — *Scritture legali* in causa fra l'Ospedale Maggiore e Girolamo Bottazzi. (178). — Si trovano sotto *Patrimonio Attivo, Acque e loro edifici, Beverone o Conchetta, bocca (O. M.)*.

239. — *Scritture legali* « pro aqua Bevaroni ». (191). — V. sopra.

240. luglio 2. — *Testamento* di Isolta Mandelli. Rog. Minaccio Cattaneo. (64 bis, dopo il n. 168). — *Manca*.

241. — « *Inventarium seu consignatio bonorum mobilium existentium in Hospitale s. ti Ambrosij factum seu descriptum per d. presbiterum Ioannem de Folzis cappellanum dicti Hospitalis die... anno. . . .* ». (34 pro tit.). — *Manca*.

APPENDICE

La carta storicamente più importante dell'archivio dell'antico Ospedale di s. Ambrogio è senza dubbio la sentenza consolare del 20 gennaio 1154, documento inedito, sin'ora sfuggito anche alle diligenti ricerche dello storico Giulini. Stimiamo per ciò utile corredare questo lavoro del testo di quell'atto, di cui riassumiamo brevemente il contenuto.

Verteva una lite fra un prete della chiesa di s. Pietro di Sorogno (Seregno) per nome Giovanni e i possessori di quattro pezzi di terra colà situati a causa di decime che il primo esigeva e i secondi negavano. Erano questi: il rettore dell'Ospedale di s. Ambrogio, Liprando Longhi, Lanfranco Litta, Arderico e Marchisio Vismara. Portata la lite innanzi ai consoli milanesi, presso i quali il Longhi e il Vismara si fecero rappresentare dai rispettivi figli Alberto e Gerardo (notevole il rettore dell'Ospedale padre di famiglia), proferì la sentenza il console giudice Marchisio Calcagnola, assistito dai colleghi Alberto di Porta Romana, Ottone di Mariola (o Mairola), Roberto Pingilucchi e Azzo Cicerani giudice. Fu presente, a difesa, probabilmente, d'una delle parti, il causidico Arialdo e stese la sentenza il console Ruggero, del quale non è espressa la casata. Il Giulini dà vari Ruggeri — Ruggero da Concorezzo, Ruggero Marcellino, Ruggero Visconti, Ruggero da Soresina, Ruggero da Sedriano, Ruggero Lam-

pugnani, Ruggero Terzaghi ed altri — che furono assunti al consolato, ma tutti posteriori al 1170 ⁽¹⁾. Il giudicato riuscì contrario al prete di Seregno. Furono presenti Lanfranco Crivelli, Ambrogio Magora, Anselmo « de picino », Giovanni Guittoni, Bombello e Cignamacco de' servitori — da intendersi servitori del Comune — (*Interfuerunt Lanfrancus crivellus et Ambrosius Magora, de servitoribus Anselmus de picino, et Iobannes Guittonus, et Bombellus, atque Cignamaccus*).

Del giudice Marchisio Calcagnola, o de' Calcagnoli, il Giulini trovò il nome in altre sentenze degli anni 1148-1153 ⁽²⁾, e doveva essere persona assai nota e stimata, se il giorno della sua morte, non però l'anno, venne notato nel necrologio detto di Monza: *III Kal. februarii. Obiit Marchisius Calcaniolus* ⁽³⁾. Del medesimo casato cita il Giulini un Ambrogio, console nel 1143, e un Gerardo giudice che il 23 dicembre 1144 faceva testamento a favore del monastero di s. Ambrogio, cui lasciava i beni di Arcagnago ⁽⁴⁾. Anche Azzo Cicerani è rammentato dal Giulini fra i consoli del 1143 e 1153, e della sua famiglia dice ch'era vassalla del monastero ambrosiano ⁽⁵⁾. Pietro Cicerani appare come teste ad una sentenza pronunciata dai consoli nella lite vertente nel 1143 fra i due cleri della basilica di s. Ambrogio ⁽⁶⁾.

Ottone Mariola, o Maiola, Roberto Pingilucchi e Alberto di Porta Romana son pure citati dal Giulini insieme coi membri delle rispettive famiglie ⁽⁷⁾. Alberto di Porta Romana è anche menzionato nel necrologio di Monza: *III Kal. Augusti. Obiit Albertus de Porta Romana* ⁽⁸⁾.

Del causidico Arialdo sappiamo, per la solita diligenza dello storico citato, ch'era della famiglia da Baggio e per la sua eloquenza veniva chiamato *lingua*.

(1) GIULINI, *Memorie*, IX, p. 176 e segg. 1170-1199.

(2) Op. cit., V, p. 486 e IX, p. 63.

(3) Op. cit., IX, p. 42.

(4) Op. cit., V, p. 408 e p. 431.

(5) Op. cit., V, p. 408, VI, p. 64, IX, p. 63; V, p. 376.

(6) Op. cit., V, p. 409.

(7) Op. cit., cfr. l'indice del vol. IX.

(8) Op. cit., IX, p. 43.

Si che questo documento ci permette di aggiungere i nomi di cinque consoli — *Marchisio Calcagnola, Alberto di Porta Romana, Ottone Mairola, Roberto Pingilucchi e Azzo Cicerani* — a quelli dei sei consoli citati dal Giulini nel suo catalogo cronologico sotto l'anno 1154.

Nè va ommesso che altre carte dello stesso fondo ospitaliero contengono similmente nomi di consoli, non registrati dal Giulini sotto i rispettivi anni. L'istromento 8 dicembre 1225 (n. 14) ci dà il nome di Giacomo Garbagnati incaricato di completare e finire il detto atto già rogato dal defunto Guglielmo Garbagnati: ora questo Giacomo Garbagnati, figlio del fu Vezzoso, crediamo si possa identificare con l'omonimo console che compare in un atto del 2 aprile 1248 (*Quaderni e Registri, n. 1*). Anch'esso è taciuto dal Giulini fra i consoli di quell'anno, ma è citato fra quelli del 1237 (¹). Affatto ignoto al Giulini è Pagerio da Concorezzo, citato come console della Fagia di porta Ticinese nell'istromento 24 novembre 1247 (n. 33). E così pure Guido da Bussero, console nel 1248 (atto 24 marzo detto anno, in *Quaderni e registri, n. 1* cit.) e Pagano Menclozzi suo collega (atto 6 aprile detto anno, loc. cit.).

Ecco dunque le aggiunte da fare all'elenco dei consoli milanesi col sussidio dei documenti dell'Ospedale di s. Ambrogio:

anno 1154: Marchisio Calcagnola
 Alberto di Porta Romana
 Ottone della Mairola
 Roberto Pingilucchi
 Azzo Cicerani
 anno 1247: Pagerio da Concorezzo
 anno 1248: Guido da Bussero
 Giacomo da Garbagnate
 Pagano Menclozzi.

Aggiungeremo in fine che dall'istromento 24 ottobre 1241 (n. 28) appare il nome di un giudice assessore del Podestà Filippo Vicedomini (Voicedomini), che era Giovanni di Bonamena.

PIO PECCHIAI

(¹) Op. cit., VII, p. 514 e IX, p. 183.

1154 Gennaio 20 — Sentenza del console Marchisio Calcagnola a favore dell' Ospedale di s. Ambrogio ed altri privati giudicabili contro la chiesa di s. Pietro di Seregno.

Die mercurii qui est tertio decimo kalendarum february indictione secunda. Sententiam protulit marchisius iudex qui dicitur calcagniolus consul mediolani. In concordia alberti de porta romana. ottonis de mariola. roberti qui dicitur pingeluccus. atque azonis iudicis qui dicitur ciceranus similiter consulum. de discordia que erat inter iohannem presbiterum ecclesie sancti petri de loco sorogno ex parte ipsius ecclesie. Et ex altera parte liprandum qui dicitur longus prelatum hospitalis sancti ambrosii ex parte eiusdem hospitalis. et lanfrancum qui dicitur litta. et ardericum qui dicitur vincimala. et girardum qui dicitur vincimala nomine marchisii patris sui. lis enim talis erat. postulabat si quidem ipse presbiter ut iamdicti liprandus et lanfrancus et ardericus et marchisius decimam de quattuor petiis terre reiacentis in territorio de suprascripto loco sorogno sibi quiete habere et tenere permetterent. quarum una iacet ad locum ubi dicitur in bucca de prada. a mane lanfranci litta. a meridie amizonis qui dicitur ambrosioni. a sero via. a monte petri zerbi. secunda dicitur in prada. a mane et a meridie via. a sero bonizoni regena. tertia dicitur similiter in prada. a mane via. a sero loira. a meridie lanfranci litta. Quarta dicitur infessato. a mane amizonis qui dicitur pensabatudo. a meridie lanfranci litta a sero via. allegans petias ipsas de veteri ipsius ecclesie domicultu esse. et sui totius domicultus decimam ad ipsam ecclesiam pertinere. E contra iam dicti liprandus et lanfrancus et ardericus et girardus petias ipsas de ipsius domicultu esse. aut decimam domicultus eius ecclesie. ad eandem ecclesiam pertinere negabant. Et super his predictus presbiter testes produxit qui admissi non sunt. His et aliis auditis laudavit ipse marchisius quia totius loci decimam preter de ipsius ecclesie domicultu ad predictos liprandum pro suprascripto hospitali et lanfrancum et ardericum et marchisium pertinere constabat. ut essent ab ipsius presbiteri petitione absoluti si iuraverint decimam ipsarum quattuor petiarum ipsius ecclesie non esse. quod si iurare noluerint refferant ipsi presbitero iuramentum. qui si iuraverit per suum advocatum decimam suorum veterum domicultuum scilicet ultra triginta annos ad ipsam ecclesiam pertinere. easdem petias omnes de ipsius ecclesie domicultu esse ut iamdicti liprandus et lanfrancus et ardericus et marchisius decimam ipsarum quattuor petiarum eandem ecclesiam habere et tenere permetterent. postea vero cum albertus filius suprascripti liprandi. et suprascripti lanfrancus et ardericus ipsi presbitero iuramentum retulissent. ipsi presbi-

tero iuramentum remiserunt. ab ipso alberto ipsum hospitale ratum habiturum. et arderico similiter iamdictum marchisium ratum habiturum cautione facta. Et sic finita est causa. Anno dominice Incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo quarto. suprascripto die et indictione.

Interfuerunt lanfrancus crivellus et ambrosius magora. de servitoribus anselmus de picino. et iohannes guitonus. et bonbellus. atque cigniamaccus.


(*Sig.*) Ego marchisius iudex hanc sententiam dedi et subscripsi.

(*Sig.*) Ego arialdus causidicus subscripsi.

(*Sig.*) Ego Azo iudex et missus domini secundi chunradi regis subscripsi.

(*Sig.*) Ego rogerius iudex. ac missus domini secundi chunradi regis scripsi.

(*A tergo*): Sententia consulum. et est presbiteri de sorogno.



Concentrazione nell' Archivio di Stato degli uffici notarili di proprietà pri- vata esistenti in Roma.

Previo accordo col Ministro dell' Interno secondo dispone l' articolo 108 del regolamento per l' esecuzione della legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull' ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, il Ministro di G. G., con suo recente decreto, dispose e ordinò il deposito nell' Archivio di Stato degli atti componenti gli uffici notarili già di proprietà privata in Roma, ritirati fino ad oggi ed esistenti nell' archivio notarile distrettuale di questa Città.

L' insieme degli atti formava l' importante massa di 24500 volumi. Il trasporto venne effettuato con l' usata sollecitudine e diligenza dalla nota ditta Taburet di Roma, sotto la oculata direzione e sorveglianza dei funzionari dei rispettivi uffici.

La ingente raccolta dei suddetti atti nell' archivio distrettuale si era formata col ritiro fattone al cessare di ogni singolo titolare dell' ufficio notarile giusta il combinato disposto degli articoli 91 e 148 della cessata legge notarile.

Restano, pertanto, nell' Archivio notarile distrettuale oltre tutti gli atti dei notari cessati dopo il 1 gennaio 1876 non aventi ufficio di proprietà privata, anche gli atti dei notari ultimi titolari di tali uffici, rispetto ai quali non è cessato il diritto ventennale di partecipare alle tasse e ai diritti di archivio, in forza dell' art. 113 della nuova legge notarile. Così che i volumi degli atti costituenti i diversi uffici notarili di proprietà privata in Roma non sono rimasti frazionati nella loro compagine notarile.

Questo episodio importante nell' Archivio notarile della Capitale ci ridesta, almeno nei rapporti delle volute e studiate economie pubbliche, la sopita speranza di rivedere esumato e agli onori di legge dello Stato, il progetto da più anni compilato e stampato con la relazione, riflettente la riforma degli archivi di Stato e Notarili, riforma

che tutta si compendia negli articoli 13 e 14 di esso progetto i quali sono del tenore seguente :

Art. 13 « Gli Archivi Notarili Provinciali e Distrettuali esistenti nel Regno sono dichiarati governativi ed aggregati agli Archivi Nazionali dei quali costituiranno una sezione e compiranno le funzioni nella rispettiva circoscrizione territoriale.

Art. 14 « Tutti i proventi archivistici saranno integralmente versati nelle casse dello Stato, secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, salvo quanto dispone l' art. 90 (104 della nuova legge) del testo unico della legge sull' ordinamento del notariato ».

Questo disegno di legge fu oggetto di lunghi studi e di maturo esame da parte di una Commissione presieduta prima da Domenico Berti e poscia dal senatore Codronchi. A proposito di che l'onorevole Serena nella tornata del Senato 17 gennaio 1899 disse :

« Io che ebbi l'onore di essere nominato relatore di quella Commissione presentai la mia relazione in una tornata della Camera del 1882. Il lavoro della Commissione *fu lodato dai più illustri e più competenti nelle materie archivistiche*, tra i quali mi piace ricordare Cesare Cantù, Nicomede Bianchi, Cecchetti, Ronchini, Cappellina. »

L'on. Villari aggiunse che, « La riforma era stata riconosciuta opportuna da *tutte le persone intelligenti e dal Governo stesso*, che aveva solennemente promesso di *farla subito* (!!!); che il modo unico di fare questa riforma era di unire gli Archivi notarili agli Archivi di Stato, e si creerebbero per tutto, servendosi delle somme che il Governo ricava dagli Archivi notarili ».

Il Ministro dell' Interno dell' epoca nel partecipare alla Commissione di Finanza il progetto già stampato assieme alla relazione e unendo tutta la corrispondenza passata tra il Ministero dell' Interno ed il Ministero di G. G. sull' argomento, concludeva che « il Consiglio superiore per gli archivi, i direttori degli Archivi di Stato, i prefetti delle provincie tutti interrogati hanno detto più o meno che il progetto è importante e atteso dalle amministrazioni provinciali ».

Ebbene, o lettore, dopo tanti studi esaurientemente compiuti, dopo tanti voti caldamente emessi, dopo l'affermazione in proposito di tante autorità e persone eminenti solennemente fatta, il Governo (*latebat anguis in herba*) sentì lo scrupoloso bisogno di istituire con decreto dei Ministri dell' Interno, del Tesoro e della Grazia e Giustizia, in data 24 dicembre 1900, un' altra Commissione con l' incarico di fare.... che cosa? « studiare la questione degli Archivi e della destinazione definitiva dei sopravanzi degli Archivi Notarili ». La Commissione fu

nominata e composta (manco a dirlo) di tutti pezzi grossi, i quali, appunto perchè tali, non si mossero o quasi: probabilmente la consegna fu di russare, o quanto meno, costoro per l'ostruzionismo burocratico di persone che tengono più alla loro carriera che al benessere della Patria e dello Stato, dovettero rassegnarsi a far niente di niente. E l'unica difficoltà che venne affacciata dal Ministro di Grazia e Giustizia on. Finocchiaro Aprile nell'alto ramo del Parlamento fu questa: « Si tratterebbe d'indurre il Ministro del Tesoro a far suoi i cinquecento impiegati che oggi (14 gennaio 1899) costituiscono il personale degli Archivi. Questo personale di cinquecento funzionari è oggi retribuito sui fondi degli Archivi; non grava menomamente l'erario dello Stato, ma se entrasse a far parte del personale governativo, naturalmente s'imporrebbe all'erario stesso con tutti i suoi diritti all'avanzamento, ai sessenni, ecc. ». Francamente per un Ministro democratico come il compianto on. Finocchiaro, non c'è male!. Gli impiegati degli Archivi dovevano vivere con stipendi, alcuni anche di quattrocento lire annue, altri e i più, compresi i Conservatori stessi, a lire cento mensili lorde, e via dicendo. Cosicchè l'agitarsi continuo di tali impiegati contro stipendi di fame, e il muoversi essi stessi in favore dell'aggregazione degli Archivi notarili agli Archivi di Stato indusse il Ministero di G. C. a parare il colpo, e a fare approvare una legge (16 febbraio 1913 n. 89) che, se migliorò in parte la condizione morale ed economica degli impiegati degli archivi, ma non di tutti, ha lasciato il tempo che ha trovato circa l'andamento dei medesimi. Anzi ci correggiamo: colle norme dettate nel regolamento 10 settembre 1914 n. 1326, per l'esecuzione della legge, la istituzione ha finito di vivere la vita della sua vera e propria funzione organica ed archivistica; tutta la sua azione deve esplicarsi nel dipanare una matassa arruffata di conti e contro conti per la riscossione delle tasse e dei diritti di archivio, per acquisto, rivendita e somministrazione di fogli per i repertori dei notari. Da quì bollettario a quattro bollette per richieste di copie; bollettario per riscossione dei proventi; libro giornale di cassa (colonne 34); giornale analitico di cassa (colonne 68); registro partitario (colonne 18); registro di carico e scarico dei fogli di repertorio (colonne 30); registro richieste e distribuzione dei fogli di repertorio (colonne 40); prospetto riassuntivo e dimostrativo dei pagamenti mensili (colonne 68); situazione giornaliera degli articoli di bilancio (colonne 64); registro delle somme da riscuotere e di quelle da pagare (colonne 41); registro cronologico delle copie, degli estratti e certificati (colonne 15); prospetto riassuntivo delle ritenute personali sugli stipendi (colonne 12); denuncia mensile dei notari morosi; atti

coattivi per il pagamento di tasse ; verifica mensile di conti ; conti preventivi ; conti consuntivi e altra mole e miriade di affari e materie contabili che troncano e paralizzano la funzione di cui debbono pulsare gli archivi in forza della loro essenza e natura ; operazioni tutte che coll' aggregazione degli Archivi notarili agli Archivi di Stato e colla riscossione da parte di questo di tutti i loro proventi, sarebbero eliminate. Onde economia di personale amministrativo ed esecutivo ; risparmio di pigioni e di locali ; utilità e vantaggio del pubblico che ora colla conservazione di atti della stessa specie presso istituzioni diverse, non sa dove batter la testa, e si avrebbe in pari tempo più disciplinato, più omogeneo e regolare l' ordinamento degli atti interessanti la vita civile e il patrimonio giuridico e storico della Nazione.

In tale ordine d' idee già nel 1901 pubblicammo un modesto opuscolo dal titolo « Riordinamento degli Archivi di Stato e degli Archivi notarili », opuscolo che nella stampa archivistica e notarile ebbe accoglienze oneste e liete. In esso sostenemmo la utilità, anzi la necessità evidente della riunione degli Archivi notarili cogli Archivi di Stato ; trentadue anni di esperienza a servizio dell' Archivio notarile distrettuale di Roma, e quando nessun miraggio utilitario personale ci può balenare, ci confermano nelle stesse idee. Solo dobbiamo modificarle nel senso che gli Archivi notarili dovrebbero essere aggregati agli Archivi di Stato, non questi a quelli, affinchè i primi assurgano all' importanza che meritano, ed anche per maggiori evidenti economie come pure per completare l' insieme e formare la congerie di tutti gli atti attraverso i quali si esplica la vita civile di una Nazione.

Un valoroso ragioniere del Ministero di G. G. il cav. Bilotti Ferdinando, in un suo poderoso e accurato lavoro, per i tipi della Stamperia Reale di Roma, dal titolo « Il nuovo ordinamento notarile e le istruzioni sui servizi del notariato » a pagina 127, discutendo sul più conveniente ordinamento contabile amministrativo degli archivi notarili scrive « ci sia consentito di vaticinare per un tempo, che non sapremmo dire da ora se prossimo o lontano, un nuovo ordinamento, un ordinamento più unificatore, più conforme a quello dello Stato o addirittura la statizzazione degli Archivi e degli impiegati, i quali già fin da ora (art. 98 della legge) hanno acquistato in parte diritti e doveri conformi a quelli che hanno gli impiegati dello Stato. Ma noi vaticiniamo pure un altro avvenimento che accenniamo soltanto di volo, non consentendo l' indole del nostro lavoro di fermarci troppo : *l' unificazione cioè degli Archivi notarili a quelli di Stato.* Evidentemente fra tali enti la diversità è più formale che sostanziale, poichè se gli Archivi di Stato conservano anche gli atti notarili, sia pure

molto antichi, basta ciò solo per ammettere la omogeneità del servizio archivistico fra i due enti. Ciò del resto non diciamo per sostenere che gli Archivi notarili debbono essere assorbiti da quelli di Stato, no; ma da essi questi ultimi potrebbero essere integrati con vantaggio forse del servizio, pur restando sezioni separate, cosa questa indispensabile specialmente per le funzioni notarili per le quali occorrono, e non si potrebbe farne a meno, specifiche qualità che, forse, gli archivisti di Stato, o non tutti fra essi, posseggono ».

Parole aeree che valgono a dimostrare come anche là, da dove venne sempre l'opposizione sistematica, si riconosce ora la indiscutibile necessità dell'aggregazione degli Archivi notarili a quelli di Stato.

CESARE BERNARDINI

L'insegnamento della Paleografia e gli Archivi di Stato.

Nello scorrere le pagine dell' « Annuario del R. Archivio di Stato in Milano » per il 1916, ci siamo soffermati sul diligente studio del prof. Giovanni Vittani: « Il momento attuale e le scuole degli Archivi di Stato ».

Avendo unicamente di mira il fine comune, ci sia lecito di esporre, in proposito, alcune modeste considerazioni.

Il Prof. Vittani nel suo scritto si occupa da par suo del coordinamento delle scuole di paleografia e diplomatica esistenti negli Archivi di Stato e nelle Università, facendo in sostanza il ragionamento che segue.

In alcuni Archivi s'impartisce da idonei professori l'insegnamento delle nostre discipline, oltre che agl'impiegati, anche a giovani che, in massima parte, avendo la licenza liceale, sono iscritti all'Università; e questo insegnamento risulta efficace e proficuo. Conviene quindi estendere codesta istituzione a tutti quegli Archivi che non per mero caso hanno vicina l'Università, assegnando loro l'insegnamento della parte elementare paleografica e diplomatica e riservando all'Università cattedre superiori di paleografia dei codici, presso la facoltà di lettere, e d'avviamento agli studi specializzati, presso la facoltà di giurisprudenza (1). Lo studente di lettere tenuto, come si sa, al corso biennale, apprenderebbe per il primo anno gli elementi della scienza paleografica dall'insegnante dell'Archivio, e per il secondo anno frequenterebbe il corso « superiore » dell'Università.

Gl'impiegati poi — giacchè la scuola d'Archivio deve avere uno scopo professionale — dopo l'anno d'istituzioni, comune con gli studenti, frequenterebbero il secondo corso della scuola interna, diretto specialmente a formare l'archivista, con l'insegnamento delle dottrine e delle scienze ausiliarie che lo concernono. Poichè questo

(1) VITTANI in Annuario cit. 1916 pag. 98 e segg.

secondo anno potrebbe pure essere seguito dai non impiegati, siano studenti universitari, (indipendentemente dall'obbligo scolastico), siano laureati, per il solo fine di scienza o per altri uffici pubblici e privati, ambedue i corsi della scuola d'Archivio dovrebbero avere un proprio effetto: il primo, come regolare anno universitario, per gli studenti, che potrebbero accedere, come si è detto, al corso superiore presso l'Università, il primo e il secondo insieme per gli impiegati e non impiegati, conferendo il diploma professionale (1).

La scuola di paleografia di Firenze dovrebbe essere il « faro maggiore perenne » ossia godrebbe di una indiscussa preminenza nell'insegnamento delle nostre discipline, divenendo qualcosa di più di ciò che è oggi, cioè un vero e proprio istituto di perfezionamento, riservato in special modo, se non esclusivamente, ai futuri insegnanti di paleografia e diplomatica e a tutti coloro che per fine scientifico e per spiccata attitudine personale intendano frequentarlo.

Facendo sì che anche questa scuola fosse aiutata e preparata dal corso elementare propedeutico dell'Archivio, la sua durata triennale potrebbe forse ridursi. Nè per meglio conseguire il coordinamento desiderato dovrebbe trascurarsi il vantaggio delle pubblicazioni sistematiche e il grande aiuto che offrirebbero i diversi istituti storici che, sebbene reciprocamente indipendenti, gioverebbero agli studi con l'armonica unità d'indirizzo e d'intento.

Questa, per grandi linee, la proposta del Vittani. Che abbia colto nel segno non tocca a me, ultimo venuto, il dimostrarlo, essendo egli confortato, in massima, da numerosi e autorevoli consentimenti.

Senza dubbio, l'odierno stato delle cose in proposito non può rappresentare che un periodo di transizione volgente ormai al suo tramonto; il coordinamento delle scuole paleografiche non è solo da invocarsi per ragioni, sarei per dire, estetiche, consone allo spirito italico, ma anche, e soprattutto, per ragioni logiche, per l'esigenza unitaria stessa dell'insegnamento, per il suo ordine, per la sua disci-

(1) VITTANI in *Annuario* 1916 cit., pag. 103 e 104.

Secondo il Vittani *dopo* il corso universitario, si dovrebbe svolgere in Archivio « un secondo anno di archivistica » ma è lecito domandargli: mentre il professore è occupato per le lezioni di questo, che cosa accadrà degli studenti universitari di prima iscrizione che debbono frequentare il corso paleografico « d'istituzioni » senza di che non possono accedere al corso « superiore » dell'Università? Il V. non ci dice se il professore d'Archivio debba essere *costretto* — per evitare ogni soluzione di continuità nel suo insegnamento universitario — a eseguire contemporaneamente i due corsi, ma ciò, dato l'avvicinarsi annuale degli studenti, sarebbe ovvio.

plina, e per la sua maggiore efficacia. Appunto perciò noi vorremmo che il coordinamento fosse più uniforme e più perfetto di quello pensato dal Vittani.

Il suo studio peraltro è così esauriente nella parte storica che noi non intendiamo affatto di ripeterlo, abusando del limitato spazio concessoci e della pazienza dei lettori; soltanto dobbiamo notare che se la prima causa del sorgere delle scuole paleografiche negli Archivi fu lo scopo della preparazione professionale degli Archivisti, non tardò a farsi largo il concetto che codeste scuole potessero egregiamente servire anche per gli estranei, onde Napoleone Vazio proponeva: « alla lezione sarà bene che altri ufficiali intervengano; nè, col permesso del Soprintendente, sarà vietato frequentarle agli estranei » (1).

E non doveva tardare il R. Decreto del 27 maggio 1875, che codesto principio propugnava e sanciva, specialmente in forza dell'art. 54, per cui l'attestato rilasciato dalle scuole degli Archivi ammetteva ai corsi di paleografia e diplomatica delle Università. Questo precedente storico, indubbiamente notevole, è quello che dà anima alla proposta del Vittani che a quella disposizione vorrebbe ritornare, previo però il coordinamento che egli auspica e che codesto principio fin d'allora invano presupponeva.

Se dunque, l'insegnamento paleografico nacque negli Archivi perchè qui si giudicarono coesistere le condizioni migliori per lo studio: (numero indefinito di originali svariati, esistenza di mostre, possibilità di trasformare le esercitazioni in veri studi originali e profondi), per qual ragione, soggiungiamo noi, si limiterebbe, secondo la proposta del Vittani, l'insegnamento d'Archivio per gli studenti universitari a un solo anno, lasciando che per il secondo essi frequentino l'Università e solamente per la paleografia dei codici? (2).

(1) VAZIO « Relazione sugli Archivi di Stato italiani (1874-1882) Roma, Cecchini, 1883, pag. 27.

(2) VITTANI, in *Annuario* 1916 cit. pag. 92. Di questo genere sono i motivi perchè l'insegnamento paleografico non soltanto germogliasse negli Archivi, ma perchè qui si continui tuttora previi i debiti accordi — per gli studenti universitari —; e ciò avviene di fatto — cosa tanto più notevole — anche dove la scuola d'Archivio non esiste, come a Pisa. Infatti il Prof. Lupi prima e il Prof. Pagliai ora, Direttore dell'Archivio stesso, da tempo vi conducono i loro allievi universitari a fare esercitazioni paleografiche sugli originali. Degno di maggior nota è il fatto che il Prof. Lupi trasferiva nelle sedute pratiche d'Archivio il vero e proprio suo insegnamento, nelle ore per questo determinate dalla Facoltà.

E la commissione universitaria per l'esame si raduna quivi e qui gli studenti,

Che cosa si oppone a che anche questo insegnamento sia impartito negli Archivi, una volta associata la competenza dell'insegnante e l'efficacia della scuola? Ne guadagnerebbe così l'uniformità del coordinamento, la semplicità, l'economia e l'attuabilità della proposta. Perchè insomma la scuola dell'Archivio non potrebbe essere interamente universitaria — anzichè per metà — perchè per questa sua funzione l'Archivio non potrebbe essere una delle tante sezioni universitarie, che pure — com'è noto — esistono per altre discipline?

Dice più oltre il Vittani: « Presso la facoltà di lettere sarebbe indispensabile una cattedra di paleografia dei codici e a scopo scientifico per gli studiosi e per prepararci elementi preziosi nelle biblioteche, in cui uno dei lavori più desiderati è tuttora l'inventariazione non solo di consistenza, ma scientifica delle loro preziosissime dovizie; ma in un anno il professore potrebbe davvero iniziare gli allievi ad affrontare le gravi difficoltà della paleografia dei manoscritti ».

E tali considerazioni non mutano affatto il parer nostro della scuola d'Archivio interamente universitaria anche quando qui, dove è svolta ogni parte del programma, il corso biennale sia seguito da studenti universitari aspiranti a impieghi di biblioteche, d'archivi o di musei, e dagli impiegati interni stessi. Bene inteso che questi ultimi avranno inoltre bisogno di speciali cognizioni archivistiche: a tal uopo si lasci libero il Direttore dell'Archivio di curare, secondo i suoi migliori criteri di opportunità, secondo le stesse esigenze del servizio interno e secondo l'attitudine medesima degli impiegati, che a questi sieno fornite le nozioni professionali, complementari, in relazione più immediata col programma di dottrina archivistica, prescritto dal Ministero dell'Interno (1).

sui documenti dell'Archivio, sostengono la prova. Dopo ciò, una legge in proposito, non sarebbe che una sanzione di quanto ivi si pratica per non brevissima consuetudine e servirebbe a generalizzare negli altri Archivi l'iniziativa di Pisa che ha dato ottimi risultati, sia per il profitto degli studenti, sia per il numero di questi.

(1) Qualora, secondo i casi, si ritenga necessario, e a ogni modo, per non derogare alle disposizioni del Regolamento per gli Archivi, (che prescrive sia compiuta « normalmente » entro due anni di scuola la cultura paleografica e archivistica dell'impiegato) non sarà impossibile che tale insegnamento soprattutto pratico, sia impartito, benchè in sede separata, contemporaneamente al secondo anno della scuola interna universitaria, facendo uso più generale e comprensivo del capoverso dell'art. 58 del suddetto Regolamento: « È in facoltà degli insegnanti, col consenso della direzione, di valersi d'impiegati inferiori della medesima categoria quali assistenti per gli esercizi pratici ».

A che scopo fare di tal dottrina un corso annuale vero e proprio (cioè frequente di almeno 50 lezioni), quando ben sappiamo che gl'impiegati che ne hanno via via necessità sono pochissimi — per non dire sovente nessuno — nei singoli archivi, e che anche cotesti pochissimi, una volta istruiti e che abbiano sostenuto l'esame, non rifrequenteranno certo il corso che così rimarrebbe più spesso deserto?

Circa poi i volenterosi (studenti di legge specialmente, laureati e altri) sarà sufficiente il corso biennale universitario, a cui potranno essere ammessi liberamente, tanto più che di solito nessuno di questi potrà trarre giovamento da cognizioni strettamente archivistiche.

Ma se taluno pur vi fosse che dopo frequentato il biennio, per qualunque ragione, desiderasse coteste particolari cognizioni, sia lecito al Direttore di accomunarlo agl'impiegati di cui poco fa abbiamo parlato.

Alla fine del biennio d'Archivio l'attestato di questo dovrebbe poter dare adito, per chi voglia perfezionarsi, all'ultimo anno della scuola di paleografia di Firenze affinché sia lecito ai migliori e più colti ingegni di sostenere gli esami suppletivi, anche in questo breve tempo facendo sì che « la luce riconcentrata in un luogo non lasci nelle tenebre tutto il resto d'Italia » (1).

Così il coordinamento, rispetto agli studiosi, sarebbe perfetto: unità di metodo e d'istituto con la facoltà di pervenire da qualunque regione al sommo grado e titolo delle discipline paleografiche, diplomatiche e scienze affini, non frapponendo ostacoli di sorta, nè deviando, nè ritardando chi scopra in sè, comunque, l'attitudine a salire.

Circa gl'insegnanti non v'è dubbio che tra gli archivisti vi sono stati in passato e vi son tuttora elementi preziosi, che non pure per ragguardevoli pubblicazioni, ma anche praticamente, come professori all'università o docenti all'Archivio hanno dato buona prova di sè: la laurea, la rigorosa prova paleografica e diplomatica richiesta e l'approvazione della nomina da parte della Giunta del Consiglio per gli Archivi e del Ministero della P. I. sono sicure garanzie dell'idoneità del professore archivista, non solo per l'insegnamento elementare, ma anche per quello « superiore » della paleografia dei codici, che abbiamo proposto sia svolto del pari in Archivio. E a quest'ultimo fine specialmente, se le garanzie ricordate non si ritengano sufficienti, concordiamo anche noi che « nulla vieta che la nomina si

(1) C. LUPI « Gli archivi e le scuole paleografiche in Francia e in Italia ». Pisa, Nistri, 1875, pag. 41.

possa sottoporre ad altre maggiori » (1) e precisiamo, che quando non sia loro riconosciuto il requisito del « merito straordinario » gli archivisti ottemperino alle disposizioni universitarie, conseguendo la prescritta libera docenza; così, salvo alcuni casi eccezionali, — per l'insegnamento ufficiale in Archivio — « l'insegnante dovrebb'essere scelto tra gli archivisti e perchè solo essi hanno la necessaria conoscenza per l'insegnamento della parte professionale del programma, e perchè anche nei rispetti degli studenti stranieri verrebbe meno l'aiuto che solo un sicuro conoscitore dell'Archivio può loro portare » (2).

Le mansioni dell'Archivista insegnante, tenuto anche al servizio ordinario non saranno tali da togliergli lena per il suo ufficio didattico, d'altra parte percependo una indennità per il nuovo incarico, egli non sarà alieno dal mettere a profitto anche una parte del tempo libero della giornata, allo scopo della maggior sua preparazione; del resto, dato il carattere interamente universitario che noi auspichiamo all'insegnamento d'Archivio, potrebbe convenirsi col Manzone (3) nel « sottrarre » l'impiegato professore alle mansioni consuete dell'ufficio, come peraltro vien meno certamente l'eccezione mossa ad es. dal dott. Lioni nella polemica col collega cav. Flandina, il quale invocava le migliori agevolezze per il docente paleografo affinchè venisse « per lo meno esentato dal servizio straordinario » (4).

Da quanto si è detto la cattedra universitaria, come ora esiste, verrebbe ad essere superflua, perchè duplicato, di quella parimenti universitaria dell'Archivio; e l'economia della proposta è data dal risparmio dello stipendio di più professori e soprattutto della somma annualmente occorrente per costituire, conservare e aumentare il dotario dei facsimili indispensabili all'Università, e invece non necessari agli Archivi.

L'esercitazione sugli originali non dev'esser ritenuta tuttavia un dogma, perchè sarà ottima cosa, anche per le scuole degli Archivi, che siano munite (a simiglianza — non già a imitazione — di quelle francesi) di sufficienti raccolte di facsimili, i quali, agl'inizi dello studio, risparmierebbero i documenti troppo importanti per destinarli all'uso e alla discrezione dei principianti, e troppo malagevoli per i

(1) VITTANI in *Annuario* 1916 cit., pag. 103.

(2) VITTANI *ibidem*

(3) MANZONE « *Degli Archivi di Stato* » Roma, Loescher, 1898 pag. 164.

(4) FLANDINA A. « *Programma per una scuola di paleografia e diplomatica in Palermo* »; LIONI F. « *Poche parole a proposito di un programma per una scuola di paleografia e diplomatica in Palermo* ». Palermo, Lao, 1885, pag. 17.

lettori che necessariamente dovranno agglomerarsi in gran numero intorno a un solo esemplare.

Presenteranno un vantaggio poi per lo sguardo generale e comprensivo che potranno offrire sulle scritture di tutti i secoli, d' ogni specie di monumenti e d' ogni diversità di genti (1).

Del dotario di facsimili, peraltro, come del professore odierno, non potranno essere private le poche università site in luoghi non sedi d' Archivio.

Ché se si obbietti che in qualche luogo non c' è nè l' insegnante d' Archivio, nè quello ordinario d' università, ma solo il libero docente, e sprovvisto, per giunta, d' ogni specie di facsimili, ciò che costituisce lo stato di fatto più economico ancora, risponderemmo che deplorabile sarebbe speculare su una disciplina di tanta importanza qual è la nostra che dà la chiave e costituisce il fondamento della patria storia e che merita pur qualche sacrificio, specialmente quando la riforma introdotta, sia, come a noi sembra, la più adatta a suscitare un maggior numero di allievi.

Se poi si consideri il caso, tutt' altro che irrealizzabile, che l' unico docente di paleografia all' Università, un bel giorno per qualsiasi ragione impedito, non si presenti più a far lezione o ricusi di tener l' insegnamento per l' anno successivo, che cosa succederà degli studenti di lettere che sono obbligati all' esame di paleografia? Che le discipline paleografiche diano ben pochi professori o liberi docenti — al di fuori degli Archivisti — è un fatto, sia pur quanto si voglia doloroso, e che non si trovi pronto il sostituto adatto o l' incaricato — come invece accade d' avanzo per altre discipline — è evidente: e allora?

Anche per rimuovere questo grave incidente e tale contingenza svantaggiosa agli studi sembra a noi necessario l' insegnamento ufficiale universitario negli Archivi: in tal caso, a cagione della scuola impartita anche agl' impiegati, e per la carriera che ai migliori di questi si aprirebbe dinanzi, ricca, se non d' altro, di morale soddisfazione, non difetterebbe assolutamente mai il professore insegnante e quello sostituto o aiuto o assistente, in caso di assenza o di bisogno del primo.

Ma eccoci arrivati al punto in cui è bene volgersi indietro e rian dare il seminato: riepiloghiamo.

Invocata e riconosciuta l' opportunità del coordinamento delle scuole italiane di paleografia e diplomatica, risultando coesistere negli

(1) C. LUPI, op. cit. pag. 40.

Archivi di Stato le condizioni più scientifiche e più agevoli per la scuola delle nostre discipline, soltanto a questi se ne avochi l'insegnamento ufficiale universitario. Così gli Archivi nelle città universitarie, funzionerebbero come sezioni dell'Università stessa, limitatamente agli studenti di questa e costituirebbero un istituto a sè per tutti indistintamente i frequentatori.

Per gl' impiegati, occorrendo a questi, altre cognizioni professionali complementari, oltre quelle del corso biennale comune, penserà il Direttore dell' Archivio, a farle loro impartire nel modo e nel tempo più opportuni.

Poichè il passaggio da un regime all' altro non dovrebbe farsi nocendo ai diritti acquisiti, gli attuali professori ordinari, straordinari e incaricati delle Università, restando in carica presso gli Archivi, non dovrebbero far altro che mutare aula e continuare in questa l'insegnamento biennale con più efficacia e maggior profitto per gli studenti.

Cessato per qualunque ragione l' insegnamento di costoro, sostentrebbero in tutto e regolarmente, attuandosi la proposta, i professori archivisti che nel periodo di transizione avevano curato eventualmente la cultura professionale dei soli impiegati.

Sono ragioni che convalidano la nostra proposta della scuola interamente universitaria degli Archivi: esercitazioni e studio sugli originali; analogia con altri istituti staccati dall' Università eppure sue sezioni; discentramento a beneficio dei residenti nelle più lontane regioni d' Italia e a favore degli Archivi, dell' esclusività scientifica dell' insegnamento di Firenze, pur rimanendo questo e il relativo diploma, di ordine superiore; idoneità degli odierni insegnanti in Archivio, a essere professori universitari o per « merito straordinario » o per conseguita o conseguenda libera docenza.

I vantaggi che il nuovo regime scolastico arrecherebbe sono i seguenti: uniformità nazionale e migliore efficacia dell' insegnamento; maggior numero di allievi, costituito sia dagli studenti universitari della facoltà di lettere, per cui la scuola biennale paleografica è obbligatoria, sia dai volenterosi, come studenti di giurisprudenza, laureati ed altri, sia dagli impiegati interni; più ampia conoscenza e apprezzamento degli Archivi; occasione, incitamento e guida a intraprendere studi originali sui documenti, in specie dissertazioni di laurea; vantaggi economici per il risparmio di più stipendi (sia pure aumentando convenientemente l' assegno dei professori d' Archivio) e delle somme annuali finora occorrenti per il dotario dei facsimili nelle Università.

Ma l' unico e vero risultato per cui non inefficace sarebbe l' au-

spicata innovazione, consisterebbe nella più coerente rispondenza degli Archivi stessi, al fine scientifico per cui furono istituiti, e nella più ampia diffusione d' una scienza che dischiude le fonti della storia e del diritto, l' una e l' altro ragioni di fierezza, d' onore e d' affermazione nazionale.

Pisa, settembre 1916.

AMERIGO D' AMIA

EMILIO ORIOLI

Una gravissima perdita per gli studi storici bolognesi è stata quella, recentemente avvenuta, del dott. cav. Emilio Orioli, primo archivista presso quell' Archivio di Stato.

Con Lui è scomparso, in età non grave, un uomo, che mercè il lavoro assiduo e la signorile prodigalità della sua dottrina, seppe procurare a sè e all' Archivio bella fama e decoro. Ebbe modo di rivelare nel disimpegno quotidiano del suo ufficio, tutta la profondità delle sue cognizioni archivistiche e tutta la sua intensa attività, mettendo a profitto la chiara cultura letteraria e storica che aveva potuto acquistare a poco a poco.

Era nato a Pracchiola di Pontremoli il 10 marzo 1860, e, compiuti gli studi secondari a Parma ove abitava presso uno zio medico, il dottor Giulio Orioli, era entrato nel 1884, attirato da singolare passione per gli studi storici, nell' amministrazione degli Archivi di Stato in qualità di alunno da prima a Parma, poi a Bologna ove nel 1885 si era laureato in legge. Nominato nel 1887 sottoarchivista, aveva giovanissimo incominciato a dar saggio delle sue felicissime attitudini di ricercatore e di espositore pubblicando alcuni notevoli articoli di erudizione storica. Promosso nel 1907 archivista, era arrivato nel 1911 al grado di primo archivista, percorrendo lentamente la laboriosa e lunga carriera degli archivi, che, se è scarsa di lucro e di rapidi avanzamenti, è però tale da offrire a chi la segue le più alte soddisfazioni morali. Teneva con onore dal 1911 l' incarico di insegnante di paleografia, diplomatica e dottrina archivistica nella scuola annessa all' Archivio e leggeva mirabilmente le più antiche e difficili pergamene, delle quali considerava non solo la forma estrinseca, ma studiava anche giuridicamente la sostanza intima, indirizzando i giovani alla conoscenza dei più antichi istituti medievali con rigoroso metodo e sicura dottrina. Egli sapeva indicare il vero indirizzo da seguirsi nel *mare magnum* degli archivi, e, da esperto nocchiero, porgeva tutti gli aiuti necessari a chi era ancora nuovo a tal genere di studi. Di singolare modestia, pareva come sdegnoso di comparire, tutto raccolto nella quiete dell' ufficio, pure grato agli omaggi schietti e affettuosi che erano tributati al suo merito. Si acquistò così la riconoscenza e l' estimazione dei più insigni studiosi nostri e stranieri che da Lui ebbero sempre ogni più liberale sussidio per le loro ricerche, gentile e pre-

muroso con essi, alieno com'era da qualunque atto di gelosa superiorità, nel quale cadono anche tanti grandi ingegni.

In quel trentennio e più che passò nell'Archivio bolognese, consumandovi la parte maggiore e migliore della sua vita, coprendo anche gradi maggiori, giacchè tenne temporaneamente funzioni di direttore, aveva potuto procurarsi una conoscenza così perfetta dell'Archivio stesso, che non è vana frase rettorica l'affermare che lo conosceva tutto bene e la sua profonda perizia era divenuta, col tempo, vera scienza. Dotato di una memoria felicissima, sapeva orientarsi con grande rapidità e facilmente nelle ricerche più aspre e difficili.

La conoscenza che aveva acquistato della storia delle istituzioni cittadine era veramente preziosa non solo per Lui, ma anche per l'Archivio e per tutti gli studiosi che vi ricorrevano. Prodigava loro quei saggi consigli che erano come il filo d'Arianna necessario per trovare la giusta via da seguirsi.

È doveroso, per parte nostra, riconoscere che non solo con Lui abbiamo perduto un collega provetto e sperimentato, ma chi possedeva anche una sicura competenza archivistica formata di sagace esperienza e di chiare e lucide idee.

Non fu soltanto però un erudito, ma anche un uomo buono, schivo da ambizione personale, paziente lavoratore che rese utili servizi alle scienze storiche e quindi conosciuto, più che altro, degnamente nella cerchia ristretta dei cultori di tali studi, in quel gruppo eletto di professori che illustrano le nostre cattedre.

Le sue lezioni erano semplici, ma chiare, espressive, e, se la sorte gli avesse concesso una vita più lunga, avrebbe potuto formare una bella schiera di discepoli, che un giorno sarebbero stati a Lui di molto onore.

Fu degnissimo quindi della universale fiducia che godeva, e, per le sue belle qualità, si era cattivato in larga misura la stima dei superiori, l'affetto dei colleghi, la devozione dei sottoposti.

Ma il suo nome non è vivo solo nella cara memoria che ne serbiamo, è unito anche a un bel manipolo di pubblicazioni che sono, nello stesso tempo, illustrazioni acutissime di documenti e frutto di dotte e geniali ricerche, edite sia in atti ufficiali, sia in giornali e riviste storiche.

Non le nominerò partitamente, poichè, com'è naturale, non tutte possono essere della stessa entità, nè avere lo stesso valore, ma anche le più modeste fra esse portano degli eccellenti contributi critici a sostegno di qualche tesi storica molto discussa. Tutte possiedono misura, sicurezza di argomentazione, lucida accuratezza, facilità di stile

e sono lette con piacere anche da quelli più profani a tali studi. Ricordo le principali, come quelle che trascendono dal puro campo di erudizione e presentano una notevole importanza storica, ad illustrazione di qualche ragguardevole fatto cittadino, di qualche prezioso monumento, di qualche antichissima costumanza patria.

Sono, in ordine cronologico, le seguenti: *Il Foro dei Mercanti di Bologna* (1893). — *I Documenti sulla fazione dei Bianchi* (1896). — *Contributo alla storia della stampa in Bologna* (1899). — *Per la storia del Tricolore* (1903). — *Consulti legali di Guido Guinicelli* (1907). — *L'esilio di Emanuele Filiberto di Savoia — Carignano a Bologna* (1907). — *Un bolognese maestro di un re di Ungheria* (1910). — *La cancelleria Pepolesca* (1910).

Pubblicò ancora nel 1908, in collaborazione col dott. Luigi Nardi, accuratissimi regesti del *Libro Grosso* e del *Libro Novo* per la storia del *Chartularium studii bononiensis*, importanti perchè riguardano gli atti ufficiali più antichi del Comune e costituiscono una raccolta documentale del più gran pregio per la conoscenza dei Lettori, degli scolari e degli ordini dello Studio bolognese.

Socio corrispondente dal 1896 della R. Deputazione di storia per le Romagne, ne divenne membro attivo nel 1906, leggendo in quella dotta assemblea molte di quelle sue acute e lucide memorie, che, fondate su documenti d'archivio, poterono servirgli poi a chiarire in modo inoppugnabile alcuni argomenti di storia romagnola oscuri o rimasti incerti e confusi.

Ma tante nobili doti della mente e dell'animo, tanta vigoria d'intelletto e tanta forza di lavoro ch' erano in Lui, furono troncate a un tratto da una lunga e dolorosa infermità. Da prima sperammo che la Sua forte fibra riuscisse a vincere il terribile male, seguimmo trepidanti le alterne fasi del morbo, sempre confidando che l'amato Collega potesse ritornare fra noi. Fu invece strappato ai dolci affetti familiari dei quali sentiva vivissimo il culto, alla patria che amava, per la quale i due suoi figli in questo momento così glorioso adempiono il loro dovere di buoni Italiani.

Cessava di vivere il 5 settembre 1916 dopo lunghe e atroci sofferenze, sopportate con grande rassegnazione e invitto animo, vanamente combattute dai medici con tutti i più potenti sforzi della scienza.

Restava così una famiglia desolata a piangerlo ed Egli era tolto per sempre al nostro affetto, agli studi che lungamente dilesse, lasciando di sè grandissimo rimpianto in tutti i buoni.

GUIDO PANTANELLI

BIBLIOGRAFIE

Annuario del R. Archivio di Stato in Milano. 1916. — Milano (Perugia, Unione tipografica cooperativa) 1916. 8°, di pp. 145.

Con vivo compiacimento salutiamo il sesto degli Annuari dell'archivio di Milano, comparsi per opera dell'illustre soprintendente, comm. Luigi Fumi. Come tutti i precedenti, esso contiene la precisa indicazione del lavoro compiuto da quei funzionari; dalla quale la somma perizia e la vasta dottrina del soprintendente ha saputo trarre elementi preziosi per dimostrare tutta l'importanza dell'opera spesa non solamente per il pubblico servizio, ma sì ancora per gli studi, e mettere in giusta evidenza alcuni dei molti elementi storici più importanti, che possono somministrare le operazioni archivistiche, svoltesi, nell'anno, intorno a determinate serie.

Non ostanti le circostanze politiche e militari, che hanno ridotto o distratto il personale, fu posto mano all'inventario delle scritture che costituiscono il « *Dono Cesare Cantù* »; ove, per quanto il lavoro sia appena all'inizio, furono già identificati 4 libretti d'informazioni della polizia austriaca della restaurazione sugli impiegati. Questi condussero a rintracciare le altre parti del dono, verificatosi nel 1874, e quasi sparpagliato, secondo il malvezzo di allora, in serie diverse. E si è veduto come vi fossero compresi i transunti dei processi della « *Giovine Italia* », dal Cantù rinvenuti nel 1848 nel palazzo della Polizia; corrispondenze del Torresani; un diario di Carlo Sormani, direttore di polizia del principio della restaurazione ecc.; tutti documenti notevolissimi per la storia del nostro Risorgimento, che non si sarebbero potuti facilmente consultare senza l'ordinamento iniziato.

Altro notevolissimo lavoro fu quello di riordinare i protocolli, registri, rubriche ecc. della Repubblica Cisalpina, che costituiscono una fonte d'importanza capitale e ignorata sinora per la storia della terra nostra. E a dimostrare tale importanza viene opportunamente pubblicato nell'Annuario stesso l'indice alfabetico del registro segreto delle deliberazioni del Direttorio esecutivo, compilato dal sig. Vincenzo Bortolotti.

Il comm. Fumi annunzia con giustificato compiacimento che la compilazione degli inventari sommari è pressochè al termine. Nel 1915

furono compilati quello del « Commissario distrettuale di Monza » (1816-59), del « Governo provvisorio del 1848 », dell' « Intendenza generale dell' armata » (1848-49), del « Governo generale del regno lombardo-veneto » (1849-57), della « Segreteria generale del Governo di Lombardia » (1859-60).

Di ciascuna di queste magistrature l' Autore ricorda le vicende e l' importanza, facendone rilevare le particolarità e recando un contributo utilissimo alla storia delle istituzioni, prima di specificarne i registri e le scritture, che rimangono.

Lo stesso metodo segue nel parlare degli inventari descrittivi degli atti della Giustizia civile, parte moderna (1802-59) e della Giustizia punitiva (1398-1860), del Culto (sec. XV-1802), delle Esenzioni (sec. XIV-1802) e Spettacoli pubblici (sec. XVI-1802), degli Studi (sec. XVI-XIX).

La deficienza di personale impedì di condurre a termine la stampa e la compilazione dei registri e transunti degli archivi viscontei e sforzeschi, del fondo di religione e delle raccolte varie. Ma neppur furono questi lavori trascurati: sicchè il comm. Fumi spera di poterne salutare, fra non molti anni, la fine.

A questi lavori, che dimostrano l' attività archivistica dei funzionari addetti a quell' archivio di Stato, costituiscono un progresso non solamente per l' amministrazione ma altresì per gli studi storici e rispondono esattamente a quanto si attende dalla diligenza degli impiegati, segue l' esposto del modo con cui tutta questa attività sia stata messa al servizio del pubblico e abbia dato prova, durante l' anno, della propria utilità.

E in fine vengono inserite la dotta prolusione del prof. cav. Giovanni Vittani al corso interno di paleografia, diplomatica e archivistica, su « Il momento attuale e le scuole degli archivi di Stato », e lo studio notevole del sig. Angelo Piccardo su « L' archivio del R. Economato in Milano »; che dimostrano tutta la dottrina e la perizia dei funzionari addetti a quell' archivio di Stato.

Quantunque, a richiesta, lasciamo ad altro collaboratore l' incarico di discorrere della bella lezione del prof. Vittani, non sappiamo tacere che conveniamo nella sua considerazione della necessità di riformare e coordinare le scuole interne degli archivi di Stato. Proponendo una soluzione, egli invita quasi i colleghi ad esprimere la loro opinione, perchè dall' insieme delle proposte possa scaturire quella che meglio convenga al nostro istituto. Altri in questo stesso fascicolo ne affaccia una sua propria. A noi pure sia lecito osservare, traendone soggetto da alcune parole del cav. Vittani, che, indipendentemente

dall'insegnamento della paleografia e dalla riforma del medesimo, del quale esclusivamente egli vuole discorrere, è d'uopo confessare che l'insegnamento professionale, che dovrebbe farsi negli archivi di Stato, sarebbe principalmente quello dell'archivistica, che invece è da per tutto trascurato. Gli archivisti non hanno quasi alcuna nozione di quel che debbono essere e fare. E quindi riteniamo che nella proposta riforma occorra dare un posto notevole e speciale all'insegnamento dell'archivistica, come, del resto, sostenemmo fin dal 1910, senza riuscire ad essere ascoltato.

Il sig. Piccardo, ordinando la serie del R. Economato, ha saputo trarne preziosissime notizie, in parte sconosciute, sulla magistratura, preposta all'amministrazione della materia beneficiaria nel ducato, dal 1417, quando egli trova il primo economo generale nella persona di Federico Todeschini e magari dal 1360 quando tutto l'ufficio è affidato al Geraldolo, detto il papa, segretario del Signore. Gli studi di quell'egregio Collega precisano fatti e date, e recano un notevole contributo storico e giuridico al difficile argomento. Agli economi ducali, che subiscono, nell'esplicazione delle loro attribuzioni, le vicende della politica, seguono quelli che, per opera di Francesco II Sforza, assumono il duplice aspetto di regi e di apostolici insieme e durano sino a Giuseppe II. In questo periodo, e precisamente nel 1640, il barone Francesco Porta da Como raccoglie le memorie concernenti le materie di mista giurisdizione ecclesiastica e civile in un'opera rarissima, che valse all'autore la scomunica e dimostrò tutte le difficoltà che gli economi incontravano nell'esercizio delle loro funzioni, quantunque fossero sorretti dall'appoggio del Senato e del Collegio fiscale. Maria Teresa, per frenare le tendenze fiscali del Senato, affidò la materia ad una Giunta economale, a cui apparteneva l'Economo; e Giuseppe II vi sostituì una Commissione ecclesiastica e degli studi, colla quale cessò l'ufficio dell'Economato. Coi tempi nuovi, le scritture di tutte queste magistrature subirono vicende varie; ma ora mercè l'opera del Piccardo tornano ad essere ordinate e tali da poter dare i loro frutti non solamente agli studi ma anche a coloro che siano interessati a farvi ricerche.

Da questo riassunto risulta, ancora una volta, l'importanza della pubblicazione periodica istituita con altissimo criterio dal comm. Luigi Fumi. Noi speriamo che col tempo l'esempio di lui riesca a vincere le difficoltà locali, che sinora frenano molte buone volontà, e si diffonda per utilità dell'amministrazione e degli studi. E sarà titolo di benemeranza non modica che avrà acquistato l'illustre soprintendente di Milano.

E. CASANOVA

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

— Il notaio ELIO DURANTI VALENTINI propone giustamente, in un suo scritto su *Il nuovo ordinamento amministrativo contabile ed i piccoli archivi notarili* comparso nell'ottimo *Avvenire degli archivi* (XIII. 8), di sopprimere questi piccoli archivi che sono in numero di 28. Dopo l'esperienza di Spello, noi aderiamo pienamente a tale proposta.

— Le frequenti osservazioni e deplorazioni fatte da conservatori degli archivi notarili intorno alla nuova legge, che regola la materia, ci fanno conoscere come questo provvedimento e tutte le conseguenze, che ha tratto seco, non abbiano corrisposto nè corrispondano al bisogno. In qualche maniera potrebbe dirsi che le conservatorie siano state ridotte a semplici uffici di riscossione di tasse, rimanendo così snaturate e sempre più lontane dal concetto legale, che presiedette alla loro origine. Già altra volta, prima del 1831, il sistema ora adottato fece pessima prova nel Regno delle Due Sicilie. E quindi non è inopportuno ricordare che il primitivo disegno di legge, presentato nel 1906 dal guardasigilli Gallo al Senato del Regno, facendo tesoro degli studi propri ed altrui, degli incitamenti di valenti pubblicisti e persone competenti, eliminò il sistema oggi in vigore, affidando la riscossione dei diritti di archivio al ricevitore del Registro, come venne, poi, nel 1911 accettato per gli archivi di Stato. Non sarà dunque inopportuno se, in attesa che si ritorni a quella savia proposta, ricordiamo come sino dal 1908 il cav. ETTORE GARAFFA sostenesse, con ampi argomenti storici e professionali, e perfezionasse la proposta Gallo (*Nuovo sistema di riscossione della tassa di archivio e sua trasformazione in soprata tassa di registro*. — Palermo, Marotta, 1908. 16°, pp. 22), concretandola nella formula seguente sulla quale richiamo l'attenzione dei competenti: « Per ciascun atto presentato per la registrazione al ricevitore del registro, sia pubblico, privato o amministrativo, è dovuta all'archivio la tassa proporzionale sulla tassa di registro dell' x per cento sugli atti pubblici e dell' y per cento su quelli privati e amministrativi. Gli atti non soggetti a registro non saranno soggetti a tassa di archivio ».

— L'ispettore superiore degli archivi notarili al Ministero di grazia e giustizia, comm. IPPOLITI ANGELO ha pubblicato sotto il titolo di *Ventitre anni di burocrazia* (studio teorico-pratico. — Roma, Paravia, 1916, 8°, pp. 46) le savie osservazioni che è venuto facendo nella sua carriera circa la possibilità e la necessità di riformare l'amministrazione pubblica per renderla più corrispondente ai bisogni dello Stato, più sollecita, meno onerosa. Limitando il proprio campo alla riforma burocratica generale, egli suggerisce semplificazioni e modificazioni di facile attuazione segnatamente nel momento attuale, e le distingue secondo che riguardano la trattazione degli affari o il trattamento agli impiegati. Molte verità egli dice, molte savie proposte

presenta che dovrebbero essere e che auguriamo siano prese in seria considerazione in un tempo relativamente breve, poichè l'Erario ne trarrebbe sicuro e immediato beneficio.

Degli archivi non si occupa specialmente, ma in genere si dimostra nemico dell'affastellamento di pratiche e scritture che poi debbono eliminarsi. Meno scritture, maggior responsabilità: tale è il suo grido. Chè se le scritture si ammucciano, richiedono poi tempo, spese e difficoltà non poche prima di essere eliminate. La mansione dell'eliminazione annuale egli propone di affidare al direttore dell'ufficio assistito da' più competenti dei suoi funzionari. È in qualche modo il sistema vigente. Ma perchè non consigliare addirittura lo scarto che automaticamente ogni anno dovrebbe fare l'ufficio di protocollo prima di collocare in busta gli affari correnti? Sarebbe molto più sollecito e risparmierebbe tempo, fatica e denaro.

— Nell'*Archiginnasio* di Bologna (XI, 3-4) la signa RITA SORBELLI continua a pubblicare l'inventario d'*Il carteggio medico-bentivolesco dell'archivio di Stato di Firenze*, che sotto il n.^o II comprende le « Lettere di parenti di Giovanni Bentivoglio e di altri Bolognesi ai Medici in Firenze », disposte per ordine alfabetico dei cognomi dei mittenti, dal 1460 al 1494.

— Nell'*Archivio storico del Sannio Alifano e contrade limitrofe*, GIUSEPPE CIMORELLI illustra e pubblica *Un antico documento inedito riguardante la città di Venafro*, cioè il diploma del 24 febbraio 1639 col quale il Vicerè di Napoli, Duca Medina de Las Torres, vi approvava la divisione dei ceti e regolava l'elezione dei sindaci e altri ufficiali; RAFFAELE MARROCCO, *il privilegio inedito dell'Imperatore Carlo VI*, del 23 dic. 1730, *che erigge a città la terra di Piedimonte*; e RAFFAELE A. RICCIARDI continua la pubblicazione dell'*Assisa seu statuta civitatis Thelesiae*, secondo una trascrizione del 1426.

— Il dott. EMILIO RE con molta dottrina illustra il registro della Tesoreria della Marca Anconitana dell'anno 1416-17, conservato nell'archivio di Stato di Roma, e rileva tutta l'importanza, che assume, per essere del tempo in cui al governo della Marca era tornato il card. Angelo Correr, dopo aver rinunciato al pontificato tenuto per sei anni sotto il nome di Gregorio XII. La curia del rettore rifletteva nella sua composizione l'antica Corte pontificia e fra gli altri personaggi aveva per tesoriere della Marca l'antico tesoriere generale della Chiesa Francesco, vescovo eletto di Metone. Sono appunto gli atti di questo prelato, che godeva la fiducia dell'ex pontefice, che si leggono in questo registro minutamente esaminato dal dott. Re. Ma più che ai negozi marchegiani, per quanto notevoli, l'attenzione si ferma su *Il « Tesoro » di Gregorio XII e la sua divisione* (Recanati, Simboli, 1916, 8.^o pp. 65) affidata appunto al vescovo di Metone e causa di gravi controversie prima di poter pervenire nelle mani di Martino V. Il dott. Re ha scritto una pagina notevolissima della storia del pontificato in quegli anni difficili.

— Le sventure che lo colpirono nella famiglia, nella cattedra, nelle opinioni indussero ripetutamente il celebre Girolamo Cardano, gelosissimo della propria fama che procurava di tramandare sino alla più tarda età, a fare e rifar testamento. Il Bertolotti ne pubblicò o riassunse una vera serie: ma giustamente il prof. ENRICO RIVARI (*Un testamento inedito del Cardano*. — Bologna, Azzoguidi, 1916, 8.^o, pp. 26) avverte che avrebbe dovuto essere edito per esteso quello del 13 luglio 1571 pei

rogiti del notaro Tommaso Barbieri di Bologna, poichè riporta l'elenco di tutte le opere inedite, minutamente descritte, ch'egli lasciava a 4 cardinali colla speranza di assicurarne la conservazione. Il Rivari lo pubblica integralmente, facendo osservare le differenze che si riscontrano coi precedenti, motivate dalla condanna toccata per opera dell'Inquisizione e dalla conseguente perdita della cattedra di Bologna, e dalla condotta sempre peggiore del secondogenito, Aldo, dopo che il primogenito era stato giustiziato per uxoricidio. L'illustrazione diligentissima del prof. Rivari è degna di lode e costituisce un buon contributo alla biografia di quel bizzarro e portentoso ingegno.

— Il sig. ALBERTO CAMETTI ritesse la storia del *La scuola dei « Pueri Cantus » di S. Luigi dei Francesi in Roma e i suoi principali allievi 1591-1623: Gregorio, Domenico e Bartolomeo Allegri, Antonio Cifra, Orazio Benevoli* (Torino, Bocca, 1915, 8.^o, pp. 51 con facs.) annessa alla cappella musicale costituitavi nel 1514; e sui documenti tratti dall'archivio di S. Luigi dei Francesi, scrive una pagina notevole della storia della musica in Roma, importantissima per le precise notizie raccolte sugli illustri musicisti surricordati.

— Lo stesso maestro CAMETTI, continuando i suoi studi storici intorno alla cappella musicale di S. Luigi dei Francesi, ch'egli dirige, ricorda fra i primi direttori, dopo Desiderio Giovannino Babel, Giacomo Level e Giovanni L'Héritier, Giacomo Du Pont (*Jacques Du Pont e la sua « Canzon di Cald'arost » 1549.* — Torino, Bocca, 1916, 8.^o, pp. 16) che entrò in carica nel 1536 e vi stette sino al 1538, e musicò nel 1549 la canzone che cantava il caldarostaro Giulio Geminiano da Castel Ferrarese per spacciare la propria merce, canzone rimasta celebre nel ritmo, di cui il Cametti ricomponne la partitura.

— Nel giornale napoletano, il *Roma*, dal 3 sett. 1916 (n.^o 245) il sig. LUIGI MOLINARO DEL CHIARO osserva giustamente, nell'articolo *Glorie nostre non ricordate*, che mentre si spargono da per tutto in Napoli, come del resto altrove, brutti monumenti ed inspidi lapidi a ignoti moderni, mancano i doverosi ricordi di personaggi veramente illustri e di celebri avvenimenti che più dei primi gioverebbero all'educazione e all'ossequio del popolo. Ne cita un numero notevolissimo.

— Che i principi imperiali non fossero eccessivamente teneri per l'ortografia francese era risaputo; ma che giungessero al punto in cui vi giunse il figlio di Maria Teresa, l'arciduca Ferdinando, il quale per 25 anni tenne il governo di Milano e della Lombardia, non era da immaginare. Il cav. PIO PECCHIAI, pubblicando *Un carteggio dell'arciduca Ferdinando d'Austria, governatore della Lombardia, col generale Michele Colli. 1794-1796* (Lucca, Baroni, 1916, 8.^o, pp. 13), ci dà prova della di lui ignoranza, che bene si accoppiava alla scarsezza dell'ingegno, per la quale non fu governatore della Lombardia e comandante d'armata se non di nome. Le lettere al Colli riguardano movimenti di truppe per rinforzare l'ala sinistra dell'esercito austro-piemontese, opposto ai francesi, sino al momento in cui questi, scesi nella pianura lombarda, si accingono alla battaglia di Lodi. L'arciduca non li aspettò; e velocemente, due giorni dopo l'ultima lettera al Colli, se ne fuggì, abbandonando all'ospedale maggiore di Milano e a Bergamo armamentari e suppellettili di valore. Il carteggio, dottamente illustrato dal Pecchiai, appartiene all'archivio dell'ospedale maggiore di Milano.

— Il Municipio di Modena volendo risolvere l'annosa questione dell'ubicazione del luogo del supplizio di *Ciro Menotti* e *Vincenzo Borelli*, avvenuto, il 26 maggio 1831, sul bastione della cittadella, diede ultimamente incarico a una commissione, composta degli egr. sig. *Emilio Iacóli*, *Vittorio Franchini* e *Umberto Dallari*, di riferire in proposito. Dopo lunghe ricerche e studi la Commissione risolve la questione in modo esauriente e la bella relazione, che ne contiene le conclusioni, dovuta alla penna pregevolissima del nostro Collega, uff. dott. *UMBERTO DALLARI*, direttore dell'archivio di Stato di Modena (*Relazione della Commissione incaricata d'identificare il luogo del supplizio di *Ciro Menotti* e *Vincenzo Borelli**. — Modena, *Blondi e Parmeggiani*, 1916, 4°, pp. 21 con tav.), dimostra come l'esecuzione avvenisse sul baluardo a sud-ovest della cittadella, detto anticamente del Cardinale e demolito nel 1914 e ne precisa il luogo nel punto ove furono trovate due sottermature; che, però, non vanno assolutamente ritenute come basi dei patiboli.

— Il cav. *CAMILLO TOMMASI*, nostro antico collega ed ora redattore della *Gazzetta Ufficiale*, caro sin da giovane ad illustri nostri maestri e letterati toscani, ha recentemente riprodotto in facsimile ed illustrato brevemente ma acconciamente tre *Lettere* inedite a lui dirette da *Pietro Fanfani*, *Enrico Bindi* e *Cesare Guasti* (Roma. tip. coop. sociale, 1916, 4°, pp. 18) che ci ricordano la bellezza di quegli ingegni e di quegli animi e, insieme, contribuiscono ad arricchirne la biografia, dimostrando tutta l'affabilità colla quale si compiacevano trattare il Tommasi.

— *Giovanni Battista Balesio*, direttore della *Gazzetta Ufficiale del Regno* (1844-1916), autore della lodata *Fraseologia italiana*, poeta, giornalista, patriota ammirando, è ricordato con vivo affetto ed in modo veramente degno dal medesimo cav. *CAMILLO TOMMASI* (Roma, Mantellate, 1916, 8°, pp. 10).

NOTIZIE

PERSONALE. — Con d. l. 27 aprile 1916 Orso Carlo, aiutante di 2.^a negli archivi di Stato, fu revocato dall'impiego in applicazione degli art. 51 comma 4 lettere C, F, e 53, lettere A, F, del testo unico delle leggi sull'impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693.

— Siamo lieti di apprendere che con d. l. 1 ottobre 1916 l'insigne soprintendente dell'archivio di Stato di Venezia, comm. *Alessandro Lisini*, di cui son noti anche la competenza e gli studi artistici e archeologici, è stato chiamato in questo momento gravissimo a far parte della Commissione per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte di Venezia, posta durante la guerra sotto la presidenza del ministro *Vittorio Scialoja*.

— Il 6 agosto 1916 lasciava gloriosamente la vita in servizio della Patria nell'assalto alle trincee di Podgora l'aiutante di 2.^a classe, *Dominici Ernani*; di cui sarà tenuta parola nel prossimo fascicolo.

— Il 6 settembre 1916 veniva a morte a Bologna il primo archivista, cav. *B. E. Orioli*. Lasciando ad egregio collaboratore di ricordarne la vita e l'opera, noi ag-

giungiamo questi pochi versi per esprimere tutto il profondo nostro rammarico per l'immatura dipartita del collega buono; rammarico che ripetiamo per la morte del cav. Manzone.

— La sera del 23 settembre moriva in Palermo l'aiutante di 1.^a classe, cav. Gaspare Manzone. Di lui rimangono, monumento di laboriosità in quell'archivio, 34 grossi repertori delle carte del Ministero Luogotenenziale di Polizia (1821 al 1854), 21 della Real Segreteria (1750 al 1770), 4 dei *Processi d'investiture* del Protototario del Regno e della Camera Regionale (1422-1812) e 1 del Ministero degli Affari Esteri del Governo Nazionale del 1848-49. Possediamo di lui un volume *Degli archivi di Stato* (Roma, Loescher, 1898), in cui raccolse varie sue osservazioni intorno all'ordinamento e al servizio dei medesimi.

SCARTI DI ATTI DI AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE. — Le proposte di scarto approvate dal Ministero dell'interno durante il trimestre sono state più di mille: sicchè il totale di tutte le eliminazioni fatte in conseguenza del d. l. 30 gennaio 1916 n. 219 erano, al 30 settembre, 1663. Continua il lavoro, anche là dove divampa la guerra; sul quale non cessiamo di raccomandare ai colleghi di esercitare la più scrupolosa vigilanza, perchè, ripetiamo, è spesso affidato a personale diligente, ma scarsissimamente compreso dei diritti della storia, dell'amministrazione e della giustizia in generale.

Prima di aggiungere all'elenco precedente quello degli scarti approvati nel trimestre, ricordiamo che la Direzione generale delle carceri al Ministero dell'interno ha fatto approvare e distribuito agli uffici dipendenti un « Elenco dei modelli » stampati « in vigore nell'amministrazione carceraria, anteriori all'ultimo decennio che « possono eliminarsi dagli archivi degli stabilimenti carcerari senza obbligo di com- « prenderli negli elenchi da comunicare alla direzione dell'Archivio di Stato della « circoscrizione ai termini dell'art. 2 del D. L. 30 gennaio 1916 n.º 219 » (Roma, tip. Mantellate, 1916. 8.º, pp. 16); che per brevità non riproduciamo.

Inoltre, il Ministero dei Lavori Pubblici ha compilato e fatto approvare e distribuire un elenco delle scritture inutili degli uffici del genio civile, da servire per norma agli scarti di tali uffici. Riteniamo opportuno inserirlo dopo l'elenco degli scarti compiuti.

A). — ELENCO DELLE PROPOSTE DI SCARTO APPROVATE DAL 1.º GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 1916 :

ALESSANDRIA, conservatoria delle ipoteche, pretura, ufficio del demanio e del registro: *Acqui*, conservatoria delle ipoteche, tribunale; *Asti*, pretura, r. procura, sottoprefettura, tribunale; *Casale Monferrato*, pretura, r. procura, r. procura generale, tribunale; *Noviligure*, conservatoria delle ipoteche, pretura, ufficio del registro; *Tortona*, r. procura, tribunale; *Arquata Scrivia*, *Bassignana*, *Canelli*, *Capriata d'Orba*, *Carpeneto*, *Cassine*, *Castelnuovo d'Asti*, *Castelnuovo Scrivia*, *Cocconato*, *Gabiano*, *Gavi*, *Govone*, *Mombello*, *Mombercelli*, *Moncalvo*, *Montechiaro d'Asti*, *Montemagno*, *Montiglio*, *Nizza Monferrato*, *Occimiano*, *Ovada*, *Pontestura*, *Rivalta Bormida*, *Rocca d'Arazzo*, *Rocchetta Ligure*, *Serravalle Scrivia*, *Valenza*, *Vignale*, *Villaver-
nia*, *Villanova d'Asti*, *Volpedo*, pretura: *Cassine*, *Castellazzo Bormida*,

- Costigliole d' Asti, Felizzano, Ovada, S. Damiano d' Asti, S. Salvatore Monferrato, Valenza, Villanova d' Asti, Volpedo*, ufficio del registro.
- ANCONA, corte d' appello, genio civile, intendenza di finanza, pretura, r. procura, r. procura generale, tribunale; *Loreto, Senigallia*, pretura.
- AQUILA, delegazione tesoro, r. liceo-ginnasio Cotugno, prefettura, r. procura, tribunale: *Sulmona*, sottoprefettura, stabilimento penale, tribunale; *Castel di Sangro, Introdacqua, Leonessa, Pescocostanzo, S. Demetrio nei Vestini*, pretura.
- AREZZO, conservatoria delle ipoteche, guardie di finanza, intendenza di finanza, r. procura; *Foiano della Chiana, Monte S. Savino, Poppi*, agenzia delle imposte; *Borgo S. Sepolcro, Cortona, Foiano della Chiana, Poppi*, pretura; *Cortona, Foiano della Chiana*, ufficio del registro.
- ASCOLI, amministrazione scolastica, prefettura; *Arquata del Tronto*, pretura; *Fermo*, r. procura, tribunale.
- AVELLINO, archivio provinciale, conservatoria delle ipoteche, prefettura, pretura; *Ariano di Puglia*, r. procura, tribunale; *S. Angelo dei Lombardi*, pretura, tribunale; *Andretta, Lacedonia, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Montella, Orsara di Puglia*, pretura; *Atripalda*, agenzia imposte.
- BARI, CC. RR. legione territoriale, comando circolo guardie finanza, prefettura, pretura, ufficio tecnico del catasto; *Barletta, Conversano, Grumo Appula, Locorotondo, Molfetta, Noci*, pretura; *Gioia del Colle, Monopoli*, agenzia delle imposte.
- BELLUNO, prefettura, corpo reale delle foreste, intendenza di finanza; *Feltre, Longarone, S. Stefano di Cadore*, pretura.
- BENEVENTO, carcere giudiziario, pretura; *Colle Sannita, Montesarchio, Morcone, Pontelandolfo, S. Giorgio la Montagna, S. Croce del Sannio*, pretura; *Morcone, Solopaca*, ufficio del registro.
- BERGAMO, intendenza di finanza e agenzie tasse affari della provincia, pretura II mand., r. procura, tribunale, ufficio forestale; *Alzano maggiore*, soppressa pretura; *Martinengo, Ponte S. Pietro, Zogno*, pretura.
- BOLOGNA, corte d' appello, guardie di finanza, intendenza di finanza, pretura I e II mand., r. procura, r. procura generale, ufficio forestale, ufficio del registro; *Imola*, ufficio del registro; *Bagni della Porretta, Bazzano, Budrio, Castelfranco dell' Emilia, Castiglione dei Pepoli, Imola, Lojano, Minerbio, Persiceto, S. Giorgio di Piano*, pretura.
- BRESCIA, intendenza di finanza, r. procura generale, ispettorato forestale; *Breno*, r. procura, pretura, carcere giudiziario, sottoprefettura; *Salò*, pretura, tribunale; *Bagolino, Bagnolo, Bovegno, Gardone, Gargnano, Montichiari, Orzinuovi, Preseglie*, pretura.
- CAGLIARI, dogana, intendenza di finanza, ispettorato foreste, r. procura, r. procura generale; *Lanusei*, sottoprefettura, carceri giudiziarie, tribunale; *Oristano*, carceri giudiziarie, tribunale; *Flumini maggiore, Ierzu, Santu Lussurgia, Terralba, Teulada*, pretura.
- CALTANISSETTA, conservatoria ipoteche, intendenza di finanza, prefettura, tribunale, ufficio registro; *Terranova di Sicilia*, dogana, ispezione tasse, ufficio registro:

- Aidone, Castrogiovanni, Mazzarino, Mussomeli, Niscemi, Piazza Armerina, Pietraperzia, S. Cataldo, Sommatino, Valguarnera*, ufficio registro.
- CAMPOBASSO, carceri giudiziarie, ispettorato forestale, pretura; *Isernia*, r. procura; *Boiano, Forlì del Sannio, Larino, Montagano, Palata, Riccia, S. Croce di Magliano, Trivento, Venafro*, pretura.
- CASERTA, circolo catastale, ufficio del registro; *S. Maria Capua Vetere*, conservatoria delle ipoteche, ispettorato circolo tasse sugli affari, ufficio del registro; *Gaeta*, delegazione di P. S.; *Acerra, Cassino, Castellare al Volturno, Civita Campo Marano, Formicola, Pignataro maggiore, Pontecorvo*, pretura; *Capua, Mignano, Pietramelara, Pignataro maggiore*, ufficio del registro; *Aversa*, manicomio giudiziario.
- CATANIA, prefettura, capitaneria porto, corpo r. foreste, intendenza di finanza, r. procura, tribunale; *Callagirone*, sottoprefettura, carceri, pretura, r. procura, ufficio P. S.; *Adernò, Agira, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Leonforte, Militello in Val di Catania, Misterbianco, Paternò, S. Giovanni la Punta, Vizzini*, pretura; *Grammichele, Militello in Val di Catania*, ufficio P. S.
- CATANZARO, archivio provinciale, corte d'appello, delegazione del tesoro, r. procura, r. procura generale, sezione staccata del commissariato militare, tribunale, ufficio istruzione presso il tribunale, ufficio P. S.; *Cotrone*, tenenza RR. CC.; *Monteleone cal.*, pretura, tribunale; *Maritano, Squillace, Taverna*, ufficio registro; *Baranello, Chiaravalle centrale, Feroletto antico, S. Severina, Pizzo, Squillace*, pretura.
- CHIETI, agenzia imposte, intendenza di finanza, tribunale, ufficio forestale; *Lanciano*, r. procura, tribunale; *Atessa, Bomba, Casoli, Gissi, Orsogna, Ortona a mare, San Buono, Torricella Peligna*, pretura.
- COMO, carceri, corpo r. foreste, pretura II mand., r. procura, tribunale; *Lecco*, pretura, r. procura; *Varese*, conservatoria delle ipoteche; *Bellagio, Porlezza*, preture soppresse; *Asso, Bellano, Cantù, Castiglione Intelvi, Gravedona, Oggiono*, pretura.
- COSENZA, compagnia RR. CC.; *Castrovillari*, compagnia RR. CC., pretura, r. procura, sottoprefettura, tribunale; *Rossano*, tribunale; *Morano calabro, Oriolo, Cassano Ionio, S. Sosti*, pretura.
- CREMONA, preture I e II mand., r. procura; *Crema*, sottoprefettura, carceri, pretura; *Casalbuttano, Pescarolo, Piadena, Pizzighettone, Soncino, Soresina*, pretura.
- CUNEO, ispezione demanio e tasse, amministrazione provinciale, ufficio del registro; *Alba*, agenzia imposte, ispezione tasse, ufficio del registro, r. procura, tribunale; *Mondovì*, ufficio ipoteche, tribunale, pretura; *Saluzzo*, ufficio ipoteche, ufficio del registro, tribunale; *Bra, Ceva, Cherasco, Racconigi*, pretura, ufficio del registro; *Savigliano*, ispezione tasse, ufficio del registro; *Bagnasco, Canale, Carrù, Frabosa, Govone, La Morra, Villanova Mondovì*, pretura; *Borgo S. Dalmazzo, Chiusa Pesio, Cortemilia, Demonte, Dogliani, Fossano, Garesio, Tenda*, ufficio del registro.
- FERRARA, guardie di finanza, intendenza di finanza, pretura, tribunale, ufficio del demanio, ufficio del registro; *Cento, Codigoro, Copparo, Portomaggiore*, pre-

- tura; *Comacchio*, guardie di finanza; *Magnavacca, Porto Corsini*, ufficio di porto.
- FIRENZE, corte d'appello, r. procura generale cassazione; *S. Miniato*, pretura, tribunale; *Pistoia*, carceri giudiziarie; *Rocca S. Sasciano*, pretura, r. procura, tribunale; *Castiglion fiorentino, Dicomano, Empoli, Figline Valdarno, Greve, Pontassieve, S. Marcello pistoiese, Scarperia*, pretura.
- FOGGIA, guardie di finanza, pretura; *Apricena, Biccari, Candela, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Cerignola, Manfredonia, Montesantangelo, Ortanova, S. Agata di Puglia, S. Giovanni Rotondo, Sannicandro garganico, Troia, Trinitapoli, Vieste, Volturara appula*, pretura; *Castelnuovo della Daunia, Cerignola, Bovino, Montesantangelo garganico, San Severo, Vico garganico*, agenzia delle imposte; *Lucera*, carceri, conservatoria delle ipoteche, pretura; *Castelnuovo della Daunia, Vico garganico*, ufficio del registro.
- FORLÌ, ispezione circolo tasse, conservatoria delle ipoteche, privative, ufficio del registro, pretura, tribunale; *Rimini*, privative, ufficio del registro, pretura; *Coriano, Sogliano al Rubicone*, pretura, ufficio del registro; *Bertinoro, Savignano di Romagna*, pretura; *Cesena, Meldola*, ufficio del registro.
- GENOVA, avvocatura erariale, conservatoria ipoteche, corpo foreste, uffici p. s. della provincia; *Albenga*, pretura; *Savona*, carcere, pretura, tribunale, ufficio registro; *Spezia*, 1.^a e 2.^a pretura; *Alassio, Andora, Cairo Montenotte, Chiavari, Cicagna, Loano, Sampierdarena*, pretura; *Finalborgo, Sarzana*, tribunale.
- GIRGENTI, guardia finanza, r. procura; *Sciaccia*, tribunale; *Aragona, Bivona, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Menfi, Ravanusa*, pretura; *Camastra*, ufficio conciliazione.
- GROSSETO, agenzia tasse, amministrazione provinciale scolastica, conservatoria ipoteche, intendenza di finanza, pretura, tribunale, ufficio del registro; *Arcidosso, Giuncarico, Manciano, Pitigliano, S. Fiora, Scansano*, pretura.
- LECCE, RR. CC.; *Taranto*, commissariato marittimo, direzione sanità militare dipartimento marittimo, distretto militare, r. procura; *Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Martinafranca, Massafra, Mesagne, Salice Salentino*, pretura.
- LIVORNO, intendenza finanza, r. procura, tribunale.
- LUCCA, corte d'appello, genio civile, intendenza finanza, r. procura, r. procura generale, tribunale, ufficio tecnico finanza; *Bagnone, Borgo a Mozzano, Buggiano, Capannori*, pretura.
- MACERATA, r. procura generale, tribunale; *Camerino*, sottoprefettura; *S. Severino Marche*, pretura.
- MANTOVA, agenzia imposte; *Castiglione delle Stiviere*, agenzia imposte e catasto, conservatoria ipoteche, pretura, r. procura, ufficio registro; *Asola*, agenzia imposte, pretura, privative, ufficio registro; *Bozzolo, Ostiglia, Revere*, agenzia imposte, privative; *Gonzaga*, agenzia imposte, pretura, ufficio registro; *Guidizzolo, S. Benedetto Po, Viadana*, privative.
- MASSA, intendenza finanza, pretura, ufficio p. s.; *Castelnuovo Garfagnana*, pretura, sottoprefettura; *Pontremoli*, pretura, r. procura; *Fosdinovo*, pretura.
- MESSINA, intendenza finanza, ispettorato forestale, ufficio tecnico finanza, r. procura

- generale; *Mistretta*, corpo foreste, pretura, tribunale, ufficio p. s.; *Patti*, pretura, r. procura; *Militello*, *Montalbano d' Elicona*, *Raccuia*, *San Fratello*, *Santa Teresa di Riva*, *Santo Stefano Camastra*, *Tortorici*, pretura; *San Fratello*, conciliazione.
- MILANO, corte d' appello, preture 3.^a, 5.^a, 7.^a, r. procura, tribunale; *Busto Arsizio*, pretura, tribunale, ufficio p. s.: *Lodi*, r. procura, tribunale; *Magenta*, *Paullo Lodigiano*, *Rho*, *Vimercate*, pretura.
- MODENA, guardie finanza, preture 1.^a e 2.^a; *Pavullo nel Frignano*, pretura, r. procura; *Fanano*, *Lama Mocogno*, *Montefiorino*, *Sassuolo*, *Zocca*, pretura.
- NAPOLI, I.^o agenzia imposte, amministrazione provinciale scolastica, delegazione tesoro, direzione arsenale militare marittimo, direzione sanità militare dipartimento marittimo, intendenza finanza, presidenza tribunale, preture 9.^a, 11.^a, 12.^a, r. procura, r. procura generale cassazione, ufficio atti giudiziari e bollo straordinario; *Barra*, *Castellammare Stabia*, *Giugliano*, *Procida*, agenzia imposte; *Castellammare Stabia*, *Piano di Sorrento*, ufficio del registro; *Barra*, *Capri*, *Giugliano*, *Gragnano*, *Ottaiano*, *Portici*, *Procida*, *Sant' Anastasia*, *Torre Annunziata*, *Ventotene*, pretura.
- NOVARA, conservatoria ipoteche, corpo foreste, tribunale, ufficio p. s.; *Vercelli*, conservatoria ipoteche, pretura, sottoprefettura, tribunale, ufficio p. s.; *Pallanza*, pretura, private, tribunale; *Domodossola*, pretura, r. procura; *Borgomanero*, *Cossato*, agenzia imposte; *Gattinara*, private; *Arona*, *Bannio*, *Borgomanero*, *Borgo Vercelli*, *Cannobio*, *Cavaglià*, *Cossato*, *Crescentino*, *Intra*, *Lesa*, *Livorno Piemontese*, *Mosso S. Maria*, *Omegna*, *Santa Maria Maggiore*, *Santhià*, *Scopa*, *Varallo*, pretura.
- PADOVA, pretura 3.^a, stabilimento penale, ufficio successioni, atti giudiziari; *Este*, ispettorato scolastico, pretura, tribunale, ufficio registro e ipoteche; *Conselve*, *Monselice*, *Montagnana*, pretura, ufficio registro; *Camposampiero*, *Pieve di Sacco*, ufficio registro; *Cittadella*, pretura.
- PALERMO, agenzia imposte, corte appello, circoscrizione doganale, dogana, cancelleria cassazione, intendenza di finanza (gabinetto e ragioneria), ispezione tasse I.^o circolo, mensa arcivescovile, questura, preture 1.^a, 4.^a e 5.^a, ufficio atti civili e bollo straordinario; *Corleone*, agenzia imposte dirette, ufficio leva, ufficio p. s.; *Termini Imerese*, sottoprefettura; *Ciminna*, agenzia imposte, ufficio registro; *Carrini*, *Partinico*, *Petralia Sottana*, *Prizzi*, agenzia imposte; *Alia*, *Castelbuono*, *Lercara Friddi*, pretura.
- PARMA, conservatoria ipoteche, corpo foreste, intendenza finanza, pretura 2.^a, tribunale, ufficio demanio; *Borgotaro*, sottoprefettura; *Busseto*, *Traversetolo*, ufficio registro; *Borgo S. Donnino*, *Busseto*, *Calestano*, *Noceto*, *S. Secondo Parmense*, pretura.
- PAVIA, *Vigevano*, r. procura, tribunale; *Broni*, *Casteggio*, *Garlasco*, *Mede*, *Montalto pavese*, *Montù Beccaria*, *S. Maria della Versa*, *Stradella*, pretura.
- PERUGIA, prefettura, r. procura generale; *Foligno*, *Magione*, pretura.
- PESARO, *Fano*, *Pergola*, *S. Angelo in Vado*, *Urbania*, pretura.
- PIACENZA, r. procura, tribunale; *Bettola*, *Borgonovo Val Tidone*, *Carpaneto*, *Fiorazuola d' Arda*, *Monticelli d' Ongina*, *Pianello Val Tidone*, pretura.

- PISA, r. procura: *Cascina, Marciana Marina, Pontedera, Volterra*, pretura.
- PORTO MAURIZIO, prefettura, pretura; *San Remo*, sottoprefettura, tribunale; *Oneglia*, pretura, r. procura, tribunale, ufficio p. s.; *Bordighera*, pretura, ufficio p. s.; *Diano Marina, Taggia*, pretura.
- POTENZA, circolo catastale, r. procura, r. procura generale, tribunale; *Lagonegro*, tribunale; *Matera*, pretura, r. procura, tribunale; *Acerenza, Bella, Genzano di Potenza, Melfi, Montescaglioso, Rotonda, S. Chirico Raparo, Tolve, Tricarico*, pretura; *Stigliano*, pretura, RR. CC.
- RAVENNA, capitaneria di porto, guardie finanza; *Brisigbella*, pretura.
- REGGIO CALABRIA, carceri giudiziarie, 20.^o regg. fanteria; *Gerace*, RR. CC., pretura; *Palmi*, pretura.
- REGGIO EMILIA, ufficio catastale, ufficio p. s., *Correggio, Guastalla*, pretura.
- ROMA, corpo foreste, genio militare, intendenza di finanza, ministero affari esteri, ministero grazia e giustizia (div. 11 e 12), ministero lavori pubblici (ufficio speciale ferrovie), ministero finanze (direzione generale demanio e ragioneria), ministero marina, ministero tesoro (segretariato generale), preture 3.^a, 4.^a, prefettura; r. procura, r. procura generale corte d'appello, ufficio compartimentale catasto; *Civitavecchia*, ufficio genio civile, ufficio p. s.; *Viterbo*, tribunale; *Velletri*, pretura, r. procura; *Frosinone*, tribunale; *Tivoli*, riformatorio, pretura; *Corneto Tarquinia*, ufficio p. s.; *Alatri, Campagnano, Cori, Frascati, Genazzano, Piperno, Segni, Valmontone, Veroli*, pretura.
- SALERNO, ispezione forestale, prefettura (archivio generale e p. s.); *Gioj Cilento*, pretura.
- SASSARI, corpo forestale, delegazione tesoro, prefettura, uffici esecutivi tasse, ufficio p. s., ufficio tecnico finanza; *Alghero, Nuoro*, sottoprefettura; *Tempio*, pretura, tribunale; *Ozieri, Portotorres, Pozzo Maggiore, Tiesi, Villanova Monteone*, preture.
- SIENA, conservatoria ipoteche, intendenza finanza, prefettura, ufficio p. s., ufficio tecnico finanza; *Colle Valdelsa, Pienza, Poggibonsi, Sinalunga*, pretura; *Montalcino, Montepulciano, Poggibonsi, Radicondoli, Sarteano*, agenzia imposte.
- SIRACUSA, tribunale; *Avola, Floridia*, conciliazione, pretura; *Canicattini, Solarino*, conciliazione; *Augusta, Chiramonte Gulfi, Comiso, Ferla, Melilli, Noto, Rosolini, Sartino, Scicli*, pretura.
- SONDRIO, agenzia imposte, guardie finanza, delegazione tesoro, uffici doganali della provincia.
- TERAMO, intendenza di finanza; *Atri*, pretura.
- TORINO, ispezione V circolo tasse, pretura 4.^a mand., r. procura gen. corte d'appello, tribunale; *Aosta*, sottoprefettura; *Ivrea*, penitenziario soppresso, pretura, ufficio registro; *Pinerolo*, conservatoria ipoteche, pretura, ispezione tasse; *Chivasso*, ispezione tasse; *Bricherasio, Brusasco, Caluso, Carmagnola, Caselle Torinese, Castellamonte, Cavour, Ceres, Chatillon, Chieri, Cumiana, Cuorgnè, Donnaz, Giaveno, Locana, Moncalieri, Montanaro, None, Orbassano, Perosa Argentina, Perrero, Pianezza, Poirino, Rivarolo Canavese, Torre Pellice*, pretura; *Cavour, Chatillon, Cuorgnè, Fenestrelle, Lanzo, Perosa Argentina, Pont Canavese, Torre Pellice*, ufficio registro.

TRAPANI, r. procura.

TREVISO, tribunale, ufficio p. s.

UDINE, pretura 2.^o mand.: *Pordenone*, r. procura, sottoprefettura; *Gemona, Spilimbergo, Tarcento*, pretura.

VENEZIA, economato generale benefici vacanti, genio militare marittimo, pretura 3.^o mand., prefettura, questura; *Chioggia, Mirano Veneta*, pretura.

VERONA, intendenza finanza; *Cologna veneta, Grezzana, Isola della Scala, Villafranca di Verona*, pretura; *Legnago*, pretura, r. procura.

VICENZA, amministrazione provinciale scolastica, corpo foreste, pretura 2.^o mand.; *Barbarano, Lonigo*, pretura.

B). — ELENCO DI MASSIMA DELLE CARTE DA ELIMINARSI PRESSO GLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DEL REGNO.

Serie I: *Uffici del Genio Civile*.

Registri.

1. « Inventari del materiale mobile di proprietà dello Stato (modello 1) ». Da conservare l'inventario (Mod. 1), il giornale (Mod. 3), i bollettari di carico e scarico (Mod. 2, n. 133), ed il prospetto di variazione annuale (Mod. 4 e 5 M. m. n. 136) in corso, ed il verbale di constatazione della mobilia di proprietà dello Stato (Mod. 65) Da eliminare tutte le altre contabilità vecchie.

2. « Registri di notizie relative alla provenienza e qualità dei materiali da costruzione fino al 1905 ». Responsabilità decennale dell'appaltatore.

3. « Registri delle osservazioni idrometriche », ecc. Qualora le notizie si trovino comprese in pubblicazioni ufficiali.

4. « Registri dei verbali di contravvenzione fino al 1910 (Mod. 10) ».

5. « Registri delle spese autorizzate fino al decennio susseguente il collaudo dei lavori ». Scopo principale è di conoscere l'importo totale di ogni opera. Attualmente tale registro è tenuto dalla Ragioneria del Ministero.

6. « Registri trasferte (Mod. 11) fino al 1910 ». Sono registri interni la cui eliminazione non arreca alcun danno e la cui prescrizione massima è di 5 anni.

7. « Registri degli ordini del giorno fino al 1910 ». Le disposizioni ministeriali che dovrebbero formare oggetto dei detti ordini del giorno sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Pratiche di archivio.

8. « Fascicoli relativi al personale degli impiegati e salariati deceduti, collocati a riposo o trasferiti ». In questi ultimi da escludersi i verbali di giuramento ed i documenti di una certa importanza. (Si tratta quasi sempre di corrispondenza che non ha più valore).

9. « Stati mensili del personale di ruolo e provvisorio (Mod. 4). Prospetti dei progetti e dei lavori. Prospetto delle assenze per ragioni di servizio (Mod. n. 246). Statistiche varie, ecc. fino al 1914 ». Sono documenti che non occorrono negli uffici, ma si compilano perchè richiesti dal Ministero ed ove all'occorrenza si possono trovare gli originali.

10. « Certificati degli appaltatori ». Conservare solamente l'ultimo riassunto per gli appaltatori viventi. Da eliminare tutti gli altri.

11. « Elenchi di trasmissione di indennità di trasferta (Mod. 2 bis) e minute di parcelle (Mod. 2) fino al 1914 ». Le minute delle parcelle sono un duplicato del registro delle trasferte.

12. « Rendiconti delle anticipazioni e dei mandati a disposizione. Contromatrici dei buoni, ecc., per i quali sia stato effettuato il discarico ». Si possono effettuare i riscontri negli originali presso la Corte dei Conti e il Ministero.

13. « Elenchi del personale provvisorio - ingegneri - aiuti - disegnatori ed assistenti ». Conservare quello in corso.

14. « Minute delle note nominative e relativa corrispondenza ». Conservare solamente quelle in corso.

15. « Stati sommari periodici - manuale del direttore ». Da eliminare quelli relativi ad imprese per le quali sia esaurito il procedimento contenzioso.

16. « Certificati d'indennità fisse, ecc., fino al 1910 ». Prescrizione quinquennale.

17. « Relazione annuale fino al 1914 ». Esistono duplicati presso il Ministero.

18. « Progetti di opere collaudate da oltre un decennio, alle quali non vi siano controversie pendenti ». Da eliminare solamente i computi metrici e le analisi dei prezzi. In alcuni uffici esistono oltre alle minute anche gli originali dei progetti restituiti dal Ministero. In tal caso può eliminarsi la minuta, sempre però che non vi siano controversie pendenti.

19. « Corrispondenza - Ordini di servizio - Liquidazioni finali delle opere collaudate da un decennio e per le quali non vi siano pendenti controversie ». Da escludersi i disegni di esecuzione, i libretti di misure e lo stato finale.

20. « Tutte le pratiche relative al terremoto del di 8 settembre 1905 purchè non vi siano pendenti controversie ». Da conservare solamente i contratti originali, le pratiche relative alle espropriazioni e quelle che interessano quistioni in confronto di terzi.

Archivio riservato.

21. Specchi caratteristici del personale deceduto e corrispondenza relativa in quanto non riguardi pure personale ancora in servizio o vivente.

22. « Leggi, Decreti, Regolamenti e stampati ». Da eliminare tutte le leggi, decreti e regolamenti abrogati e stampati fuori uso.

Serie II: *Ufficio Tecnico di revisione.*

23. « Corrispondenza riguardante l'avviso e l'invio di tutte le pratiche fino al 1905 ». Si tratta di corrispondenza di nessuna importanza.

N. B. — Oltre ai registri ed atti di cui ai numeri precedenti.

Serie III: *Uffici compartimentali di ispezione.*

24. « Tutte le pratiche relative ai lavori di opere collaudate da un decennio e per le quali non vi siano controversie pendenti.

N. B. — Oltre ai registri ed atti di cui ai numeri precedenti.

STUDIOSI NEGLI ARCHIVI ITALIANI. — All'elenco contenuto nel precedente fascicolo siamo lieti di potere aggiungere le seguenti notizie di studiosi che frequentarono gli archivi seguenti sia dal principio dell'anno, sia nell'ultimo trimestre. Della cortesia, usatici nel favorircene l'elenco, ringraziamo sinceramente i colleghi.

BRESCIA — *Studiosi nazionali* :

- Capretti Flaviano, fuga di turchi dal castello di Brescia ;
 Castelli Carmela, cardinale Quirini ;
 Piccinelli d. Luigi, letteratura bresciana ;
 Pivano prof. Silvio, societas militum di Brescia.

FIRENZE ⁽¹⁾ — *Studiosi nazionali* :

- * Accademia dei Georgofili (Firenze), passaggi di proprietà della casa posta in piazza Pitti, nella quale ebbe luogo la prima adunanza dell' Accademia dei Georgofili ;
 Adami Ugo (Livorno), relazioni tra la Toscana e il Marocco nei secoli XVI-XVII ;
 Alberti Albertina (Roma), sull' edilizia fiorentina al tempo della capitale ;
 Albizzi Luigi (Firenze), Camillo Albizzi ambasciatore toscano presso la Corte di Ferrara ;
 * Alfani Augusto (Firenze), notizie intorno a Gaetano Zumbo, o Zummo, modellatore in cera del sec. XVII ;
 Alippi Alipio (Arquata del Tronto), trattato del 1522 fra la Curia pontificia, Firenze, Siena ecc. ;
 Almagià Roberto (Firenze), sulla famiglia Portinari ;
 « « « « sulla 1.^a carta topografica stampata della Toscana ;
 * Archivio di Stato in Milano, circa Ugolino di Montemarte, capitano dei Fiorentini nel 1353 ;
 Aruch Aldo (Fiesole), personaggi della novellistica fiorentina del duecento e del trecento ;
 Bacci Peleo (S. Marcello Pistoiese), storia dell' arte pisana nei secoli XIV-XVI ;
 Baraca Diaz Bice (Sassari), il Trivulzio (Gian Giacomo) e la Belgioioso (Barbara) (1499-1500) ;
 * Barbi Michele (Sambuca Pistoiese), i tempi e le rime di Dante ;
 « « « « , intorno al nome Orso, o Corso Donati in un atto del 1331 ;
 « « « « , sull' originale di una provvisione del 1329 dei Consigli maggiori ;
 Battistini Mario (Volterra), storia di Volterra nei secoli XIV-XV ;
 « « « « , contea di S. Fiore nei secoli XII-XVII ;
 Benelli Giuseppe (Firenze), convento di S. Marco di Firenze nei secoli XIV-XV ;
 Benzi Nino (Solero: Alessandria), il debito pubblico della Repubblica Fiorentina ;
 Bertocchi Francesco (Ravi: Grosseto), storia di Ravi nel secolo XVI ;
 Bertoli Amelia (Cosenza), Vittoria Della Rovere, granduchessa di Toscana ;
 Brentani Antonio (Tredozio: Firenze), comune di Pulicciano nel Mugello ;

(1) L' asterisco indica gli studiosi per corrispondenza, che, per quel dato argomento, non si sono presentati in Sala.

- Bulletti Enrico (Radda: Siena), Simone Boccanegra, doge di Genova ;
 Butelli Atanasio (Treppio: Pistoia), storia di Treppio ;
 Calvi Gerolamo (Milano), relazioni tra Milano e Firenze nel secolo XV ;
 Camaiori Giuseppe (Siena), le fortezze della Toscana ;
 Canuti Fiorenzo (Piazze di Cetona: Siena), Pietro Perugino ;
 Casadei Alfredo (Monteforito), sbanditi fiorentini del secolo XIII ;
 Casella Mario (Fiorenzuola d'Arda), i tempi di Dante ;
 * Casini Tommaso, sunti di pergamene: Pistoia, 1044 sett. 12; S. Iacopo di Pistoia, 1262 dic. 12 ;
 Cassuto Umberto, gli ebrei in Firenze ;
 Caturegli Natale (Bari), relazioni tra Pisa e Firenze negli anni 1355-68 ;
 Cavanna Guelfo (Ferrara), ricevimento del Doge di Genova a Versailles (1685) ;
 Chiappelli Alberto (Pistoia), la vita privata e pubblica di Pistoia nei secoli XII-XVIII ;
 Cirri Alfredo (Firenze), sui sepolcrali fiorentini ;
 Corsini Andrea (Firenze), storia della medicina nei secoli XIV-XVIII ;
 Dell'Oro Ignazio (Lierna), relazioni fra la Corte di Alessandro VI e la Repubblica Fiorentina ;
 * Del Lungo Isidoro (Firenze), notizie sul prof. Giuseppe Galeffi morto a Firenze circa il 1855 ;
 « « « , notizie intorno a Mario di Alessandro Guiducci morto nel 1646 ;
 Del Vita Alessandro (Arezzo), gli archivi ecclesiastici d'Arezzo ;
 De Nicola Giacomo (Frascati), storia dell'arte fiorentina nel secolo XV ;
 Dina Achille (Mantova), Isabella d'Aragona Sforza ;
 * Donadoni Eugenio (Messina), su Gio. Battista Gelli ;
 * Favaro Antonio (Padova), Guiducci Mario ;
 * Fedeli Carlo, collazione di varie lettere mediche del secolo XVI ;
 Ferretti Giovanni (Torino), autoritratto del Bernini ;
 Franceschini Emilia (Firenze), copia pel dott. Mazzi Curzio della relazione di Giovanni Biringucci ;
 Gamurrini Gian Francesco (Arezzo), l'assedio di Pisa del 1406 e il capitano di ventura Tartaglia ;
 * Giulini Alessandro (Milano), Camilla Della Rovere ;
 Grazzini Gino (Pisa), processo contro F. D. Guerrazzi e contro i rivenditori per « L'Assedio di Firenze » ;
 Grifoni Giovanni (Fermo - Ascoli), monache agostiniane del convento di S. Gaggio ;
 Iannone Giovanni (Montagano: Campobasso), esuli napoletani del '21 in Toscana ;
 « « « , elogio del Colletta scritto da La Cecilia ;
 * Landucci Lando (Padova), le Pandette Laurenziane ;
 Latini Angelo (Empoli), statuti di Valdelsa e Valdipesa ;

- Lazzeri Zeffrino (Chitignano), storia dei Francescani nel secolo XIV;
 Lorenzoni Antonio (Pianezza di Marostica), studi per una nuova edizione del Gaye;
- * Lugano Placido (Roma), monasteri Olivetani in Toscana;
 Mancini Girolamo (Cortona), catasti e libri della Grascia del secolo XV;
- * Martinari Edoardo (Narni), Benvenuto Cellini;
 Mazzanti Alberto (Altopascio : Lucca), soppressione leopoldina delle corporazioni religiose;
- * Mazzi Curzio, relazione di Giovanni Beringucci sullo stato di Siena nel 1640;
 Idem per Guido Biagi (Firenze), miniere di carbon fossile nel Senese e di sale nel Volterrano (sec. XIX);
- * Mazziotti Matteo, i Bonaparte a Firenze dal 1820 al 1840;
 Mei-Gentilucci Maria Assunta (Ancona), corte di Ferdinando I dei Medici;
 Mocarini Clorindo (Montevarchi) per Alessandro Giulini, intorno a Camilla Della Rovere;
 Idem per Carlo Fedeli, intorno alla storia della medicina;
 Idem per Ugo Viviani (Arezzo), copie di documenti concernenti il Cesalpino;
 Nardini Carlo (Montecatini), la Valdinievole e la famiglia Broccardi-Schelmi;
 Niccolai Francesco (Borgo S. Lorenzo), statuti e storia di Borgo S. Lorenzo;
 Nissim Mary (Firenze), relazioni tra la Toscana e la Francia nel secolo XVII;
 Palmarocchi Roberto (Firenze), il « Libro del Chiedo » e le condanne del 1302;
- Pardi Giuseppe (Nozzano : Lucca), la statistica demografica di Firenze;
 Piccolomini Bandini Francesco (Siena), vita militare di Carlo Corradino Chigi;
 Pieraccini Gaetano (Poggibonsi : Siena), sulla famiglia dei Medici;
 Piranesi Giorgio (Firenze), arte dei giudici e dei notari nei secoli XIII-XIV;
 Poggi Giovanni (Firenze), storia dell'arte toscana nei secoli XIV-XVII;
 Rajna Pio (Sondrio), Cristoforo Landino;
 Ricchioni Vincenzo, le condizioni della proprietà rurale e i servi nei secoli XII-XIII;
- Rostagno Enrico (Saluzzo), sulla storia d'Arezzo;
 Santini Niccolò (Scansano : Grosseto), statuti dell'arte dei corazzai e degli spadai;
- Santini Pietro (Lucca), antica costituzione del Comune di Firenze;
 « » » » , pace di Cavi (1557);
- Sarri Francesco (Figline Valdarno), il venerabile Bartolommeo da Saluzzo negli anni 1585-1630;
- * Sassi Antonio (Firenze), viaggio di papa Giulio II nella Romagna Toscana (ott. 1506);
- Scaffai Dino (Firenze), per Ugo Viviani, lettere del Cesalpino;
- * Sforza Giovanni (Torino), manoscritti contenenti viaggi di G. B. Malaspina;
- * « » « » , convenzioni tra Firenze e gli Estensi relative a Varano di Lunigiana;
- * « » « » , Carlo Chigi di Siena, governatore dell'isola d'Elba;
- * « » « » , Giovanni Bachiega (1848);

- Sodi Gino (Firenze), rescritto leopoldino del 1780 sulle scuole ;
 Soriga Renato (Pavia), stampe massoniche nell'archivio del Buon Governo ;
 * Spano Giuseppe (Roma), nomina a senatore avvenuta nel 1861 di Enrico
 Gagliardi ;
 Vicinelli Augusto (Bologna), relazioni tra Bologna e Firenze nel secolo XV ;
 * Volpicella Luigi (Lucca), collazione di documenti del 1685 ;
- *Studiosi stranieri* :
 * Cederblad Fanny (Stoccolma), compagnie di S. Brigida ;
 Dorez Leone (Parigi), Andrea Medici ;
 Garnault Paul (Le Chay, Charente Inférieure, Francia), Michelangiolo Buon-
 narroti e Cennino Cennini ;
 * Walser Ernesto, collazione di alcuni documenti del secolo XIII ;
- PALERMO — *Studiosi nazionali* :
 Casales Teresa, trattato di pace tra Federico III di Sicilia e Giovanna d'An-
 giò nel 1372 ;
 Di Bartolo Carolina, sulla setta carbonara « Repubblica » ;
 Furia Giuseppe, studi paleografici ;
 Nalli Paolo, sulla cattura del principe di Paternò ;
 Pellegrino Carmelo, sui cataloghi metodici ;
 Polizzi Mario, studi paleografici ;
 Russo Giovanna, sul metodo Manuliano nell'insegnamento scolastico ;
 Sapone Maria, sui cataloghi metodici ;
 Tessitore Salvatore, sui ruoli censuari baronali ;
- PISA — *Studiosi nazionali* :
 Adami Ugo, il commercio tra Pisa e il Marocco nei secoli XVI-XVII ;
 Bacci Peleo, studi di storia dell'arte, dal sec. XII in poi, relativa ai monu-
 menti pisani ;
 Barsotti Salvatore, studi storico-artistici relativi alla Chiesa Primaziale di Pisa ;
 Besta Enrico, studi sugli statuti del territorio pisano ;
 Cambosu Laura, studi paleografici ;
 Cardarelli Romualdo, c. s. ;
 Carranza Livio, scolari liguri nello studio pisano (secoli XVI-XVII) ;
 Caturegli Natale, il dogato di Giovanni Dell'Agnello (1364-1368) ;
 Chesani Emilio, le controversie giurisdizionali tra il capitolo della cattedrale
 pisana e l'arcivescovo Vitale (Sec. XIII) ;
 Coggi Wanda, studi paleografici ;
 Cominelli Raffaele, c. s. ;
 Crudeli Elena, c. s. ;
 De Colle Teodoro, ricerche intorno a Fabro de' Fabri stato podestà di Pisa
 nel 1254 ;
 Di Vestea Raffaella, studi paleografici ;
 Fabbrizzio Giovannina, Ottaviano Fabrizio Mossotti, matematico dello Studio
 pisano nella seconda metà del sec. XIX ;
 Gasparetti Maria, studi paleografici ;

- Gentile Giovanni, Silvestro Centofanti e il movimento letterario e filosofico contemporaneo ;
- Innocenti Benedetto, ricerche intorno a S. Leonardo da Porto Maurizio (1712-1730);
- Lafranchi Antonio, studi sull' Ordine militare di S. Stefano ;
- Nervi Ines, studi paleografici ;
- Pascoli-Leoncini Gina c. s. ;
- Passaglia Maria, studi relativi agli statuti Pisani (Sec. XIII-XIV);
- Pederzoli Clelia, studi paleografici ;
- Pilli Maria Elisa, c. s. ;
- Righetti Maria, c. s. ;
- Saltarelli Generosa, c. s. ;
- Simoni Dario, studi sugli antichi palazzi di Pisa ;
- Spoerri Kathy, studi paleografici ;
- Tasetti Adriana, c. s. ;
- Tavolara Anita, c. s. ;
- Toni Danilo, c. s. ;
- Torrini Ramiro, topografia di Pisa nel sec. XIV e segg.;
- Vachetta Anna, studi paleografici ;
- Wronowska Mercedes, c. s. ;
- Zaccagnini Guido, la storia mercantile pistoiese nella seconda metà del secolo XIII :
- Zerboglio Vera, studi paleografici ;
- Zoffili Maria, c. s.

ROMA — *Studiosi nazionali* :

- Bufalini Giunia (Treja), Francesco Orioli nel 1831-1849 ;
- Canezza Alessandro (Roma), i lavori eseguiti da mons. Teseo Aldrovando nel palazzo dei commendatori di S. Spirito (1575-1582);
- Caffarelli Francesco (Roma), Alessandro M.^a Orsini, principe d' Amatrice, imputato di assassinio in persona della moglie d. Anna M.^a Caffarelli ;
- Curis Giovanni (Aggius), l' università dei boattieri di Zagarolo ecc.
- De Santis Angelo (Minturno), il cambiamento di denominazione di alcuni comuni della provincia di Caserta ;
- Fraschetti Cesare (Roma), ricerche storiche su Strangolagalli ;
- Giubilei Teresa (Narni), l' annessione dello Stato pontificio all' Impero francese (1809-14) ;
- Lazzari Alfonso (Lugo), l' inventario delle artiglierie del duca Alfonso II di Este di Ferrara (1598) ;
- Lorenzetti Costanzo (Fabriano), il pittore Carlo Maratti (1645-1713) ;
- Milanesi Maria (Milano), Pio IV e i lavori compiuti per la Sala Regia dal 1560 in poi ;
- Onori Lodovico (Ascoli Piceno), la costituzione del corpo dei Carabinieri pontifici sotto Pio VII :
- Pirani Giannina (Gaeta), Felice Orsini durante il periodo della Repubblica romana ;

Savelli p. Agostino M.^a (Roma), la presa di possesso dei tre conventi di carmelitani scalzi (S. M.^a della Scala, S. M.^a della Vittoria, S. Pancrazio fuori le mura).

TORINO — *Studiosi nazionali* :

Basso Giacinto, assedio di Novara del 1706 e 1754 ;

Borri Mario, il castello di Faucigny ;

Broglio d' Ajano Romolo, la politica doganale degli Stati italiani dal 1815 al 1860 ;

Dessoli Domenico, contabilità di Stato ;

Facini Maria, trattato di Brozolo ;

Gabotto Ferdinando, storia del Piemonte fino al sec. XVI ;

Greppi Crescentino, influenza e merito di fra Simone da Camerino nella pace di Lodi (1434) e nella lega dei vari Stati d' Italia ;

Negri Vincenzo, notizie storiche su Oleggio ;

Olimo Domenico, il Piemonte sotto la dominazione francese ;

Schwarz Irma, la Corte di Carlo Emmanuele I e Emmanuele Thesaurus ;

Valle Domenico, vita di Carlo Emmanuele IV.

CORSO DI ARCHIVISTICA. — L'archivista Genuardi nob. dei baroni di Molinazzo dottor Luigi, libero docente di storia di diritto italiano nella R. Università di Palermo, fu incaricato, nel principio dell'anno scolastico 1915-16, dal Consiglio della scuola di paleografia e storia medievale presso la facoltà di lettere di tenere per la prima volta in una università del Regno lezioni di archivistica per gli studenti di quella scuola. Le lezioni furon fatte e gli esami dati il 27 luglio 1916.

ARCHIVIO PROVINCIALE DI MESSINA. — Essendo stato richiamato sotto le armi il dott. Librino, incaricato di reggere quell'archivio, è stato sostituito nella reggenza dal primo aiutante sig. Camillo Barresi.

ARCHIVIO EX-DELEGATIZIO DI ANCONA. — Ricordammo già nei fascicoli precedenti l'inizio del riordinamento di quell'archivio fatto dal dott. Emilio Re, archivista nel r. archivio di Stato di Roma, sotto gli auspici del cav. uff. Baldoni, presidente della Deputazione provinciale di Ancona. Il lavoro ripreso nel mese di agosto di quest'anno è stato condotto a termine con perizia e diligenza lodevolissime; e quel prezioso deposito, sinora ignorato dagli studiosi, potrà fra non molto essere aperto al pubblico, unitamente al museo del Risorgimento, quasi come uno degli archivi provinciali del mezzogiorno e della Sicilia, pel volere e per le benemerenze del predetto cav. Baldoni e di tutta l'amministrazione provinciale.

Intanto, il 22 settembre, per invito della Deputazione provinciale, tutte le autorità di Ancona si recarono a visitare in forma privata il nuovo istituto e ad ammirarne l'ordinamento, in attesa del giorno in cui se ne possa fare la solenne inaugurazione. Ricevuti dal dott. Re e dal sig. Giangiacomini, che lo assistette nel lavoro, e dal segretario generale sig. G. Passerini, essi furono larghi di lodi per tutti coloro che collaborarono a quella fondazione; come noi, bene auspicando, facciamo a nostra volta, e auguriamo per il progresso degli studi e della civiltà e la conservazione di

preziosi documenti della nostra storia, ora in pericolo di distruzione; che provincie limitime seguano al più presto il nobile esempio dato da Ancona.

ARCHIVI NOTARILI. — Un d. l. del 24 agosto nomina conservatori, all'archivio distrettuale di Bergamo, l'archivista a Roma, sig. Vincenzo Arcidiacono; di Vicenza, l'archivista a Venezia, sig. Alessandro Rigobon; di Cosenza, il conservatore di San Remo, sig. Francesco Creti; di Casale Monferrato, del conservatore di Chieti, dott. Giuseppe Giambruno; di Matera, dell'archivista Pasquale Falanga; di Acqui, del conservatore di Savona, De Filippi Raffaele; di Pallanza, del dott. Cesare Greco; di Sarzana, dell'archivista Antonio Pasini; di Spoleto, dell'archivista Michele Basile; di Ascoli Piceno, del not. Tito Vespasiani.

ARCHIVI ECCLESIASTICI. — Il card. Gasparri ha terminato il codice di diritto canonico, che è d'imminente pubblicazione. La stampa riferisce che nel secondo libro « de personis » si trovano norme pratiche ed interessanti sugli archivi ecclesiastici, specialmente diocesani e parrocchiali; come nel terzo « de rebus » leggonsi disposizioni precise circa la conservazione delle opere d'arte e antichità custodite nelle chiese e negli istituti ecclesiastici.

Ne siamo particolarmente lieti: poichè speriamo che il patrimonio archivistico ecclesiastico sia d'ora innanzi meglio conservato e ordinato che non pel passato, non ostante l'opera di prelati e persino pontefici, quale Benedetto XIII ricordato nel presente fascicolo. Speriamo altresì che altre parti del codice riconducano all'antico tutta la materia delle bolle: poichè non possiamo negare che le riforme introdotte da Pio X nella cancelleria e nei tribunali ecclesiastici hanno recato un profondo sconcerto nella diplomazia pontificia e nella concezione di quelle altissime magistrature.

GLI ARCHIVI, LE BIBLIOTECHE E LA GUERRA. — Il 19 agosto 1916 l'Agenzia Stefani diramava il seguente comunicato, che crediamo opportuno riprodurre:

« I musei, le biblioteche e gli istituti di coltura in Gorizia sono stati dal nemico devastati prima di lasciare la città. Il tesoro della cattedrale, che proveniva dai patriarchi di Aquileia, la parte più preziosa delle collezioni numismatiche della contea di Gorizia nel museo provinciale, la raccolta di libri e opuscoli sulla storia del Friuli, che era un vanto della biblioteca comunale, la biblioteca del seminario ed il museo diocesano, tutto è stato trafugato e devastato senza ordine, come nel trambusto di una fuga o di un saccheggio. Così la suppellettile scolastica degli istituti sperimentali e di chimica agraria, della scuola reale superiore, del ginnasio tedesco e del ginnasio italiano è stata distrutta e dispersa anche perchè in questi edifici da mesi erano state accasermate truppe. Queste constatazioni furono fatte il giorno stesso della occupazione di Gorizia. È bene ricordare che il Comando Supremo dell'esercito italiano, quando nei territori occupati ha trovato oggetti e raccolte pregevoli per l'arte e per la storia, le ha sempre conservate come erano e dove erano: esempio di questa cura sono la chiesa decanale di Fiera di Primiero ed il museo di Aquileia da dove il nemico aveva trafugati mille seicento pezzi nell'aprile 1915 e del quale il Comando Supremo ha voluto che fosse fatto per la prima volta un inventario compiuto. Solo dagli edifici e dalle chiese già colpite dai velivoli e dalle artiglierie nemiche, come

il municipio di Montalcone, la chiesa decanale di Borgo in Val Sugana, la chiesa di Belvedere presso Aquileia sono stati provvisoriamente allontanati i dipinti e le cose più preziose, e lasciandone sempre regolare ricevuta ai parroci e ai decani ».

Pare che il commissario civile di Gorizia, maggiore Sestili, abbia anche recuperato tutti gli atti del catasto, ch'erano stati riposti in fondo a una cantina.

Sappiamo invece che da Trieste sono già stati asportati tutti i documenti e tutti gli archivi.

Inoltre, la *Gazzetta Ufficiale* dell' 11 settembre 1916, n.º 214, pubblicò il d. l. 31 agosto 1916, n.º 1123; che, fra le altre cose, sancisce che:

« Le alienazioni totali o parziali, le concessioni temporanee o perpetue di beni o di diritti pertinenti o relativi al demanio pubblico o patrimonio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni o di altri enti di natura pubblica, le cessioni o asportazioni di musei, di gallerie, di biblioteche, di archivi e in genere di cose mobili di pregio artistico, scientifico, storico o amministrativo compiute da pubbliche autorità del nemico, durante la guerra, sono dichiarate prive di ogni efficacia giuridica, sia nei territori già occupati dal R. Esercito o dalla R. Marina, sia negli altri territori rivendicati all'Italia ».

Lumeggiano tale provvedimento parecchi fatti verificatisi nel settore italiano della guerra europea. Segnatamente non va scordata la lunga discussione, sollevata nella stampa al momento dell'incameramento del Palazzo di Venezia a Roma, intorno alla manomissione dell'archivio capitolare della basilica di S. Marco, ch'era custodito in tal Palazzo, e vuolsi sia stato, da anni, trasportato a Vienna.

ARALDICA. — L'*Agenzia Stefani* comunica in data del 19 agosto 1916:

« In questi giorni, d'accordo tra il ministro dell'interno on. Orlando ed il ministro delle finanze on. Meda, è stato provveduto a risolvere un importante questione di massima, che interessa non meno le prerogative sovrane che l'erario dello Stato. Da parecchio tempo la Consulta araldica usava dar corso con decreti ministeriali, anziché con decreti reali, alle investiture nobiliari nei casi di successione gentilizia per via di donne, di successione anticipata e di concessioni maritali. Per tal modo le investiture sfuggivano alle cospicue tasse dovute sui decreti reali. L'erario in questi ultimi anni ha così perduto circa 800 mila lire di tasse. Ora invece è stato disposto che tutti coloro i quali furono provvisti di titoli gentilizi mediante semplice decreto ministeriale debbano entro sei mesi domandare la regolarizzazione del proprio titolo nei modi di legge, e cioè, ottenerlo mediante decreto reale, effettuando contemporaneamente il pagamento delle cospicue tasse dovute. Trascorso inutilmente tale termine, i provvedimenti in questione cadranno nel nulla: i già titolati dovranno cessare dall'uso del titolo gentilizio ed i loro nomi saranno senz'altro radiati dai registri della Consulta araldica e dal *Libro d'oro* ».

CARTA E INCHIOSTRO DI GUERRA. — A rimediare alla deficienza di carta fu recentemente istituita presso il ministero dell'industria e del commercio una commissione speciale composta di industriali e giornalisti, ed ora si sta preparando l'introduzione in grande della pasta di legno. Sarà carta per giornali, speriamo: chè per documenti da conservarsi, non potrebbe essere se non pessima e tale da consigliare

addirittura di assoggettare sin dall'origine ad una radicale eliminazione le scritture redattevi, per non ingombrare spazio inutilmente.

Come sempre avviene, il parere degli archivisti non è stato neppur cercato in questa occasione. non ostanti gli studi qui e altrove fatti in proposito. V' ha luogo da sospettare che dai promotori del provvedimento si ignorino così questi studi, come l'esistenza degli archivi!

Lo stesso guaio della carta si ritrova anche in Prussia, ove il ministro dell'istruzione ordinò, nel mese di agosto, che nelle scuole si adoperasse l'inchiostro di guerra, fabbricato per la penuria di alcuni ingredienti, necessari alla fabbricazione, e per la qualità della carta, ora in commercio, priva di colla e quindi piuttosto simile a quella asciugante. E dire che una ventina d'anni fa l'istituto sperimentale di Charlottenburg protestava che negli archivi tedeschi sarebbe stata respinta ogni qualità di carta che anche lontanamente si avvicinasse a quella bollata italiana ritenuta non sufficientemente ricca di colla!

FURTI DI CODICI. — Verso la metà di luglio 1916, la casa di vendite Sammartini di Roma mise all'asta l'eredità del p. Generoso Calenzio, nella quale comparivano oggetti e mobili artistici, monete e manoscritti. Fra questi il ministero dell'istruzione rintracciò e ricuperò sette codici appartenenti alla Biblioteca Vallicelliana di Roma.

UN LEGGIO DI SICUREZZA, cioè tale da non permettere la ispezione se non di uno degli atti legati in un solo volume, precisamente indicato, e impedire che si possano percorrere ed esaminare tutti gli altri del volume, è stato ingegnosamente inventato dal figlio del nostro cav. uff. Salvatore Giambruno, il dr. Giuseppe, ora conservatore dell'archivio notarile di Casale Monferrato, e costruito sotto forma di cassetta con molle, che risponde perfettamente al suo scopo, senza essere di costo eccessivo.

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO

a) periodici

Archiginnasio (L') (Bologna, 1916), an. XI, n. 3-4.

Archivio storico del Sannio Alfano e contrade limitrofe (Piedimonte d'Alife, 1916), an. I, n. 2.

Avvenire degli Archivi (L') (Roma, 1916), an. XIII, 8-9.

Bulettno senese di storia patria (Siena, 1916), an. XXIII, 2.

Bulettno storico pistoiese (Pistoia, 1916), an. XVIII, 2-3.

Rivista storica benedettina (Roma, 1916), an. XI, 47-48.

Rivista storica del Sannio (Benevento, 1916), an. II, n. 4.

b) pubblicazioni varie

Annuario del R. Archivio di Stato in Milano. - 1916, Milano, (Perugia, Unione tip. coop.), 1916, 8.º, pp. 145.

Bollettino del Comune di Napoli. N. S. a. XLI. n. 1-2, 1916. - Napoli, Giannini, 1916. 4.^o, pp. 86, 103, con fotoinc.

CANNETTI ALBERTO, *La scuola dei « Pueri Cantus » di S. Luigi dei Francesi in Roma e i suoi principali allievi, 1591-1623* (dalla *Rivista musicale italiana*). - Torino, Bocca, 1915. 8.^o, pp. 51 con fot. e facsimili.

— — *Jacques Du Pont e la sua « Canzon di cald' arost », 1549* (idem) - Torino, Bocca, 1916 - 8.^o, pp. 16 con fot. e partitura.

[DALLARI U.], *Relazione della Commissione incaricata di identificare il luogo del supplizio di Ciro Menotti e Vincenzo Borelli*. - Modena, Blondi e Parmeggiani, 1916, 4.^o pp. 21 con 5 tav.

FALOCI PULIGNANI M., *Inventario dell' archivio del Duomo di Foligno* (dall' *Archivio per la storia eccles. dell' Umbria*). - Perugia, Unione tip. coop., 1916, 8.^o pp. 130.

GARAFFA E., *Nuovo sistema di riscossione della tassa di archivio e sua trasformazione in sopratassa di registro*. - Palermo, Morotta, 1908, 16.^o pp. 22.

GHERARDI GIACOMO, nunzio pontificio a Firenze e Milano, *dispacci e lettere* (11 sett. 1487 - 10 ottobre 1490), ora per la prima volta pubblicati e illustrati dal sac. dr. ENRICO CARUSI - Roma, tipografia poliglotta Vaticana, 1909. 8.^o pp. clxxvij-723.

In memoria del cap. Arturo Pannilunghi nel trigesimo dalla morte, IV agosto MCMXVI. - Siena, Lazzeri, 1916, pp. 7, con ritr.

IPPOLITI ANGELO, *Ventitre anni in burocrazia*. Studio teorico pratico. - Torino, Paravia, 1916, 8.^o pp. 46.

Mangia (II), guida annuario senese. an. CLVII.^o 1916. - Siena, Lazzeri, 1916, 16.^o, pp. vij-411.

Napoli nella storia e nella vita. - Napoli, Giannini, 1916, 4.^o pp. xlj-146 con fotoinc.

NICOLINI FAUSTO, *Una visita di Giovan Nicola Bandiera a Giambattista Vico* (dal *Bollettino senese di storia patria*). - Siena, Lazzeri, 1916, 8.^o pp. 17.

PECCHIAI PIO, *Un carteggio dell' arciduca Ferdinando d' Austria, governatore della Lombardia, col generale Michele Colli, 1794-96* (dalla *Miscellanea in onore di Gio. Sforza*). Lucca, Baroni, 1916, 8.^o pp. 13.

PISTOLESE SERAFINO, *Credito pubblico e privato nella finanza di guerra inglese* (in *Rivista di scienza bancaria ec.*) - Roma, 1916, 8.^o pp. 10.

RE EMILIO, *Il « Tesoro » di Gregorio XII e la sua divisione* (dagli *Atti e Mem. della R. Dep. di st. p. per le Marche*). - Recanati, Simboli, 1916, 8.^o, pp. 65.

RIVARI ENRICO, *Un testamento inedito del Cardano* (dagli *Studi e Mem. per la st. dell' Università di Bologna*). - Bologna, Azzoguidi, 1916, 8.^o, pp. 26.

SORGE GIUSEPPE, *Mussomeli, dall'origine all'abolizione della feudalità*. - Catania, Giannotta, 1910-1916, 8.^o, 2 voll. pp. 396, 561.

TOMMASI CAMILLO, *Lettere inedite in fac simile di Pietro Fanfani, Enrico Bindi e Cesare Guasti, con brevi note biografiche*. - Roma, tip. coop. sociale, 1918. 4.^o, pp. 18, facs.

VITTANI GIOVANNI, *Il momento attuale e le scuole degli archivi di Stato* (dall' *Annuario dell'archivio di Stato di Milano*). - Milano, 1916, 8.^o, pp. 24.